Comune di Settimo Milanese

DETERMINAZIONE

N° 688 del 12-11-2026

Dipartimento SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio ISTRUZIONE EDUCAZIONE

Oggetto:	**DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE"**

IL COORDINATORE

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione, nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall'art.107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.138 del 12/08/2025, con la quale è stato riconosciuto l'interesse pubblico del progetto presentato in data 23/07/2025 (prot.n.24413), ai sensi del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021, da parte della società Alcione Milano a.r.l. avente sede in Via A. Olivieri n. 13, 20152 Milano – P.IVA 08109580152 – Numero Matricola Federale 918780 per la riqualificazione del Centro Sportivo Comunale sito in via Stradascia;

Considerato che la Conferenza dei servizi decisoria si è riunita nelle seguenti date:

- 21/01/2026 (convocazione del 24/12/2025 – prot. 41073);
- 06/05/2026 (convocazione del 20/04/2026 – prot. 13381);
- 27/05/2026 (convocazione del 15/05/2026 – prot. 16268);

Visto il progetto di fattibilità tecnico economica presentato, nella sua versione definitiva con recepimento delle indicazioni impartite nella sopracitata conferenza in data 23/06/2026 prot. n. 20119 dalla società Alcione Milano per la riqualificazione del Centro Sportivo sito in Via Stradascia, e relativi elaborati;

Rilevato che in data 06/07/2026 (convocazione del 25/06/2026 – prot. 20466) la Conferenza dei servizi decisoria ha concluso i lavori esprimendo parere favorevole all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del Centro Sportivo sito in Via Stradascia, dando atto che nell'elaborazione del livello progettuale successivo si dovranno

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

tenere considerazione le indicazioni contenute nei pareri formulati durante la presente conferenza.

Richiamata la determinazione n. 421 del 10/07/2026 avente per oggetto "CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 7, DEL D. LGS. 28/2/2021 N. 38 E DELL'ART. 14 BIS COMMA 7 DELLA LEGGE 241/1990 PER L'ESAME DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PRESENTATO DALLA SOCIETA' ALCIONE MILANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA STRADASCIA - APPROVAZIONE DEL VERBALE CONCLUSIVO"

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 23/07/2026 avente per oggetto la presa d'atto degli esiti della conferenza dei servizi decisoria, la conferma del pubblico interesse, la modifica degli strumenti di programmazione dell'ente, l'approvazione della relazione ex art 175 comma 2, D.lgs. 36/2023 e della relazione ex art. 14 D.lgs. 201/2022 per i lavori di riqualificazione e gestione del centro sportivo comunale "Battista Re" di Via Stradascia;

- la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 29/07/2026, avente ad oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE" DI VIA STRADASCIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA – CUP D62H26000600007", con la quale sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnico-economica e dai relativi elaborati;

Considerato che:

- la copertura finanziaria dei costi per la realizzazione delle opere sopra descritte sarà oggetto di partenariato pubblico privato, e che la somma di complessivi € 8.452.305,58 Iva compresa sarà a totale carico del soggetto privato;

- il piano economico finanziario (PEF), redatto ai sensi dell'art193 del D.lgs. 36/2023, è stato quantificato in € 30.436.309,00;

Visti i verbali di verifica e di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica redatti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e approvato con la citata delibera di Giunta comunale n. 138/2026;

Visto il D.lgs. 38/2021 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

Visto l'art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio), comma 2, del D.lgs. 35/2023, secondo cui «*Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente*»;

Visto l' art. 193 (Procedura di affidamento), comma 1, del D.lgs. 36/2023, secondo cui «*L'affid amento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1*»;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Visto l'art.192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", comma 1, secondo il quale «*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) *il fine che con il contratto s'intende perseguire;*

b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*»;

Rilevato che l'art.17, comma 1, del D.lgs. del 31 marzo 2023 n.36, prevede che «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*.»;

Dato atto che:

- la presente procedura verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, con l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata Sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia;

- per tale procedura è stato assegnato il CIG BDB3101C0F;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 193, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo;

Individuato il Responsabile Unico del Progetto nella figura apicale del Coordinatore del Dipartimento Servizi alla Persona, dott. Domenico Parisi;

Richiamato l'art. 1, comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

Ritenuto opportuno avviare il procedimento per l'acquisizione del servizio in parola tramite la piattaforma regionale Sintel di ARIA spa di Regione Lombardia;

Ritenuto necessario, secondo quanto previsto dal comma 8, dell'art. 193, del D.lgs. 35/2023, porre a basa di gara «*il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario*»;

Visto l'art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche), del D.lgs. 35/2023, comma 1, secondo cui «*Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti*.», e comma 2 «*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.»;

Visti:

- l'art. 31 "Attività e compiti del direttore dell'esecuzione", comma 1, dell'ALLEGATO II.14 del D.lgs. 36/2023, secondo cui «L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.»;

- l'art. 32 "Servizi e forniture di particolare importanza", comma 2, del suddetto allegato, secondo cui «Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro»;

Vista la Delibera di A.N.A.C. n. 524 del 22 dicembre 2025 di "Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" attraverso cui sono stati definiti l'entità, le modalità ed i soggetti tenuti alla contribuzione a favore dell'A.N.A.C. per l'anno 2026;

Dato atto che il Comune di Settimo Milanese, per il presente procedimento di gara, è tenuto al versamento di un contributo pari a € 880,00, ai fini della copertura dei costi relativi al suo funzionamento, mentre l'importo dovuto da ciascun operatore economico partecipante alla gara è fissato in € 560,00;

Richiamato l'art.6 bis della legge 7 agosto 1990 n.241, introdotto dall'art.1, comma 41, legge 6 novembre 2012 n.190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:

· la deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 29/01/2026, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028";

· la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 03/02/2026, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2026-2028";

· la deliberazione della Giunta Comunale n.158 del 08/09/2026 "MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2026 - APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA";

· la deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 08/09/2026 con oggetto "MODIFICA COMPETENZE SPECIFICHE ASSEGNATE AD OGNI DIPARTIMENTO DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE DI CUI ALLA DELBERA DI GC N. 135/2025";

Tenuto conto delle variazioni successivamente apportate ai documenti di programmazione;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.51

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

del 29/9/2016, e successive modificazioni e integrazioni;

Attestata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, dell'articolo n.37 dello Statuto Comunale e in ragione del Decreto del Sindaco n.3 del 23 settembre 2026;

Richiamato il provvedimento organizzativo del Dipartimento Servizi alla Persona, inserito nella determinazione n.575 del 1° ottobre 2026, con oggetto "PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA CON DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE 2026" con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi, i punti di riferimento degli uffici e i responsabili dei procedimenti amministrativi e le relative deleghe per il Dipartimento Servizi alla persona, quale unità organizzativa di massima dimensione delineato dalla Giunta Comunale con suddetta deliberazione n. 158 del 08/09/2026;

Visto lo statuto comunale del Comune di Settimo Milanese approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 5/03/2024, entrato in vigore in data 17 aprile 2024;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento istruttorio connesso, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Attestata inoltre la regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento istruttorio connesso, in relazione alla Missione 06 Programma 01 del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 e Missione 06 - Programma 01 – Nota di Aggiornamento e del Bilancio di previsione 2026/2028";

DETERMINA

1) Di richiamare le premesse quali parte integranti e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. del 31 marzo 2023 n.36, relativa al procedimento per la riqualificazione del Centro Sportivo sito in Via Stradascia attraverso la formula del partenariato pubblico-privato, secondo le previsioni dell'art.193 del D.lgs. 36/2023 ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente società Alcione Milano a.r.l. avente sede in Via A. Olivieri n. 13, 20152 Milano – P.IVA 08109580152 – Numero Matricola Federale 918780 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 29/7/2026;

3) Di individuare, ai sensi del suddetto art.192 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267:

- FINE DEL CONTRATTO: descritte nel progetto di fattibilità di cui all'articolo 193 del D.lgs. 36/2023;

- OGGETTO DEL CONTRATTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA;

- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento mediante partenariato pubblico-privato, secondo le disposizioni dell'art.193 del D.lgs. n.36/2023 mediante il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 71 d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

4) Di approvare i seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Bando di gara
- Schema di convenzione
- Disciplinare di gara
- Modello domanda di partecipazione
- Dichiarazione società di scopo
- Dichiarazione consenso subappaltatore e possesso requisiti
- Modello dichiarazione titolare effettivo
- Modello nomina progettista
- Scheda progettista
- Modello tracciabilità
- Schema di ripartizione delle funzioni tecniche
- Piano economico-finanziario (PEF)
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica (presentato dal proponente società Alcione Milano a.r.l. e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 138/2026)

5) Di stabilire che la presente procedura verrà condotta mediante l'ausilio della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata "Sistema di intermediazione telematica" (Sintel) di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, e che per tale procedura è stato assegnato il CIG BDB3101C0F.

6) Di individuare il Responsabile Unico del Progetto nella figura apicale del Coordinatore del Dipartimento Servizi alla Persona, dott. Domenico Parisi.

7) Di prenotare l'impegno di spesa, ai sensi dell'art.183, comma 3, del T.U.E.L., per il fondo ex articolo 45 D.lgs. n.36/2023 come disciplinato dal REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ai sensi dell'art. 45 D.lgs. n. 36/2023) approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 30/4/2024 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 03/12/2024, secondo il prospetto riportato nel progetto tecnico, per un totale di € 405.537,57, con imputazione ai seguenti capitoli dell'esercizio nel quale l'obbligazione diviene esigibile, e che presentano la necessaria disponibilità:

· per il fondo innovazione, per un totale di €116.519,32 così ripartito:

- per la parte servizi, da anno 2026 ad anno 2061 per €2.705,45 annui al cap. PEG di spesa 58900 "COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI" codifica di bilancio 06.01.2.0202 piano dei conti finanziario 2.02.01.09, accertando contestualmente lo stesso importo sul capitolo di entrata 12560;

- per la parte lavori, anno 2026 per € 19.123,13 al cap. PEG di spesa 58900 "COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI" codifica di bilancio 06.01.2.0202 piano dei conti finanziario 2.02.01.09, accertando contestualmente lo stesso importo sul capitolo di entrata 12560;

· per il fondo di incentivazione delle funzioni tecniche, per un totale di €266.376,26, così

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

ripartito:

- anno 2026 per € 85.708,65 al cap. PEG di spesa 58900 "COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI" codifica di bilancio 06.01.2.0202 piano dei conti finanziario 2.02.01.09;

- da anno 2027 ad anno 2061 per €5.008,95, al cap. PEG di spesa 58900 "COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI" codifica di bilancio 06.01.2.0202 piano dei conti finanziario 2.02.01.09;

- per la parte lavori, anno 2026 per € 5.354,48, al cap. PEG di spesa 58900 "COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI" codifica di bilancio 06.01.2.0202 piano dei conti finanziario 2.02.01.09;

8) Di dare atto che con successivo provvedimento, dopo l'affidamento del servizio in oggetto, sarà costituito il gruppo di lavoro, nell'ambito del quale sarà individuato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per ripartire le attività ed il fondo per l'esercizio delle funzioni tecniche previsto dall'art.45 del D.lgs. 36/2023 e dalla disciplina del Regolamento Comunale.

9) Di impegnare la somma di € 880,00 (esente IVA) per il pagamento del contributo di gara dovuto ad ANAC, con imputazione al capitolo 48550 "PUBBLICAZIONI BANDO E GARA D'APPALTO" (codifica di bilancio 12.07.1.0103 e piano dei conti finanziario 1.03.02.16.000) che presenta la necessaria disponibilità dell'esercizio 2026 nel quale l'obbligazione diviene esigibile.

10) Di dare atto che la commissione di valutazione delle offerte per l'aggiudicazione provvisoria della gara, sarà nominata solo dopo che sia spirato il termine per la presentazione delle offerte, quale misura preventiva di limitazione di eventuali fenomeni di devianza delle regole desumibili dal principio d'imparzialità e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art.93 del D.lgs. 36/2023

11) Di dare atto che, nell'ambito delle disposizioni vigenti in termini di Trasparenza, gli obblighi di pubblicazione della procedura in oggetto si intendono assolti secondo le modalità previste dal comma 3, dell'art.28 "Trasparenza dei contratti pubblici" del D.lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Coordinatore
con firma digitale
DOMENICO PARISI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Comune di Settimo Milanese

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determina n 688 del 12-11-2026

Dipartimento SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio ISTRUZIONE EDUCAZIONE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE"

Ai sensi dell art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone visto di regolarità contabile [X] Favorevole [] Contrario.

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
58900.0 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi			2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45 2.705,45	2026.1015.1. 2027.217.1. 2028.122.1.
58900.0 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi			0,00 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95	2026.1019.1. 2027.218.1. 2028.123.1.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-09-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

			5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95 5.008,95	
5000.0 SPESE NOTARILI, GARE D'APPALTO E CONTRATTI U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 Part. IVA 97584460584	880,00	2026.1016.1.
58900.0 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi			19.123,13	2026.1017.1.
58900.0 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi			5.354,48	2026.1020.1.
58900.0 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi			85.708,65	2026.1018.1.

Capitolo	CIG / CUP	Debitore	Importo	Accertamento

Eventuali note e prescrizioni:

Settimo Milanese, l 12-11-2026

Sottoscritta dal Funzionario
ALESSANDRA SALVI

con firma digitale

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-09-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Comune di Settimo Milanese

775943-2026 – Bando di gara **OJ S 217/2026 09/11/2026**

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL’ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE’ DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “BATTISTA RE”, SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA

CIG BDB3101C0F

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

SOMMARIO

1. Committente 1
1.1. Committente 1
2. Procedura 1
2.1. Procedura 1
2.1.1. Finalità 1
2.1.3. Valore 2
2.1.4. Informazioni generali 2
2.1.6. Motivi di esclusione 2
5. Lotto 2
5.1. Lotto: LOT-0001 2
5.1.1. Finalità 2
5.1.3. Durata stimata 2
5.1.5. Valore 2
5.1.6. Informazioni generali 2
5.1.9. Criteri di selezione 2
5.1.11. Documenti di gara 3
5.1.12. Condizioni di appalto 3
5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi 3
8. Organizzazioni 3
8.1. ORG-0001 3
8.1. ORG-0002 4

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Comune di Settimo Milanese
CF/P.IVA: 01315140150
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo: Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Numero di telefono: 02.335091
Indirizzo web: https://comune.settimomilanese.mi.it/
PEC: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Forma giuridica del committente: Autorità locale
Il committente è un ente aggiudicatore
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: PPP CENTRO SPORTIVO "BATTISTA RE" DI SETTIMO MILANESE
Descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 38/2021 e dell'art. 193 d.lgs. 36/2023, tramite l'impiego della piattaforma digitale SINTEL;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 108 del D.lgs. n.36/2023;
Identificativo della procedura: 386ef88a-ba6f-40bb-89ea-caccd385fc0f

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi e lavori

- CPV principale: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
- CPV secondario: 71200000-0 Servizi architettonici e affini
- CPV secondario: 45454000-4 Lavorazioni di ristrutturazione
- CPV secondario: 45000000-7 Lavorazioni di costruzione

2.1.2. Luogo di esecuzione

Settimo Milanese

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

2.1.3. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: € 30.436.309,00

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/23/UE

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara unico europeo (DGUE)

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: PPP CENTRO SPORTIVO "BATTISTA RE" DI SETTIMO MILANESE

Descrizione: PPP CENTRO SPORTIVO "BATTISTA RE" DI SETTIMO MILANESE

Identificativo interno: LOT-0001

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 92610000 Servizi di gestione di impianti sportivi

5.1.2. Luogo di esecuzione

Settimo Milanese

5.1.3. Durata stimata

Durata: 35 anni

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: € 30.436.309,00

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara unico europeo (DGUE)

5.1.10. Criteri di aggiudicazione Criterio:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Tipo: Qualità Nome: Offerta tecnica Descrizione: Offerta economicamente più vantaggiosa Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 100 Categoria del criterio di aggiudicazione soglia: Punteggio minimo Criterio di aggiudicazione: numero: 45

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano
Descrizione della garanzia finanziaria: Garanzia provvisoria
Termine per il ricevimento delle offerte: 16/12/12/2026 ore 16:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: TAR Lombardia
Informazioni sui termini per il riesame: Ricorso al TAR
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: Comune di Settimo Milanese

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Comune di Settimo Milanese
Numero di registrazione: 01315140150
Indirizzo postale: Italia piazza degli eroi 5
Località: SETTIMO MILANESE
Codice postale: 20019
Suddivisione del paese (NUTS): Milano (ITC4C)
Paese: Italia

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Referente: dott. Domenico Parisi
E-mail: sport@comune.settimomilanese.mi.it
Telefono: 02.33509234

Ruoli di questa organizzazione:

Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: TAR Lombardia
Numero di registrazione: 97013610827
Indirizzo postale: Italia Via Filippo Corridoni 29
Località: Milano
Codice postale: 20122
Suddivisione del paese (NUTS): Milano (ITC4C)
Paese: Italia

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 5bcc3750-81cb-4a97-b2a5-91cea7b9841f - 02
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 19
Data di trasmissione dell'avviso: 06/11/2026 14:37:01 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso: 775943-2026
Numero dell'edizione della GU S: 217/2026

Data di pubblicazione: 11/11/2026

Il Responsabile Unico del Progetto

dott. Domenico Parisi

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE[1]
aggiornata al D. Lgs. 36/2023

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA.

CIG: BDB3101C0F

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto _____ nato a _____ (__)

il _____/_____/_____, residente in _____ (__) via _____ n. _____

codice fiscale: _____, nella sua qualità di:

(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[] Legale rappresentante
[] Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta[2]
[] Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta dell'operatore economico che rappresenta[3]
[] Institore

***(In caso di procuratore)* Numero di procura: _____ del __/__/____: tipo *(indicare se generale o speciale)* _____**

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in:_____via_____n._____

numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

[1] In caso di partecipazione nella forma di RTI costituendo/Consorzio ordinario costituendo di cui all'art.68, D.lgs. 36/2023 le sezioni della Domanda per la partecipazione dovranno essere compilate una per ciascun membro dell'operatore riunito in forma di RTI costituendo. Il presente documento dovrà riportare le firme di tutti i titolari/legali rappresentanti/procuratori delle imprese componenti il raggruppamento e, per la parte relativa alla Domanda e dichiarazioni per la partecipazione, ciascuno sarà responsabile per le dichiarazioni rese per conto dell'impresa rappresentata.

[2] Allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale.

[3] Idem come nella nota 2.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

FORMA GIURIDICA[4]_____

(*per le Società*): ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI _____ NUMERO DI ISCRIZIONE _____ DATA DI ISCRIZIONE _____ CON IL SEGUENTE OGGETTO SOCIALE _____ PER LA SEGUENTE ATTIVITÀ _____

(*per le Società/Associazioni Sportive*): AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE (FSN) _____ *oppure* DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA (DSA) _____ *oppure* ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) OPERANTE A LIVELLO NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI, NUMERO DI ISCRIZIONE _____ DATA DI ISCRIZIONE _____

(*per le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche*): ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RASD), NUMERO DI ISCRIZIONE _____ DATA DI ISCRIZIONE _____

(*per le Federazioni Sportive Nazionali / Discipline Sportive Associate / Enti di Promozione Sportiva):* RICONOSCIMENTO DAL CONI, NUMERO _____, DATA _____

***(per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia):* ISCRIZIONE NEL SEGUENTE REGISTRO PROFESSIONALE O COMMERCIALE DI ALTRO STATO MEMBRO DI CUI ALL'ALLEGATO II.11 DEL CODICE _____**

(Barrare l'ipotesi di pertinenza)

[] di essere una micro, piccola o media impresa

oppure

[] di non essere una micro, piccola o media impresa

come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [*Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro*].

CHIEDE DI PARTECIPARE
ai sensi dell'art. 65, comma 2,
lett. a), b), c), d), e), f), g), h),
D.lgs. 36/2023)

alla procedura di gara avente ad oggetto:

[4] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA".

In qualità di (*indicare la forma giuridica tra le seguenti*):

[] Impresa individuale, anche artigiana (lett. a)
[] Società, anche cooperativa (lett. a)
[] Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (lett. b)
[] Consorzio fra imprese artigiane (lett. c)
[] Consorzio stabile (specificare se anche in forma di società consortili ai sensi art.2615-ter c.c.) (lett. d)
[] Raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. e)
[] Consorzio ordinario di concorrenti (lett. f)
[] Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (lett. g)
[] GEIE (lett. h)
[] Società / Associazione Sportiva
[] Federazione Sportiva Nazionale
[] Disciplina Sportiva Associata
[] Ente di Promozione Sportiva
[] Altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)*

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia

DICHIARAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE

dichiara di partecipare come raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / GEIE:

☐ **già costituito, come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all'atto pubblico in data _____ n. _____ di repertorio ricevuto dal notaio Dr. _____ o da scrittura privata autentica registrata a _____ il _____ al n._____ e che la capogruppo è _____ e le mandanti sono _____** *(indicare ragione sociale, codice fiscale e P.IVA)*

oppure

☐ **da costituirsi**

TRA LE SEGUENTI IMPRESE CONCORRENTI:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	FORMA GIURIDICA	SEDE LEGALE

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- che l'impresa a cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in caso di aggiudicazione, è *(indicare la denominazione del soggetto giuridico qualificato tale)*: _____ la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri soggetti raggruppandi, in qualità di impresa mandataria;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

DICHIARAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO lett. b), c), d), Art 65 Codice

dichiara di partecipare come Consorzio di cui:

(barrare l'opzione di pertinenza)

☐ **lett. b), art. 65, co. 2, D.Lgs.36/2023**

oppure

☐ **lett. c), art. 65, co. 2, D.Lgs.36/2023**

e dichiara altresì di

☐ **concorrere per la seguente consorziata:**

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	LEGALI RAPPRESENTANTI (dati anagrafici)

☐ **che la consorziata designata esecutrice del consorzio concorre alla presente gara esclusivamente come consorziata esecutrice del Consorzio di seguito indicato: _____**

☐ **che la consorziata pur essendo stata designata esecutrice del consorzio sopra indicato concorre alla presente gara anche in altra forma *(indicare quale)*: _____**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

oppure

☐ **lett. d), art. 65, co. 2, D.Lgs.36/2023**

e dichiara altresì di:

☐ **concorrere per la seguente consorziata:**

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	LEGALI RAPPRESENTANTI (dati anagrafici)

oppure dichiara di

☐ **concorrere in proprio, nel senso che non designa alcuna consorziata esecutrice**

oppure dichiara che

☐ **al fine di dimostrare i requisiti di qualificazione previsti nella *lex specialis*, ricorre al prestito dei suddetti requisiti in possesso della seguente consorziata non designata esecutrice, come di seguito indicata:**

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	REQUISITO E RELATIVA MISURA%

DICHIARAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

dichiara

(se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica):

- di concorrere per le seguenti imprese:
……
- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di …….. al n…….. partita I.V.A.,

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

n……. oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di…… al n. ……..

(se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo) (In caso di rete costituenda, dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete):

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ……;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO

☐ **di non ricorrere all'istituto dell'avvalimento**

oppure

☐ **di ricorrere all'istituto dell'avvalimento**

e dichiara

(da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

☐ **di avvalersi dell'impresa _____al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE;**

☐ **di allegare alla presente domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.**

[N.B.: nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, cd. avvalimento premiale, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica. Il contratto cd. operativo è allegato alla domanda di partecipazione, nello spazio dedicato alla documentazione amministrativa]

DICHIARAZIONI ULTERIORI

☐ **di non partecipare in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento premiale;**

☐ **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio).**

oppure

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ **di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma (indicare quale):**

[N.B: Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali]

(DICHIARAZIONI DA RENDERE per il servizio tecnico):

- che ai fini dello svolgimento dell'incarico di progettazione esecutiva si rimanda a quanto dichiarato nel "MODELLO NOMINA PROGETTISTA" e nella "SCHEDA PROGETTISTA", precisando che il servizio tecnico sarà svolto avvalendosi di progettisti qualificati, indicati nell'offerta, ossia:

☐ **associandoli (ATI/RTP)**

oppure

☐ **indicandoli**

(DICHIARAZIONI DA RENDERE per l'esecuzione dei lavori pubblici):

In relazione alla categoria di lavori OG 1

☐ **a.1) di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in OG 1, classifica IV bis**

☐ **a.2) oppure di subappaltare ad impresa in possesso di adeguata qualificazione in OG 1, classifica IV bis, ossia:** *(indicare dati identificativi del subappaltatore e il relativo consenso)*

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____
sede legale in: _____ via _____ n. ____
numero di telefono _____ PEC _____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[5]**_____**

☐ **dichiara che il subappaltatore ha prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'opera (allegare "Dichiarazione consenso subappaltatore e possesso requisiti").**

☐ **a.3) oppure di costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OG 1, classifica IV bis:**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____ sede legale in: _____via_____n._____

[5] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[6]_____

☐ **a.4) oppure di avvalersi anche integralmente di una impresa in possesso di adeguata qualificazione OG 1, classifica IV bis**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____**sede legale in:**_____**via**_____**n.**_____
numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[7]_____

<u>In relazione alla categoria di lavori OS 3</u>

☐ **b.1) di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in OS 3, classifica II**

☐ **b.2) oppure di subappaltare, anche integralmente (cfr. art. 193, comma 3, D.Lgs. 36/2023), ad impresa in possesso di adeguata qualificazione in OS 3, classifica II, ossia:** *(indicare dati identificativi del subappaltatore e il relativo consenso)*

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____**sede legale in:** _____**via**_____**n.**_____
numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[8]_____

[6] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

[7] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

[8] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ **dichiara che il subappaltatore ha prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'opera (allegare "Dichiarazione consenso subappaltatore e possesso requisiti ").**

☐ **b.3) oppure di costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 3, classifica II:**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in: _____via_____n._____
numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[9]**_____**

☐ **b.4) oppure di avvalersi anche integralmente di una impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 3, classifica II**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in: _____via_____n._____
numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[10]**_____**

<u>In relazione alla categoria di lavori OS 28</u>

☐ **c.1) di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in OS 28, classifica I**

☐ **c.2) oppure di subappaltare, anche integralmente (cfr. art. 193, comma 3, D.Lgs. 36/2023), ad impresa in possesso di adeguata qualificazione in OS 28, classifica I, ossia:** *(indicare dati identificativi del subappaltatore e il relativo consenso)*

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in: _____via_____n._____
numero di telefono _____
PEC_____

[9] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

[10] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[11]_____

☐ **dichiara che il subappaltatore ha prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'opera (allegare "Dichiarazione consenso subappaltatore e possesso requisiti ").**

☐ **c.3) oppure di costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 28, classifica I:**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in: _____via_____n._____
numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[12]_____

☐ **c.4) oppure di avvalersi anche integralmente di una impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 28, classifica I**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in: _____via_____n._____
numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[13]_____

<u>In relazione alla categoria di lavori OS 30</u>

☐ **d.1) di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in OS 30, classifica IV**

[11] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

[12] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

[13] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ **d.2) oppure di subappaltare, anche integralmente (cfr. art. 193, comma 3, D.Lgs. 36/2023), ad impresa in possesso di adeguata qualificazione in OS 30, classifica IV, ossia:** *(indicare dati identificativi del subappaltatore e il relativo consenso)*

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in: _____via_____n._____

numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[14]**_____**

☐ **dichiara che il subappaltatore ha prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'opera (allegare "Dichiarazione consenso subappaltatore e possesso requisiti ").**

☐ **d.3) oppure di costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 30, classifica IV:**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in: _____via_____n._____
numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[15]**_____**

☐ **d.4) oppure di avvalersi anche integralmente di una impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 30, classifica IV**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____sede legale in: _____via_____n._____
numero di telefono _____
PEC_____

codice fiscale															

[14] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

[15] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

partita IVA | | | | | | | | | | | |

FORMA GIURIDICA[16]_____

(DICHIARAZIONI DA RENDERE per il concessionario):

- di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 33 dell'All. II.12 del Codice:

a) **fatturato medio** relativo alle attività svolte **negli ultimi cinque anni** antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento (ossia 10% di € 7.530.318,59 = **€ 753.031,86)**

b) **capitale sociale** non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (ossia 5% di € 7.530.318,59 = **€ 376.515,93)**

c) **svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini** a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento (ossia 5% di € 7.530.318,59 = **€ 376.515,93)**

d) **svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine** a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento (ossia 2% di € 7.530.318,59 = **€ 150.606,37)**

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), in misura pari a 1,5 volte il valore ivi previsto ossia almeno pari a:
- per la lettera a): **€ 1.129.547,79**
- per la lettera b): **€ 564.773,90**

Il requisito previsto dalla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

DICHIARAZIONI IN ORDINE A CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICHE E NON AUTOMATICHE
DICHIARAZIONI IN CASO DI ADOZIONE DI MISURE DI SELF-CLEANING

DICHIARA ALTRESÌ

☐ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato nel DGUE;

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono:

(soggetti che devono essere indicati)

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:

[16] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico;
- socio unico persona fisica.

OVVERO

(se impresa individuale, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: Ditta individuale		**Anno di iscrizione: _____**	
Il titolare e il direttore tecnico sono i seguenti:			
Cognome e nome		**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**
			Titolare
			Direttore Tecnico

(se società in nome collettivo, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: società in nome collettivo		**Anno di iscrizione: _____**	
Il socio amministratore e il direttore tecnico sono i seguenti:			
Cognome e nome		**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**
			Socio Amministratore
			Direttore Tecnico

(se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: società in accomandita semplice		**Anno di iscrizione: _____**	
Il socio amministratore e il direttore tecnico sono i seguenti:			
Cognome e nome		**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**
			Socio Amministratore
			Direttore Tecnico

(se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica:		**Anno di iscrizione: _____**	
Durata della società:			
I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli institori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale amministratore di fatto ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile sono i seguenti soggetti:			
Cognome e nome		**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ (*per le società in cui il socio unico sia una persona giuridica*) che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023.

(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)

Eventuali Misure di Self-Cleaning
(art. 96, comma 6, D.Lgs. 36/2023)

In ordine alle misure di cui all'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023,

D I C H I A R A

(da compilare solo se ipotesi ricorrente)

☐ che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione) _____:

☐ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning _____;

(*N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti)*;

oppure

☐ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto: _____

e si impegna sin da ora

ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

DICHIARAZIONI IN CASO DI SOTTOPOSIZIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il …….. da ……..

DICHIARA

☐ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il …….. da ……

(solo in caso di raggruppamento)

DICHIARA

☐ che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

A tal fine:

ALLEGA

☐ la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

ASSUNZIONE DI SPECIFICI IMPEGNI IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO

DICHIARA

Per l'esecuzione dei lavori:

☐ di applicare al proprio personale il medesimo CCNL EDILE ed INDUSTRIA indicato nel bando di gara (**codice F012**) **per quanto attiene le opere edili della categoria OG1,**

o in alternativa

☐ di applicare al proprio personale il seguente CCNL _____ *(indicare il CCNL applicato)*

☐ di garantire ai dipendenti propri e di eventuali subappaltatori le stesse tutele normative ed economiche del CCNL indicato dal bando di gara.

Per lo svolgimento del servizio di gestione dell'impianto sportivo, dopo la messa in esercizio dell'impianto stesso:

☐ di applicare al proprio personale dipendente il CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit indicato nel bando di gara, contrassegnato dal **codice H077**

o in alternativa

☐ di applicare al proprio personale il seguente CCNL _____ *(indicare il CCNL applicato)*

☐ di garantire ai dipendenti propri e di eventuali subappaltatori le stesse tutele normative ed economiche del CCNL indicato dal bando di gara.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

DICHIARA

☐ di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei "**Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 (CAM Edilizia 2025), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025.**

DICHIARA

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (*pantouflage* o *revolving door*);

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

INFINE, DICHIARA

- di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara tale da comportare una distorsione della concorrenza:

- di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 16, D.Lgs. 36/2023;

- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- di allegare la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ….....…, producendo copia del contrassegno in formato.PDF. Si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la procedura oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

- (*per operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l'espletamento del presente affidamento;

- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione della medesima;

- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;

☐ di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (*compilare solo se di interesse e inserisce le relative certificazioni nella documentazione amministrativa)* ossia:

☐ **riduzione del** 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ **riduzione del** 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese[17].

☐ **riduzione del** 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;

☐ **riduzione del 10%** per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni: **UNI EN ISO 14001**.

Norma	Certificazione/Marchio posseduto	Riduzione %

(2)

(2) Si evidenzia al compilatore che il quarto periodo dell'art. 106, co. 8 dispone: "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente".

- che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____
intestato a _____
presso _____

DICHIARA

- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente dichiarazione (*selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente*):

☐ di autorizzare l'amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; in conformità agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023.

(Oppure)

☐ di non autorizzare l'amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023*;*

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

[17] Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto, chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. 36/2023.

Data.....

Firmato digitalmente
il legale rappresentante
…….

N.B.

- Il presente documento deve essere reso e firmato dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
- Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, il presente documento può essere firmato soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo in originale o copia autentica.
- Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il presente documento deve essere sottoscritto dal consorzio medesimo.

Inoltre:
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia conforme della procura.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Settimo Milanese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
 pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it;
 mail: sport@comune.settimomilanese.mi.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) potrà essere contatto al seguente indirizzo:
 email dpo@comune.settimomilanese.mi.it;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Settimo Milanese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di affidamento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

MODELLO DICHIARAZIONE SOCIETÀ DI SCOPO
ex art 194 D. Lgs. 36/2023

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA.

CIG BDB3101C0F

Le sottoscritte Società/imprese:

Denominazione	**Legale rappresentante/ procuratore**	**In caso di RTI (mandataria/ mandante**	**Sede legale**	**CF / P.IVA**

DICHIARANO

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire una società di scopo in forma di società per azioni, o a responsabilità limitata anche consortile, ai sensi dell'art. 194 del Codice, che subentri nella titolarità della concessione al soggetto o al raggruppamento di soggetti che partecipa alla gara;

- di essere a conoscenza che, come previsto dal disciplinare di gara, il capitale sociale di detta società dovrà essere non inferiore rispettivamente:
 a) ad € 50.000,00 in caso di società per azioni (art. 2327 c.c.)
 b) ad € 10.000,00 in caso di società a responsabilità limitata (art. 2463, comma 2, punto 4 c.c.).

- che la quota di partecipazione di ciascun soggetto al capitale sociale della società di scopo è la seguente:

Denominazione	**Partecipazione al capitale sociale**	**Quota di partecipazione %**
	per la quota del	
	per la quota del	
	per la quota del	
TOTALE		**100,00%**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

MODELLO DICHIARAZIONE CONSENSO SUBAPPALTATORE E POSSESSO REQUISITI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA.

CIG BDB3101C0F

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO SUBAPPALTATORE

Il sottoscritto _____ nato a _____ (__)

il _____/_____/_____, residente in _____ (__) via _____ n. _____

codice fiscale: _____, nella sua qualità di:

(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[] Legale rappresentante
[] Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta[1]
[] Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta dell'operatore economico che rappresenta[2]
[] Institore

***(In caso di procuratore)* Numero di procura: _____ del __/__/____: tipo *(indicare se generale o speciale)* _____**
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: _____
sede legale in:_____via_____n._____

numero di telefono _____ PEC_____

codice fiscale															
partita IVA															

FORMA GIURIDICA[3]_____

[1]Allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale
[2]Idem come nella nota 2

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI _____

NUMERO DI ISCRIZIONE_____

DATA DI ISCRIZIONE_____

CON IL SEGUENTE OGGETTO SOCIALE_____

PER LA SEGUENTE ATTIVITÀ'_____

(Barrare l'ipotesi di pertinenza)

[] di essere una micro, piccola o media impresa

oppure

[] di non essere una micro, piccola o media impresa
come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro]

ACCETTA

CONCEDENDO IL PROPRIO CONSENSO

- a prestare la propria opera in subappalto per le attività all'oggetto inerente la:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA.

a favore di (*indicare dati identificativi del promotore/concorrente*)

DICHIARA

☐ **di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 94 e 95 D.Lgs 36/2023) e a tal fine presenta il proprio DGUE.**

DICHIARA altresì

[3] In caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ **di essere in possesso dei seguenti requisiti speciali richiesti dal bando di gara, ossia:**

☐ **a) possesso di attestazione di qualificazione SOA, OG ___, classifica ___**

☐ **b) possesso di attestazione di qualificazione SOA, OS ___, classifica ___**

CONFERMA

☐ **di aver visionato il progetto e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva e di essere in grado di eseguirlo secondo i termini contrattuali.**

Luogo e Data

Firma Legale Rappresentante

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

MODELLO INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO D'INTERESSE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA

CIG BDB3101C0F

Il/La Sottoscritto/a,
Cognome e
Nome:_____C.F.:_____

Nato a (comune, provincia, Stato):_____il (gg/mm/aa):

Residente in (via/piazza/largo):
_____n._____

Comune:_____
_____CAP:_____Provincia:____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza):
_____n._____

Comune:_____CAP:_____
_____Provincia_____

Cittadinanza:_____Documento di
riconoscimento:_____n._____

Rilasciato da:_____il (gg/mm/aa):_____Scadenza (gg/mm/aa):_____

Persona Esposta Politicamente (PEP)i: NO / SI per il ruolo di:_____

in qualità di Titolare dell'impresa individuale / Legale Rappresentante dell'impresa

Ditta/Ragione sociale/Denominazione
sociale_____
Sede legale:
Via_____
CAP
_____Comune_____Provincia_____
C.F./P.
IVA_____

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui al Bando in oggetto, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

- Di partecipare alla procedura di gara: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA

- DI AVERE preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione

E, A TAL FINE, DICHIARA

Opzione 1)
di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

Opzione 2)
di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

(***ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo***)

Cognome e Nome:_____C.F.:_____

Nato a (comune, provincia, Stato):_____il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____n._____

Comune:_____ _____CAP:_____Provincia:____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____n._____

Comune:_____CAP:_____ _____Provincia_____

Cittadinanza:_____Documento di riconoscimento:_____n._____

Rilasciato da:_____il (gg/mm/aa):_____Scadenza (gg/mm/aa):_____

Persona Esposta Politicamente (PEP): NO / SI per il ruolo di:_____

Opzione 3)
di non essere il titolare effettivo
Il\I titolare\i effettivo\i dell'impresa è\sono di seguito indicato\i:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

(***ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo***)

Cognome e Nome:_____C.F.:_____

Nato a (comune, provincia, Stato):_____il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____n._____

Comune:_____ _____CAP:_____Provincia:____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____n._____

Comune:_____CAP:_____ _____Provincia_____

Cittadinanza:_____Documento di riconoscimento:_____n._____

Rilasciato da:_____il (gg/mm/aa):_____Scadenza (gg/mm/aa):_____

Persona Esposta Politicamente (PEP): NO / SI per il ruolo di:_____

Opzione 4)
(*ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa*)

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc) ……

……

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

(*ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti*)

Cognome e Nome:_____C.F.:_____

Nato a (comune, provincia, Stato):_____il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____n._____

Comune:_____

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

_____CAP:_____Provincia:____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza):

_____n._____

Comune:_____CAP:_____

_____Provincia_____

Cittadinanza:_____Documento di

riconoscimento:_____n._____

Rilasciato da:_____il (gg/mm/aa):_____Scadenza (gg/mm/aa):_____

Persona Esposta Politicamente (PEP): NO / SI per il ruolo di:_____

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;**
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi**.

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall'art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo RRF sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
- di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;

firmato digitalmente

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Secondo la Normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231), **il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività**. Difatti la norma recita che "*Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la "persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure "la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica*" (cfr. Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007, art. 2).

Nel caso di un'**entità giuridica non fisica**, si tratta di quella **persona fisica** – **o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria**.

Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 "*Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust*", e dalle "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR con circolare n.30 dell'11 agosto 2022, anche i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PNRR hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Anche la Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 ribadisce l'importanza di accertare il "titolare effettivo" ex art. 22 Reg. 241/2021. In particolare "*Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva*".

Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto MEF n.44/2022, per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di:

- **imprese dotate di personalità giuridica**, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- **persone giuridiche private**, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
- **trust e istituti giuridici affini**, si fa riferimento ai i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

I dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva sono:

- **il nome e il cognome;**
- **il luogo e la data di nascita;**
- **la residenza anagrafica;**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- **il domicilio**, se diverso dalla residenza anagrafica;
- **il codice fiscale**.

- **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

Le "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" emanate dal MEF -Servizio centrale per il PNRR con circolare n.30 dell'11 agosto 2022, nel fare riferimento al D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n.125 del 2019, richiama l'applicazione di **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:**

1. criterio dell'assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale**. Difatti secondo le succitate Linee Guida,** sulla base del presente criterio, si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo. E' necessario quindi risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo individuato nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, detengono tali quote.
Quindi costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

2. criterio del controllo: se l'esame dell'assetto proprietario non consenta l'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Difatti secondo le succitate Linee Guida sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere **d**i rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
Difatti secondo le succitate Linee Guida questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.
Nei trust, titolari effettivi sono tutte le persone coinvolte nel trust medesimo e quindi il disponente, il beneficiario, il trustee e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust, oppure che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.

Secondo le ultime previsioni normative, quindi, non sono più configurabili entità prive di titolare effettivo, ad eccezione delle imprese individuali, dei liberi professionisti, delle eredità giacenti e procedure fallimentari.

La stessa Circolare MEF 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA.

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall'Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovranno essere effettuate oltre che dall'aggiudicatario dell'appalto, anche dal soggetto terzo

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

(subappaltatore) cui l'appaltatore affida in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

- **APPENDICE NORMATIVA**

D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Art. 1. *Definizioni*

…omissis…

2. Nel presente decreto s'intendono per:

…omissis…

pp) **titolare effettivo**: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20. *Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 22. *Obblighi del cliente*

…omissis…

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

- Nel caso di r.t.i./consorzio non ancora costituito: *le dichiarazioni di cui al presente allegato devono essere rese e sottoscritte da ciascuno degli operatori economici facenti parte dello stesso e che costituiranno il predetto r.t.i./consorzio.*

- ***Nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti****, le dichiarazioni di cui al presente allegato devono essere sottoscritte dalla mandataria/capogruppo.*

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

- Nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice: *le dichiarazioni di cui al presente allegato devono essere rese e sottoscritte sia dal Consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.*

*-****Nel caso di avvalimento:*** *le dichiarazioni di cui al presente allegato devono essere rese e sottoscritte sia dall'Impresa ausiliata che dall'impresa/e ausiliaria/e.*

iii *Titolare effettivo: Il titolare effettivo degli Operatori Economici diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa. Nello specifico:*

a. nel caso in cui l'Operatore Economico sia una società di capitali o una società di persone:

a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, detenuta da una persona fisica;*

b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo (controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante). Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell'Operatore Economico comunque diverso da persona fisica.

[i] ERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Con questa definizione si intendono **le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami**, come di seguito elencate:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

MODELLO NOMINA PROGETTISTA

OGGETTO: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA**

CIG BDB3101C0F

Il/La sottoscritto/a_____
nato a_____il_____
residente in_____, C.A.P._____
via_____n._____
codice fiscale/partita IVA_____
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)_____
(se del caso) dell'operatore economico _____
con sede in_____
c.a.p._____via_____
___n._____
pec_____
e-mail_____
numero telefonico/cellulare_____

DICHIARA

- che i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria oggetto del presente affidamento saranno svolti (*barrare la casella interessata*):

☐ **in caso di possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione,** in grado di dimostrare i **requisiti tecnici per lo svolgimento della progettazione esecutiva, attraverso il proprio staff tecnico di progettazione:**

☐ attraverso il proprio staff di progettazione (*per le imprese con SOA di progettazione e costruzione con progettista interno),* per il quale è previsto, in forza dell'art. 18, comma 11, parte III, Allegato II.12, D.Lgs. 36/2023, un numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, stabilito in due (2) per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro (4) per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei (6) per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive*;*

(Indicare il nome e il cognome dello staff dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva, che dovranno comprovare la capacità tecnica posseduta nel modello denominato "Scheda Progettista"), ossia:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

1) Nome _____
*Cognome*_____
nato a_____il_____

2) Nome _____
*Cognome*_____
nato a_____il_____

oppure in caso di

☐ **possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione che non sono** in grado di dimostrare i **requisiti tecnici per lo svolgimento della progettazione esecutiva attraverso il proprio staff tecnico di progettazione**

oppure in caso di

☐ **possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione**

oppure in caso di

☐ **non possesso di attestazione SOA ma subappalto dei lavori ai sensi dell'art. 193, comma 3, Codice**

DICHIARA

- che i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria oggetto del presente affidamento saranno svolti (*barrare la casella interessata*):
(Indicare il nome e il cognome dei professionisti associati o indicati incaricati della progettazione esecutiva, che dovranno comprovare la capacità tecnica posseduta nel modello denominato "Scheda Progettista"), ossia:

B) ☐ dal progettista **ASSOCIATO** in Raggruppamento**, come nella tabella sotto riportata:**

DATI IDENTIFICATIVI/ eventuale DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	FORMA GIURIDICA	SEDE LEGALE	TITOLO DI STUDIO	ISCRIZIONE ALBO

-che le parti del servizio tecnico, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppandi ossia (*descrivere analiticamente la parte del servizio da eseguirsi*):

NOME DEL PROFESSIONISTA	PARTE DEL SERVIZIO DA ESEGUIRSI

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

oppure

C) ☐ dal progettista/i esterno/i di seguito **INDICATO/I, incaricando della PROGETTAZIONE ESECUTIVA i seguenti professionisti elencati nella tabella sotto riportata:**

DATI IDENTIFICATIVI/ eventuale DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	**FORMA GIURIDICA**	**SEDE LEGALE**	**TITOLO DI STUDIO**	**ISCRIZIONE ALBO**

Tutti i professionisti sopra indicati rientrano tra quelli di cui all'art. 66, co. 1, D.Lgs. 36/2023: *(barrare la casella interessata)* ossia:

☐ professionista singolo (studio individuale)

☐ associazione professionale (studio associato) in qualità di:
- associato con potere di rappresentanza dell'associazione professionale (studio associato)
- associato dell'associazione professionale (studio associato)

☐ legale rappresentante di società di professionisti (società di persone o società cooperative costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti)

☐ legale rappresentante di società di ingegneria (società di capitali o società cooperative a cui possono partecipare anche soggetti non professionisti)

☐ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

☐ altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati

☐ raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) dell'art. 66

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE

☐ Di indicare quale legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti/di società di ingegneria *(elencare tutte le consorziate anche se non esecutrici):*

DENOMINAZIONE CONSORZIO STABILE	**CONSORZIATA DESIGNATA ESECUTRICE**	**CONSORZIATA NON ESECUTRICE**

Da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

SCHEDA PROGETTISTA

OGGETTO: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA.**

CIG BDB3101C0F

Il sottoscritto ----------,
nato a ----------, il----------, residente in ----------,
via/n. ---------- , CF ----------in qualità di:
(barrare una o più delle caselle che interessano)
- titolare
- legale rappresentante
- membro di un raggruppamento di professionisti RTP / altro (indicare)_____
dello studio/società _____con sede in _____, via _____, Partita IVA _____, telefono n°_____, fax n°_____, indirizzo e-mail _____;

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

a) (*solo per libero professionista individuale - art. 66, comma 1, lettera a), del D. Lgs 36/2023) (barrare se pertinente*):

☐ **DI POSSEDERE I REQUISITI previsti dall'art. 34, Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023, quale operatore economico rientrante tra i "professionisti singoli o associati", ossia** *[a seconda della propria tipologia soggettiva dichiarare il possesso dei requisiti relativi]:*
……
……...
……..

b) (*solo per associazione professionale/studio associato - art. 66, comma 1, lettere a), del D.Lgs 36/2023 - ex legge n. 1815 del 1939) (barrare se pertinente*):

☐ **DI POSSEDERE I REQUISITI previsti dall'art. 34, Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023, quale operatore economico rientrante tra i "professionisti singoli o associati", ossia** *[a seconda della*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

propria tipologia soggettiva dichiarare il possesso dei requisiti relativi]**:**
……
……
……

c) (*solo per società di professionisti art. 66, comma 1, lettere b), del D. Lgs 36/2023) (barrare se pertinente*):

☐ **DI POSSEDERE I REQUISITI previsti dall'art. 35, Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023, quale operatore economico rientrante tra le "società di professionisti", ossia** *[a seconda della propria tipologia soggettiva dichiarare il possesso dei requisiti relativi]*:
……
……..
……

d) (*solo per società di ingegneria art. 66, comma 1, lettere c), D. Lgs. 36/2023, (barrare se pertinente*):

☐ **DI POSSEDERE I REQUISITI previsti dall'art. 36, Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023, quale operatore economico rientrante tra le "società di ingegneria", ossia** *[a seconda della propria tipologia soggettiva dichiarare il possesso dei requisiti relativi]*:
……
……..
……...

e) (*solo in caso di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria e GEIE - art. 66, comma 1, lettere a) e g), D.Lgs. 36/2023,) (barrare se pertinente*):

☐ **DI POSSEDERE I REQUISITI previsti dall'art. 38, Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023, quale operatore economico rientrante tra i "consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria" ovvero fra i "GEIE"**[1].
I requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023**,** devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE, ossia [*a seconda della propria tipologia soggettiva dichiarare il possesso dei requisiti relativi*]**:**
……
……..
……

DICHIARA

☐ Di essere stato individuato **dall'operatore economico** _____ai finidell'espletamento dell'incarico di realizzazione della progettazione esecutiva e di partecipare in qualità di:

☐ singolo professionista

☐ membro di un raggruppamento di professionisti _____

[1] **Si ricorda che il predetto articolo 38 rinvia agli articoli 35 e 33 dell'Allegato II.12, D.Lgs. 36/2023, ove si precisa che i requisiti ivi contenuti devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti al GEIE. Ne consegue che le relative dichiarazioni dovranno pertanto essere rese dal concorrente facendo riferimento ai requisiti posseduti dai consorziai o partecipanti al GEIE, indicandoli nominatamente.**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

☐ _____ (*indicare altra forma di partecipazione*) dello studio/società _____

DICHIARA altresì che:

1. (*nel caso di società*) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di_____al n°_____ _____per____,

2. (*per tutti i professionisti, singoli o associati o raggruppati o facenti parte di qualsiasi società di professionisti o di ingegneria o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria o GEIE*):

Cognome e nome codice fiscale	*Laurea*	*Abilitazione all'esercizio della professione*	*Iscrizione albo professionale della Provincia di*	*Num.*	*data*

3. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs.36/2023.

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ',
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47, DPR 445/2000

- di dedicare allo svolgimento dell'incarico oggetto di gara le seguenti figure professionali o il gruppo di lavoro che svolgerà il servizio di progettazione così composto:

A) PROFESSIONISTA/I INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA CATEGORIA E 12:

NOMINATIVO, LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE	POSSESSO LAUREA	ISCRIZIONE ALBO NUMERO DATA	COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP)	COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/STUDIO ASSOCIATO	PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE IN QUALITÀ' DI (socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.)

B) PROFESSIONISTA/I INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO S.03

NOMINATIVO, LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE	POSSESSO LAUREA	ISCRIZIONE ALBO NUMERO DATA	COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI	COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSI	PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

			PROFESSIONISTI (RTP)	ONALE/STUDIO ASSOCIATO	CONCORRENTE IN QUALITÀ' DI (socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.)

C) PROFESSIONISTA/I INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA IA. 01, IA. 02 ed IA. 03

NOMINATIVO, LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE	POSSESSO LAUREA	ISCRIZIONE ALBO NUMERO DATA	COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP)	COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/STUDIO ASSOCIATO	PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE IN QUALITÀ' DI (socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.)

D) TECNICO COMPETENTE IN PREVENZIONE INCENDI

NOMINATIVO NOME E COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE	ISCRIZIONE APPOSITO ELENCO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ART. 16, D.LGS. 139/2006 E SS.MM**.** NUMERO E DATA	TITOLO DI STUDIO	ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP)	COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/ STUDIO ASSOCIATO	PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE IN QUALITÀ' DI (socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.)

E) RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE/DOCUMENTAZIONE CAM

DATI IDENTIFICATIVI/ eventuale	FORMA GIURIDICA	SEDE LEGALE	TITOLO DI STUDIO

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE			

DICHIARA INFINE, in relazione alle varie figure professionali sopra indicate il possesso della pregressa esperienza
(da specificare dettagliatamente per le varie classi e categorie)

- **Elenco dell'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi, categorie di lavori e ID opere, a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali** DM 17.06.2016 Tavola Z-1, p**er un importo globale, per ogni classe e categoria e ID opere, pari a 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e ID**, ossia:

(da ripetere per ogni classe, categoria e ID)

CATEGORIA DI OPERE E12: _____

DESTINAZIONE FUNZIONALE: _____

ID. Opere: _____

CORRISPONDENZA con la L. 143/1949: _____

IMPORTO LAVORI PER IL QUALE SONO STATI SVOLTI I SERVIZI, PARI A EURO: _____

COMMITTENTE (ENTE PUBBLICO O SOGGETTO PRIVATO) attestante la buona e regolare esecuzione dell'opera: _____

PERIODO DI ESECUZIONE: _____

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP): _____

COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/STUDIO ASSOCIATO: _____

PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

CONCORRENTE IN QUALITA' di socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.: _____

CATEGORIA DI OPERE S03: _____

DESTINAZIONE FUNZIONALE: _____

ID. Opere: _____

CORRISPONDENZA con la L. 143/1949: _____

IMPORTO LAVORI PER IL QUALE SONO STATI SVOLTI I SERVIZI, PARI A EURO: _____

COMMITTENTE (ENTE PUBBLICO O SOGGETTO PRIVATO) attestante la buona e regolare esecuzione dell'opera: _____

PERIODO DI ESECUZIONE: _____

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP): _____

COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/STUDIO ASSOCIATO: _____

PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE IN QUALITA' di socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.: _____

CATEGORIA DI OPERE IA.02: _____

DESTINAZIONE FUNZIONALE: _____

ID. Opere: _____

CORRISPONDENZA con la L. 143/1949: _____

IMPORTO LAVORI PER IL QUALE SONO STATI SVOLTI I SERVIZI, PARI A EURO: _____

COMMITTENTE (ENTE PUBBLICO O SOGGETTO PRIVATO) attestante la buona e regolare

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

esecuzione dell'opera: _____

PERIODO DI ESECUZIONE: _____

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP): _____

COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/STUDIO ASSOCIATO: _____

PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE IN QUALITA' di socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.: _____

CATEGORIA DI OPERE IA.01: _____

DESTINAZIONE FUNZIONALE: _____

ID. Opere: _____

CORRISPONDENZA con la L. 143/1949: _____

IMPORTO LAVORI PER IL QUALE SONO STATI SVOLTI I SERVIZI, PARI A EURO: _____

COMMITTENTE (ENTE PUBBLICO O SOGGETTO PRIVATO) attestante la buona e regolare esecuzione dell'opera: _____

PERIODO DI ESECUZIONE: _____

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP): _____

COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/STUDIO ASSOCIATO: _____

PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE IN QUALITA' di socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.: _____

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

CATEGORIA DI OPERE IA.03: _____

DESTINAZIONE FUNZIONALE: _____

ID. Opere: _____

CORRISPONDENZA con la L. 143/1949: _____

IMPORTO LAVORI PER IL QUALE SONO STATI SVOLTI I SERVIZI, PARI A EURO: _____

COMMITTENTE (ENTE PUBBLICO O SOGGETTO PRIVATO) attestante la buona e regolare esecuzione dell'opera: _____

PERIODO DI ESECUZIONE: _____

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP): _____

COMPONENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/STUDIO ASSOCIATO: _____

PROFESSIONISTA IN ORGANICO NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE IN QUALITA' di socio, dipendente, amministratore, consulente ecc.: _____

- Ulteriore condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012: "*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti*".

DICHIARA INFINE CHE

- [*nella sola ipotesi di Raggruppamenti temporanei di progettisti*] che la progettazione esecutiva sarà svolta anche dal giovane professionista laureato in …….. abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (*Nome e cognome……*
*…….*CF*…… (titolo)……*.Iscritto all'Albo*……* della

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Provincia di ……..……..……con il n.……..……..

- di accettare l’attività progettuale svolta in precedenza con particolare riferimento al progetto posto a base di gara.

Da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

MODELLO TRACCIABILITA'

Spett.le Comune di Settimo Milanese

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA.

CIG BDB3101C0F

In ottemperanza al disposto dell'articolo 3 della legge 136/2010 ss.mm.ii., si comunica che le somme dovute a questa impresa devono essere corrisposte mediante:

☐ **1 – Accredito su c/c corrente bancario dedicato**

2 car	2 car	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N° CONTO

Intestato a _____

Che la persona delegata a operare sul conto è:

Sig. nome e cognome _____

C.F. _____

☐ **2 - Accredito su c/c postale dedicato**

2 car	2 car	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N° CONTO

Intestato a _____

Che la persona delegata a operare sul conto è:

Sig. nome e cognome _____

C.F. _____

☐ **3 – Altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni:**

☐ **4 – Eventuale conto corrente bancario o postale dedicato e già attivo per altre commesse pubbliche:**

2 car	2 car	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N° CONTO

In caso di variazione del conto corrente dedicato l'impresa si impegna a darne tempestiva comunicazione.
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003 ai fini sopra indicati.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

(firma digitale)

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N.36

Valore applato inclusi costi sicurezza oltre IVA	**€ 30.436.309,00**				
Incentivo ex articolo 45 D.Lgs. n.36/2023 come disciplinato dal Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione per le funzioni tecniche "art.113 d.lgs n.50/2016) approvato con deliberazione della Giunta comunale del 5 dicembre 2017, n.232, nella percentuale rispetto al valore della concessione pari a:	**1,60%**	**€ 486.980,94**	**2026 AFFIDAMENTO**	**ANNUALE DAL 2027 AL 2061 ESECUZIONE**	**TOTALE**
fondo innovazione	20%	**€ 97.396,19**	€ 2.705,45	€ 2.705,45	**€ 97.396,20**
funzioni tecniche	80%	**€ 389.584,76**			
ripartite solo per:					
Responsabile unico del progetto, di cui solo:	**25%**	**€ 97.396,19**			
(Fase affidamento)	8%	€ 31.166,78	€ 31.166,78		€ 31.166,78
(Fase esecuzione)	17%	€ 66.229,41		€ 1.892,27	€ 66.229,41
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione, di cui solo:	**11%**	**€ 42.854,32**			
(Fase affidamento)	4%	€ 15.583,39	€ 15.583,39		€ 15.583,39
(Fase esecuzione)	7%	€ 27.270,93		€ 779,17	€ 27.270,93
Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio, di cui solo:	**9%**	**€ 35.062,63**			
(Fase affidamento)	4%	€ 15.583,39	€ 15.583,39		€ 15.583,39
(Fase esecuzione)	5%	€ 19.479,24		€ 556,55	€ 19.479,24
Predisposizione dei documenti di gara	**6%**	**€ 23.375,09**	€ 23.375,09		€ 23.375,09
Direzione dell'esecuzione	**6%**	**€ 23.375,09**		€ 667,86	€ 23.375,09
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione	**5%**	**€ 19.479,24**		€ 556,55	€ 19.479,24
Verifica della conformità	**5%**	**€ 19.479,24**		€ 556,55	€ 19.479,24
FUNZIONI TECNICHE	**67%**	**€ 261.021,79**	€ 85.708,65	€ 5.008,95	**€ 261.021,79**
TOTALE COMPLESSIVO (FONDO INNOVAZIONE + FUNZIONI TECNICHE)		**358.417,97 €**	**88.414,10 €**	**7.714,40 €**	**358.417,99 €**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N.36

Valore applato inclusi costi sicurezza oltre IVA	**€ 5.975.977,92**		
Incentivo ex articolo 45 D.Lgs. n.36/2023 come disciplinato dal Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione per le funzioni tecniche "art.113 d.lgs n.50/2016) approvato con deliberazione della Giunta comunale del 5 dicembre 2017, n.232, nella percentuale rispetto al valore della concessione pari a:	**1,60%**	**€ 95.615,65**	**2026**
fondo innovazione	20%	**€ 19.123,13**	**€ 19.123,13**
funzioni tecniche	80%	**€ 76.492,52**	**€ 76.492,52**
ripartite solo per:			
Verifica del progetto	**3%**	**€ 2.294,78**	**€ 2.294,78**
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)	**4%**	**€ 3.059,70**	**€ 3.059,70**
FUNZIONI TECNICHE	**7%**	**€ 5.354,48**	**€ 5.354,48**
TOTALE COMPLESSIVO (FONDO INNOVAZIONE + FUNZIONI TECNICHE + IRAP)		**24.477,61 €**	**24.477,61 €**

Comune di Settimo Milanese

DISCIPLINARE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA.

CIG: BDB3101C0F

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

SOMMARIO

PREMESSE 1

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 2

1.2. DOTAZIONI TECNICHE 3

1.3. IDENTIFICAZIONE. 4

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5

2.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA 5

2.2. CHIARIMENTI 9

2.3. COMUNICAZIONI 10

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE – IMPORTO – DURATA – SOCIETA' DI SCOPO – MODIFICHE CONTRATTUALI 10

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 21

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 25

5.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 25

5.2. SELF CLEANING 26

5.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 26

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 27

6.1.2. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 27

6.1.3. CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 27

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 28

6.2.1. CONCORRENTE SINGOLO 28

6.2.2. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 28

6.2.3. – CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 29

7. AVVALIMENTO 39

8. SUBAPPALTO 42

9. GARANZIA PROVVISORIA 43

10. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO (cfr. art. 92, comma 1, D.lgs. 36/2023) 46

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 46

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 46

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO art. 101, D.lgs. 36/2023 48

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 51

15. OFFERTA TECNICA 59

16. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 62

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA: 63

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 64

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 64
17.1.1. - SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO 65
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 67
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 68
20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 68
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 69
22. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE OFFERTE 71
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 71
24. CRITERI AMBIENTALI MINIMI 74
25. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 74
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 75
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 75
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 75
29. NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MOTIVI DI ANTICORRUZIONE 76
30. ART. 54-BIS, D.lgs. 165/2001 (WHISTLEBLOWING) 76

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

PREMESSE

La presente procedura di gara riguarda l'affidamento di un contratto di **concessione ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 38/2021 e dell'art. 193, D.lgs. 36/2023**, avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione, nonché la gestione del centro sportivo "Battista Re", sito nel Comune di Settimo Milanese (MI) in Via Stradascia, per 35 anni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 12 agosto 2025 è stato dichiarato l'interesse pubblico del progetto presentato in data 23/07/2025 (prot.n. 24413) ai sensi del D.lgs. 38/2021 da parte della società Alcione Milano a r.l. avente sede in Via A. Olivieri, 13 – 20152 Milano – P.IVA 08109580152 – Numero Matricola Federale 918780, per la riqualificazione del Centro Sportivo Comunale sito in via Stradascia, dando mandato al Responsabile Unico del Procedimento di dare attuazione alla procedura disciplinata dal D.lgs. 38/2021.

Nel rispetto dell'iter procedurale previsto dall'art. 4 D.lgs. 38/2021, in data 06/07/2026 si è tenuta la quarta ed ultima conferenza di servizi decisoria, nella quale tutti gli Enti coinvolti hanno espresso parere favorevole all'approvazione del PFTE pervenuto da Alcione Milano in data 22/06/2026 (prot. n. 20085 e 20119/2026), dando atto che nell'elaborazione del livello progettuale successivo si dovranno tenere in considerazione le indicazioni contenute nei pareri formulati in sede di conferenza di servizi decisoria. In data 10/07/2026 con determinazione dipartimentale n. 421 è stata adottata la conclusione positiva della conferenza ex art. 14-bis, comma 1, Legge 241/1990.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 luglio 2026 è stato preso atto degli esiti della conferenza dei servizi decisoria, confermando il pubblico interesse; inoltre, sono stati modificati opportunamente gli strumenti di programmazione dell'ente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 28 luglio 2026, previa verifica e validazione dello stesso, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato, nella sua versione definitiva in data 22/06/2026 prot. n. 20085 e 20119, dalla società Alcione Milano.

Tutto ciò premesso, con determinazione a contrarre del Coordinatore del Dipartimento Servizi alla Persona n. ….. del ……, il Comune di Settimo Milanese intende indire la procedura di gara volta all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 38/2021 e dell'art. 193 d.lgs. 36/2023, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione, nonché della gestione del centro sportivo comunale "Battista Re", sito nel Comune di Settimo Milanese (MI) in Via Stradascia.

L'affidamento verrà svolto con **procedura aperta** indetta ai sensi dell'art. 71, D.lgs. 36/2023, secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 193, comma 8, ultimo capoverso, D. Lgs 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 25, D. Lgs. 36/2023, sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo https://www.ariaspa.it, conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021.

È possibile la sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Responsabile Unico del Progetto, che svolge anche le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato ai sensi degli artt. 15 e 175, comma 5, D.lgs. 36/2023:

dott. Domenico Parisi

CPV principale: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi

CPV secondario: 71200000-0 Servizi architettonici e affini

CPV secondario: 45454000-4 Lavorazioni di ristrutturazione

CPV secondario: 45000000-7 Lavorazioni di costruzione

Codice NUTS: ITC4C

CIG: BDB3101C0F

CUP: D62H2600060007

CUI: L01315140150202600007

Il luogo di svolgimento dei lavori e dei servizi è il Comune di Settimo Milanese, via Stradascia.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.
L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e ai manuali relativi al funzionamento della Piattaforma Sintel di ARIA.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.
La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par *condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali consultabili all'indirizzo Internet https://www.ariaspa.it, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nei manuali di funzionamento della Piattaforma Sintel.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

 I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 91014;
 III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD (Piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi:
supportoacquistipa@ariaspa.it, per richieste di supporto tecnico e/o informativo sulla piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive;
assistenza-pecp@ariaspa.it, per richieste di supporto tecnico e/o informativo sulla piattaforma PECP -Piattaforma Esecuzione Contratti Pubblici.
In alternativa è possibile contattare il call center al numero verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Documento di sintesi PEF;
- la Bozza di Convenzione (con allegati i documenti "Definizioni" e "Matrice dei rischi");
- il Piano Gestionale (Allegato F);
- il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ("PFTE") costituito da:

 GENERALE

 1. GE-001-03 – Elenco elaborati
 2. GE-002-01 – Relazione generale
 3. GE-003-01 – Studio di fattibilità ambientale
 4. GE-005-00 – Piano di gestione informativa
 5. GE-006-00 – Piano di sicurezza e coordinamento
 6. Ge-007-02 – Cronoprogramma
 7. GE-010-00 – Relazione geologica e sismica
 8. GE-011-00 – Relazione Valutazione Requisiti Acustici Passivi
 9. GE-012-00 – Relazione Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
 10. GE-013-01 – Relazione attestante la conformità del progetto ai CAM (DM 24/11/2025)
 11. GE-014-01 – Relazione illustrativa CONI

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

12. GE-015-00 – Piano di gestione delle materie
13. GE-016-00 – Piano di gestione terre e rocce da scavo
14. GE-050-02 – Computo metrico estimativo generale
15. GE-051-02 – Elenco prezzi unitari
16. GE-052-02 – Analisi prezzi unitari
17. GE-053-02 – Quadro di incidenza della manodopera
18. GE-054-01 – Quadro economico

ARCHITETTONICO

19. AR-001-00 – Relazione tecnica delle opere architettoniche
20. AR-002-00 – Piano di manutenzione delle opere architettoniche
21. AR-100-01 – Inquadramento urbanistico
22. AR-101-01 – Masterplan e sezioni Urbanistiche – Stato di fatto
23. AR-102-01 – Masterplan e sezioni Urbanistiche – Stato di progetto
24. AR-103-02 – Masterplan e sezioni Urbanistiche – Comparativa
25. AR-200-01 – Piante – Stato di fatto
26. AR-201-01 – Piante – Stato di progetto
27. AR-202-01 – Piante – Comparativa
28. AR-300-01 – Prospetti – Stato di fatto
29. AR-301-01 – Prospetti – Stato di progetto
30. AR-302-01 – Prospetti – Comparativa
31. AR-400-01 – Sezioni – Stato di fatto
32. AR-401-01 – Sezioni – Stato di progetto
33. AR-402-01 – Sezioni – Comparativa
34. AR-600-01 – Barriere Architettoniche
35. AR-700-01 – Mappatura e abaco – Serramenti
36. AR-701-01 – Mappatura e abaco – Porte
37. AR-702-01 – Mappatura e abaco – Stratigrafie verticali
38. AR-703-01 – Mappatura e abaco – Stratigrafie orizzontali
39. AR-800-01 – Rendering

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

40. AR-900-02 – Calcolo aree parcheggio

41. AR-901-01 – Calcolo delle superfici drenanti

42. AR-902-01 – Calcolo della curva di visibilità

43. AR-904-02 – Flussi e accessi

STRUTTURALE

44. ST-001-00 – Relazione di calcolo strutturale

45. ST-002-00 – Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale

46. ST-100-00 – Prescrizioni di progetto

47. ST-101-00 – Pianta carichi

48. ST-200-00 – UFFICIO E PALESTRA - Piante e sezioni di carpenteria

49. ST-201-00 – HOSPITALITY - Piante e sezioni di carpenteria

50. ST-202-01 – FONDAZIONI VARIE – Piante e sezioni di carpenteria

51. ST-203-00 – EDIFICIO ESISTENTE – Demolizioni

52. ST-204-00 – EDIFICIO ESISTENTE – Pianta e Sezioni interventi

53. ST-300-00 – UFFICIO E PALESTRA – Dettagli di armatura

54. ST-301-00 – HOSPITALITY – Dettagli di armatura

55. ST-302-00 – FONDAZIONI VARIE – Dettagli di armatura

IMPIANTI ELETTRICI

56. IE-000-00 – Relazione impianti elettrici

57. IE-001-02 – Relazione illuminotecnica

58. IE-001-00 – Impianto illuminazione e forza motrice – piano terra

59. IE-002-00 – Canalizzazione distribuzione primaria – piano terra e piano primo 1604/2026

60. IE-003-00 – Impianto rivelazione fumi e cablaggio strutturato – piano terra

61. IE-004-01 – Impianto EVAC e TVCC sicurezza – piano terra

62. IE-005-00 – Impianto illuminazione e forza motrice – piano primo

63. IE-006-00 – Impianto rivelazione fumi e cablaggio strutturato – piano primo

64. IE-007-00 – Impianto EVAC e TVCC sicurezza – piano primo

65. IE-008-00 – Impianti elettrici e speciali – edifico tribuna ospiti

66. IE-009-02 – Impianti elettrici e speciali – stadium Alcione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

67. IE-010-02 – Impianti elettrici e speciali – campo secondario

68. IE-011-02 – Impianto illuminazione e TVCC sicurezza – parcheggi

69. IE-012-00 – Impianto fotovoltaico – copertura

IMPIANTI MECCANICI

70. IM-000-00 – Relazione energetica (Ex Lg. 10)

71. IM-001-02 – Relazione impianti meccanici

72. IM-001-00 – Impianto idrico sanitario – Adduzioni acqua

73. IM-002-00 – Impianto idrico sanitario – Scarichi

74. IM-003-00 – Impianto di riscaldamento – Piano terra

75. IM-004-00 – Impianto di riscaldamento – Piano primo

76. IM-005-00 – Impianto di riscaldamento – Piano copertura

77. IM-006-00 – Impianto di ventilazione meccanica – Piano terra

78. IM-007-00 – Impianto di ventilazione meccanica – Piano primo

IMPIANTI IDRAULICI

79. ID-002-01 – Relazione di invarianza idraulica

80. ID-001-01 – Relazione idrologico idraulica

81. ID-001-02 – Planimetria progetto acque meteoriche

82. ID-002-02 – Planimetria sezioni di progetto acque reflue

83. ID-003-01 – Sezioni acque meteoriche

PREVENZIONE INCENDI

84. PI-001-01 – Relazione tecnica antincendio

85. PI-300-01 – Planimetria Generale – Indicazione Flussi ed accessibilità VVF

86. PI-301-01 – Planimetria Generale – Indicazione Area Annessa

87. PI-302-01 – Piante Piano Terra – Primo – Copertura

88. PI-303-01 – Sezioni e prospetti

- Documentazione amministrativa di gara:
 1. Disciplinare di gara;
 2. Modello Domanda di partecipazione;
 3. DGUE sulla piattaforma telematica a cura del promotore / concorrente / ausiliaria /

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

consorziata / mandataria / mandante / progettista indicato / subappaltatore dei lavori;

4. Criteri di valutazione offerta tecnica;
5. Modello nomina progettista;
6. Modello tracciabilità;
7. Modello titolare effettivo;
8. Scheda progettista;
9. Modello dichiarazione consenso subappaltatore e possesso requisiti;
10. Modello dichiarazione società di scopo.

- Verbali della Conferenza dei servizi decisoria, con allegati pareri e prescrizioni consultabili al seguente indirizzo internet https://comune.settimomilanese.mi.it/download-file/7692
- Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, consultabili all'indirizzo internet https://www.ariaspa.it.

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

1. Offerta economica

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile, attraverso accesso gratuito, sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti", oppure all'indirizzo: https://www.ariaspa.it.
L'affidamento della concessione è disciplinato dal presente Disciplinare. La procedura si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma Sintel di ARIA accessibile all'indirizzo internet https://www.ariaspa.it.
Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma SINTEL, entro le ore 12.00 del 9/12/2026 **in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.**
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 14/12/2026 mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti" e sulla PAD all'indirizzo https://www.ariaspa.it nell'area dedicata ai

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

chiarimenti della presente gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Per informazioni di natura tecnica sul funzionamento di SINTEL o sulle modalità di presentazione dell'offerta sul sistema telematico di acquisto del Comune di Settimo Milanese, rivolgersi direttamente ad ARIA: assistenza-pecp@ariaspa.it, in alternativa è possibile contattare il call center al numero verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1) Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)

2) Selezionare la gara di interesse

3) Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
I concorrenti sono tenuti ad indicare, nella Domanda di partecipazione, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D. Lgs 36/2023.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE – IMPORTO – DURATA – SOCIETA' DI SCOPO – MODIFICHE CONTRATTUALI

La presente procedura ha ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

riqualificazione, nonché la gestione del centro sportivo “Battista Re”, sito nel Comune di Settimo Milanese (MI) in via Stradascia.

La presente procedura di gara è articolata in un **unico lotto** non essendo ipotizzabile separare la fase di progettazione e di ammodernamento dell’impianto sportivo dalla fase di gestione dello stesso. Difatti attraverso la gestione economica funzionale dell’impianto il promotore ripaga l’investimento, nel perseguimento dell'equilibrio economico finanziario sotteso a tutta l’operazione, tenuto conto anche del trasferimento integrale del rischio operativo in capo al medesimo. Un frazionamento non garantirebbe la realizzazione ottimale dell'opera pubblica, specialmente unitaria e complessa come quella in oggetto.

Nella presente gara deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e verificabile e per garantire il conseguimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie.

La procedura comprende:

1) Il **progetto esecutivo** dovrà recepire le prescrizioni dei pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant’altro richiesto dalla Stazione Appaltante. Si precisa che nell’elaborazione del progetto esecutivo si dovranno tenere in considerazione le indicazioni contenute nei pareri formulati in sede di conferenza di servizi decisoria.
2) L’esecuzione dei lavori funzionali al servizio, che dovranno consistere in:
 1. Riqualificazione della tribuna principale e ampliamento della capienza
 2. Realizzazione della tribuna per il settore ospiti
 3. Accesso mezzi al campo
 4. Riqualificazione e ampliamento funzionale degli spazi
 5. Rifacimento del campo di gioco
 6. Ridisegno del parcheggio e gestione dei flussi di accesso
3) La gestione economica e funzionale dell’impianto sportivo dato in concessione, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, avrà la durata di 35 anni. In particolare, rientrano nell’oggetto della procedura di gara anche le seguenti attività:
 (i) gestione dei servizi sportivi;
 (ii) predisposizione apertura e chiusura impianto sportivo;
 (iii) sorveglianza e custodia della struttura, dell’impianto e delle relative attrezzature e di ogni altro bene immobili e mobile, anche ai sensi degli artt. 2051 e 2043 del codice civile;
 (iv) pulizia, in osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti;
 (v) manutenzione ordinaria e straordinaria ciclica dell’intera struttura immobiliare come definita dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

finalizzati al mantenimento della piena funzionalità dell'impianto sportivo per l'intera durata della concessione comprese le aree verdi e dei parcheggi.

Il **valore totale stimato della concessione** è stato determinato sulla base del totale dei ricavi della concessione risultanti dal PEF, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 179, comma 1, D. Lgs. 36/2023, come riportato nelle seguenti tabelle:

Valore della concessione	**€ 30.436.309,00**

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (Iva esclusa)
1	Servizi di gestione di impianti sportivi	**92610000-0**	**P**	**€ 30.436.309,00**
2	Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo	**71200000-0**	**S**	**€ 1.306.883,13**
3	Lavori di costruzione, riqualificazione/ammodernamento dell'impianto sportivo	**45454000-4** **45000000-7**	**S**	**€ 5.975.978,60**

Trattasi di **concessione mista di lavori e servizi, con prevalenza funzionale del servizio pubblico**, dove il corrispettivo in favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto, accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso.

Ai sensi del comma 8, dell'art. 15, D. Lgs. 36/2023, che vieta l'attribuzione dei compiti di RUP, di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore allo stesso soggetto aggiudicatario dei contratti di PPP e ai soggetti ad essi collegati, **detta nomina sarà effettuata dall'ente concedente con oneri finanziari posti a carico del concessionario e quindi con necessaria correlativa valorizzazione nel PEF, in quanto incidenti nel quadro economico dell'opera.**

Se il promotore non dovesse risultare aggiudicatario, avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle **spese per la predisposizione della proposta**, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili, che dovranno essere quantificate e comprovate dal promotore, non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

predetto importo rimarrà a carico dell'aggiudicatario definitivo, che dovrà procedere a rimborsare al promotore le spese da questi sostenute e documentate per la predisposizione della proposta, senza nulla pretendere nei confronti della stazione appaltante, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (cfr. sent. Corte di Giustizia Europea, 5 febbraio 2026, Causa C-810/24).
Sempre in forza della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, **non si applica il diritto di prelazione a favore del promotore** Alcione Milano a r.l.
Si precisa che **non ricorrono i presupposti oggettivi per l'applicazione della clausola sociale** di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, in non risulta alcun gestore uscente né personale precedentemente impiegato da riassorbire.
In via indicativa, si precisa che:

• **per il servizio di gestione in concessione dell'impianto sportivo (attività prevalente della concessione cd. prevalenza funzionale ed economica) a seguito della messa in funzione:** il CCNL applicabile sarà quello per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit contrassegnato dal codice **H077 (ATECO 93.19.99 Altre attività sportive varie n.c.a.).**

• **per l'esecuzione dei lavori**: il CCNL applicabile sarà quello previsto dal "*contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle PMI (piccole medie imprese) ed imprese artigiane del settore edilizia ed affini*" **codice F012.**

N.B. Alla presente concessione non è applicabile l'art. 108, co. 9, D. Lgs.36/2023, in quanto non richiamato espressamente dall'art. 182 e ss. e 193, D.lgs. 36/2023, né tanto meno dalla presente disciplina di gara; quindi, nell'offerta economica, non dovrà essere indicato alcun costo della manodopera da parte del concessionario.

• **per l'affidamento del servizio di natura tecnica (cd. SIA):** trattandosi di servizio di natura intellettuale, come regola generale, non è richiesta indicazione dei costi della manodopera.
Il presente intervento è finanziato interamente dal privato. Si precisa che **l'investimento totale a carico del concessionario previsto nella proposta a base di gara è pari a € 8.452.305,58 IVA** compresa.
Il Comune di Settimo Milanese cede gratuitamente al Concessionario, per la durata della concessione, pari a 35 anni, il **diritto di superficie** sull'area interessata dall'intervento. Tale diritto costituisce un apporto pubblico non monetario, funzionale alla realizzazione e gestione dell'opera.
La **durata della concessione è di 35 anni** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione.
L'aggiudicatario potrà costituire una **società di scopo** in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.
Il capitale sociale di detta società non dovrà essere inferiore, rispettivamente, ad € 50.000,00 in caso di società per azioni (art. 2327 cc) e ad € 10.000,00 in caso di società a responsabilità limitata (art. 2463, comma 2, punto 4 cc).
Nel caso in cui il concorrente sia costituito da più soggetti, dovrà essere indicare la quota di

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

partecipazione al capitale sociale della società di scopo di ciascun soggetto.
Il capitale sociale e, più in generale, la patrimonializzazione della società dovranno essere comunque tali da garantire la bancabilità e la sostenibilità finanziaria dell'operazione di partenariato pubblico-privato.
Ai sensi dell'art. 178, comma 5, D.lgs. 36/2023, la durata del contratto di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, comma 1, D. Lgs. 36/2023.
La concessione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi del dettato dell'**art. 189, D. Lgs. 36/2023**.
Ai sensi dell'art. 193, comma 9, D.lgs. 36/2023 la **configurazione giuridica del promotore** può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 193, comma 3, D.lgs. 36/2023, il promotore e gli altri soggetti interessati possono, dichiarandolo in sede di gara, associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi.
Analogamente, il promotore e gli operatori economici interessati, dichiarandolo in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti.
Possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

PARTE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione esecutiva, oggetto del contratto, si articola nelle seguenti classi e categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z-1 del DM 17 giugno 2016, richiamato all'interno dell'Allegato I.13, D. Lgs. 36/2023, ossia:

Categoria	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID opere	Corrispondenza		Identificazione delle opere	Gradi complessità	Importo a base di gara
			Classe e categoria L. 143/49	D.M. 18.11. 71			
Edilizia	Cultura, vita sociale, sport, culto	**E.12**	**I/d**	**I/b**	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e	**1,15**	**€ 2.498.558,63**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

					piscine coperte.		
Strutture	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	**S.03**	**I/g**	**I/b**	Strutture o parti di strutture in cemento armato- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni,	**0,95**	**€ 929.207,62**
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	**IA.01**	**III/a**	**1/b**	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	**0,75**	**€ 385.721,36**
	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	**IA.02**	**III/b**		Impianti di riscaldamento. Impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianto solare termico	**0,85**	**€ 169.624,43**
	Impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni- Singole	**IA.03**	**III/c**		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di	**1,15**	**€ 1.884.738,65**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

	apparecchiature per laboratori e impianti pilota				edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice		

Si rileva che ai fini della qualificazione, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Si precisa altresì che i costi per la sicurezza relativi alla progettazione esecutiva sono pari a zero, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 26, D. Lgs. 81/2008.
La **prestazione principale** è quella relativa alla **categoria e ID "E.12** – Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto".

I **requisiti per la progettazione** devono essere posseduti da:

a) le imprese in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, documentano i requisiti prescritti nella presente procedura per lo svolgimento della progettazione esecutiva **attraverso il proprio staff tecnico** di progettazione per il quale è previsto, in forza dell'art. 18, comma 11, parte III, Allegato II.12, D.lgs. 36/2023, un numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, stabilito in due (2) per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro (4) per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei (6) per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.
Il concorrente deve indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti nel "Modello nomina progettista" e dovrà presentare, debitamente compilata, la "Scheda Progettista" nella quale vengono indicate le capacità tecniche possedute dallo staff di progettazione.
In caso di ATI, l'attestazione SOA per progettazione e costruzione deve essere posseduta dal soggetto raggruppato, mandatario o mandante, che **esegue la progettazione;**

b) le imprese in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione che non siano in grado di dimostrare i predetti **requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva attraverso il proprio staff tecnico di progettazione**

oppure

c) le imprese in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione,

oppure

d) le imprese non in possesso di attestazione SOA che si impegnano a subappaltare i lavori ai sensi dell'art. 193, comma 3, Codice,

dovranno

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione esecutiva, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, co. 5, parte IV, Allegato II.12, D.lgs. 36/2023, **attraverso:**

1) un progettista (o un team di progettisti) <u>associato</u>, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, co. 1, D.Lgs. 36/2023, **che sia in grado di dimostrare i requisiti progettuali richiesti dal presente bando, con il quale costituire un raggruppamento in cui il progettista diventerà mandante.**
Questa è l'ipotesi del progettista associato in raggruppamento temporaneo, che diventa mandante di un raggruppamento eterogeneo; ne consegue che il soggetto qualificato per lo svolgimento dell'attività di progettazione (in caso di liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti o società di ingegneria od altra tipologia) assume la qualità di concorrente e il correlato rischio d'impresa.

In questo caso il concorrente dovrà presentare:

- **il DGUE on line generato da SINTEL del progettista associato, il "Modello nomina progettista" e la "Scheda Progettista" debitamente compilata. Solo nell'ipotesi in cui mandante è un RTP** di cui all'art. 66, co. 1**, lett. f),** D.lgs. 36/2023, per il sub-raggruppamento relativo alla progettazione, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023. **Il sub-raggruppamento relativo alla progettazione dovrà inoltre:**
- precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun soggetto partecipante al sub raggruppamento;
- dichiarare di impegnarsi a conformarsi alla disciplina dei raggruppamenti temporanei;
- dichiarare di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale al capogruppo del sub-raggruppamento, il quale a sua volta, conferirà mandato collettivo speciale alla mandataria del raggruppamento così costituito,

oppure attraverso

2) un progettista <u>indicato</u>, in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, co. 1, D.Lgs. 36/2023, **che sia in grado di dimostrare i requisiti progettuali richiesti dal presente bando.**

Il progettista indicato potrà essere:

2.a) un **singolo soggetto o più soggetti non raggruppati fra di loro in RTP,** scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), d), ed e), D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico concorrente dovrà comunicare il nominativo (in caso di liberi professionisti in forma singola o associata) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od altra tipologia) del progettista indicato.
Il concorrente dovrà presentare: DGUE on line generato da SINTEL del progettista indicato;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

“Modello nomina progettista”; “Scheda Progettista” debitamente compilata;

oppure

2.b) un <u>RTP</u> di cui all’art. 66, comma 1, lettera f), D. Lgs. 36/2023. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla progettazione, è comunque condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell’art. 39, comma 1 dell’Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023.

Il concorrente dovrà presentare: DGUE on line generato da SINTEL dell’RTP indicato; “Modello nomina progettista”; “Scheda Progettista” debitamente compilata. Il raggruppamento relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre:

- precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento;
- dichiarare di impegnarsi a conformarsi alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Non vi è obbligo per l'eventuale pool di progettisti indicato di costituirsi in raggruppamento, nel senso proprio del termine, né fra di loro stessi, né con il concorrente esecutore dei lavori. Ne consegue altresì che il contratto sarà stipulato esclusivamente fra questo Ente e l’operatore economico concorrente.

Il progettista indicato dovrà comunque, per giurisprudenza pacifica, essere in **possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss.,** D. Lgs. 36/2023 e dei prescritti requisiti di carattere speciale, rispettivamente tramite presentazione del **DGUE** e della **“SCHEDA PROGETTISTA” debitamente compilata**. I progettisti devono possedere i requisiti per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria come di seguito precisato.

Se invece l’operatore economico optasse per partecipare alla gara dichiarando di voler costituire un raggruppamento con il team dei progettisti (in una sorta di simil ex ATI verticale) dovrà essere indicato il giovane professionista, dovrà essere sottoscritta l’offerta da parte di tutti i soggetti costituendi il raggruppamento, e dovrà essere cointestata anche la garanzia provvisoria.

Da quanto sopra ne consegue quindi che:

- **se il team di progettisti è solo indicato [ipotesi n.2.a)]** non serve individuare il giovane professionista;
- **se invece il team di progettisti si raggruppa formalmente con il concorrente [ipotesi n. 1)] avremo un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) con un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) e la presenza del giovane professionista all’interno del raggruppamento dei professionisti è richiesta dall’ordinamento. In tal caso la partecipazione all’attività del raggruppamento temporaneo di progettisti deve tradursi nella realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto e nell’obbligo di sottoscrizione dell’offerta;**
- **se infine il team di progettisti si raggruppa formalmente tra di loro in RTP, ma senza raggrupparsi con il concorrente [ipotesi n.2.b)], è richiesta comunque la presenza del giovane professionista all’interno del raggruppamento dei professionisti.**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

PARTE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese residenti in Italia è comprovata da **attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, commi 1 e 2, dell'Allegato II.12).

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

Declaratoria	Prevalente o Scorporabile	Classifica	Scorporabili e Subappaltabili	Importo oneri della sicurezza	Importo lavori	Importo lavori compresi oneri della sicurezza	incidenza %
OG 1 - Edifici civili ed industriali	Prevalente	**IV bis**	Subappaltabile nella misura massima del 49,99% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione OG1	**€ 98.298,46**	**€ 3.427.766,25**	**€ 3.526.064,71**	**59 %**
OS 3 - Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	**II**	Qualificazione in proprio o mediante R.T.I. o subappaltabile al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA OS3	**€ 3.346,32**	**€ 385.721,36**	**€ 389.067,68**	**6,51 %**
OS 28 – Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	**I**	Qualificazione in proprio o mediante R.T.I. o subappaltabile al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA OS28	**€ 0,00**	**€ 169.624,43**	**€ 169.624,43**	**2,84 %**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	**IV**	Qualificazione in proprio o mediante R.T.I. o subappaltabile al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA OS30	**€ 6.482,45**	**€ 1.884.738,65**	**€ 1.891.221,10**	**31,65 %**
Totale				**€ 108.127,23**	**€ 5.867.850,69**	**€ 5.975.977,92**	**100,00%**

A) CATEGORIA PREVALENTE: OG 1 – Edifici civili ed industriali

In relazione alla **categoria OG 1, prevalente, a qualificazione obbligatoria**, il concorrente:

a.1) deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in OG 1, classifica IV bis.

Oppure, in relazione alla suddetta categoria OG 1 non posseduta in proprio, il concorrente dovrà:

a.2) o subappaltare, anche integralmente (cfr. art. 193, comma 3, D.Lgs. 36/2023), ad impresa in possesso di adeguata qualificazione in OG 1, classifica IV bis, con indicazione del nominativo del subappaltatore e il relativo consenso;
a.3) o costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OG 1, classifica IV bis;
a.4) o avvalersi anche integralmente di una impresa in possesso di adeguata qualificazione OG 1, classifica IV bis.

B) CATEGORIA SCORPORABILE: OS 3 – Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie

In relazione alla **categoria OS 3, classifica II, a qualificazione obbligatoria**, superiore al 10% dell'importo dei lavori e a euro 150.000, **scorporabile,** il concorrente:

b.1) deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in OS 3, classifica II.

Oppure in relazione alla suddetta categoria OS 3 non posseduta in proprio, il concorrente dovrà:

b.2) o subappaltare, anche integralmente (cfr. art. 193, comma 3, D.Lgs. 36/2023, ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA OS 3, classifica II, con indicazione del nominativo del subappaltatore e il relativo consenso;
b.3) o costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 3 classifica II;
b.4) o avvalersi anche integralmente di una impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 3 classifica II.

C) CATEGORIA SCORPORABILE: OS 28 – Impianti termici e di condizionamento

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

In relazione alla categoria **OS 28, classifica I, a qualificazione obbligatoria**, superiore al 10% dell'importo dei lavori e a euro 150.000, **scorporabile**, il concorrente:

c.1) deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in OS 28, classifica I.

Oppure in relazione alla suddetta categoria OS 28 non posseduta in proprio, il concorrente dovrà:

c.2) o subappaltare, anche integralmente (cfr. art. 193, comma 3, D.Lgs. 36/2023, ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA OS 28, classifica I, con indicazione del nominativo del subappaltatore e il relativo consenso;

c.3) o costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 28, classifica I;

c.4) o avvalersi anche integralmente di una impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 28, classifica I.

D) CATEGORIA SCORPORABILE: OS 30 -Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

In relazione alla categoria **OS 30, classifica IV, a qualificazione obbligatoria**, superiore al 10% dell'importo dei lavori e a euro 150.000, **scorporabile**, il concorrente:

d.1) deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in OS 30, classifica IV.

Oppure in relazione alla suddetta categoria OS 30 non posseduta in proprio, il concorrente dovrà:

d.2) o subappaltare, anche integralmente (cfr. art. 193, comma 3, D.Lgs. 36/2023, ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA OS 30, classifica IV, con indicazione del nominativo del subappaltatore e il relativo consenso;

d.3) o costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 30, classifica IV;

d.4) o avvalersi anche integralmente di una impresa in possesso di adeguata qualificazione OS 30, classifica IV.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

- le Società e Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS), in possesso di capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e in possesso dei requisiti previsti nei successivi paragrafi;
- gli operatori economici di cui all'art. 65, D.lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti previsti nei successivi paragrafi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o raggruppata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara.

In relazione al servizio tecnico (cd. SIA): i soggetti indicati o raggruppati incaricati del servizio tecnico (progettazione ecc.), devono essere scelti tra quelli di cui all'art. 66, d.lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e possono essere:

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo e archeologi ai sensi della L. 55/2019;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

b) società tra professionisti;

c) società di ingegneria;

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000- 5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;

g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;

i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

j) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), D. Lgs. 36/2023 **(consorzi stabili)** che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Questa stazione appaltante precisa quanto segue:

- I consorzi (di cooperative e artigiani) di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 36/2023, **sono tenuti ad indicare** per quali consorziati il consorzio concorre, nel senso che detti consorzi **hanno l'obbligo di indicare**, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono. La suddetta mancata indicazione non comporterà esclusione, ma, al contrario, **sarà oggetto di soccorso istruttorio**. L'affidamento delle prestazioni in oggetto ai propri consorziati non costituisce subappalto.

 Solo in via eccezionale il consorzio cooperativo o artigiano è legittimato ad eseguire la concessione in proprio, quando in modo sostanziale dimostra di possedere una comune struttura d'impresa alla pari del consorzio stabile. Ma si tratta di un'eccezione rispetto alla regola. Quindi solo i consorzi cooperativi ed artigiani debbono indicare in gara le consorziate esecutrici, così come prescrive il D.lgs. 36/2023, art. 67, comma 4, terzo periodo, non detenendo di regola una comune struttura di impresa.

 Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

 È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile. Si precisa che per i consorzi stabili: "Ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 67, comma 7, primo periodo, possono essere oggetto di

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio". Il consorzio stabile dovrà pertanto comprovare nella Domanda di partecipazione quali sono i requisiti maturati in proprio.

- Ai sensi degli articoli 67, co. 4, ultimo periodo e art. 68, co. 14, D.lgs. 36/2023, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara [art. 95, co. 1, lett. d) D. Lgs 36/2023], (sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali):

 - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
 - partecipazione in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), D. Lgs. 36/2023.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali possono, **entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.** A miglior precisazione ed integrazione rispetto a quanto disciplinato sul punto dal Bando tipo ANAC n.1/2023 aggiornato al D. Lgs. n. 209/2024**,** si evidenzia che il consorziato designato dal consorzio potrà concorrere anche in altra forma (cd. doppia veste) alla presente gara, fatto salvo quanto previsto al successivo punto, ossia:

"*La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del **consorziato designato** dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del D. Lgs 36/2023, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del D. Lgs 36/2023*".

Da ciò ne discende ulteriormente che:

A) Nell'ipotesi in cui questa stazione appaltante non riesca a dimostrare la sussistenza di collegamento sostanziale, **è onere dell'operatore economico dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali** (cfr. art. 67, co. 4, ultimo periodo riguardante i consorzi cooperativi, artigiani e stabili, e art. 68, co. 14, riguardante i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, del D. Lgs. 36/2023);

B) Nel caso questa stazione appaltante accerti la sussistenza di quanto sopra, ossia del

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

collegamento sostanziale, provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

In ogni caso, per evitare l'esclusione, anche se non è rilevabile la fattispecie del cd. collegamento sostanziale, occorre che l'operatore economico dimostri sempre e comunque che "la circostanza":

1) **non ha** influito **sulla gara;**
2) **né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

- Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Ad integrazione rispetto a quanto disciplinato sul punto dal Bando tipo ANAC n.1/2023 aggiornato al D. Lgs. n. 209/2024, si precisa che il Consiglio di Stato, V, n. 8289/2025, ha statuito che la disciplina prevista per i consorzi ordinari, al pari di quella per i RTI, è potenzialmente estesa, in quanto compatibile, alla forma aggregativa delle reti d'impresa. In particolare:
 a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 b) b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare Domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 c) c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento.

- Ad un **raggruppamento temporaneo** può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
- L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettata ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nei paragrafi successivi:

a) **requisiti generali** di cui agli articoli 94 ss. del D.lgs. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
b) **requisiti di idoneità professionale per i lavori** di cui all'art. 100, comma 3 e all'Allegato II.12, del D.lgs. 36/2023;
c) **requisiti speciali di qualificazione per i lavori,** di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023 costituiti dal possesso di attestazione SOA, in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai lavori da assumere e della certificazione del sistema di qualità aziendale (con esclusione delle classifiche I e II);
d) **requisiti di idoneità professionale per i servizi di ingegneria e architettura;**
e) **requisiti speciali di qualificazione previsti per i servizi di ingegneria e architettura;**
f) requisiti del concessionario di cui all'art. 33, dell'Allegato II.12, D.lgs. 36/2023 (cfr. Parere MIT n. 3923/2025 e art. 4, co. 11, D.L.gs. 38/2021).

5.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Si precisa che il possesso dei requisiti generali ai fini dell'affidamento della concessione deve essere posseduta dalla compagine nel suo complesso e quindi anche da chi comporrà definitivamente la figura del concessionario.
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, sia per il promotore, sia per le imprese esecutrici dei lavori, sia per i soggetti affidatari di servizi di ingegneria e architettura di cui all' **art. 66, D.lgs. 36/2023, nonché, in relazione a quest'ultimi, di quelli stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12, del D.lgs. 36/2023**.
Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi cooperativi e artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 36/2023, **i requisiti** di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio** e dalle **consorziate indicate quali esecutrici.**
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66, co. 2, lett. d), D.lgs. 36/2023, **i requisiti d**i cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici** e dalle **consorziate che prestano i requisiti** (si veda art. 67, co. 3, primo periodo, D.lgs. 36/2023).
I requisiti generali devono inoltre essere posseduti anche dal progettista indicato/associato e dall'esecutore dei lavori.
L' operatore economico è escluso dalla partecipazione alla presente procedura per i motivi di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché all'Allegato II.10 del D.lgs. 36/2023, riportati nel **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**, quali motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

5.2. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione **si è verificata prima della presentazione dell'offerta** (cfr. D.lgs. 36/2023, art. 96, comma 3), l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6, dell'art. 96, attraverso una **descrizione delle stesse;**
- comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione **si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96, D.lgs. 36/2023, dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (comma 7 dell'articolo 96, D.lgs. 36/2023).
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (cd. divieto di *pantouflage).*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere**, a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

PARTE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1. CONCORRENTE SINGOLO

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.
All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 (cfr. art.100, secondo capoverso, D.Lgs. 36/2023)**.**

6.1.2. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane deve essere posseduto:**

- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett.a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13, D.Lgs. 36/2023.

6.1.3. CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** deve essere posseduto dal **consorzio e dai consorziati indicati come esecutori**.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è **comprovata da attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.lgs. 36/2023 e art. 1, commi 1 e 2, dell'Allegato II.12).
Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12, D.lgs. 36/2023, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, D.lgs. 36/2023.

6.2.1. CONCORRENTE SINGOLO

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è **comprovata da attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA (cfr. art. 100, co. 4, D.lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell'Allegato II.12).
Si ricorda, come regola generale, che il **concorrente singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. **I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente** (cfr. Allegato II.12, art. 30, comma 1, D.lgs. 36/2023).
Ne consegue che l'importo di una **scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente.**

6.2.2. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è **comprovata da attestazione di certificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell'Allegato II.12).
Si richiama l'attenzione sull'art. 68, co. 2, D.lgs. 36/2023, in base al quale "*In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle".

In caso di partecipazione di **Rti/consorzi ordinari di concorrenti, GEIE,** le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 30, co. 2, Allegato II.12, D.lgs. 36/2023).

Dal combinato disposto delle norme richiamate ne discende il principio di corrispondenza sostanziale tra l'assunta quota di esecuzione, da dichiararsi in sede di partecipazione, e la quota di qualificazione posseduta.

Ne consegue che, in sede di offerta, devono essere **specificate le categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'**impegno di questi a realizzarle**; ciò significa che l'operatore economico dovrà presentare anche una **dichiarazione con la quale si impegni ad eseguire i lavori indicati in sede di offerta**.

Difatti, in caso di partecipazione di ATI o consorzi ordinari di concorrenti, pur essendo ammesso alla gara il raggruppamento o consorzio i cui soggetti raggruppati o consorziati **posseggano complessivamente** i requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, **è comunque necessario che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare** ai sensi del comma 2 dell'art. 68 (cfr. art. 68 commi 2 e 11, D. Lgs. 36/2023).

Ciò significa che **ogni raggruppata o consorziata deve possedere attestazione di qualificazione SOA almeno pari al valore dei lavori assunti.**

Si ricorda che i raggruppamenti temporanei di impresa possono presentare offerta **sulla base del (solo) mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato quale mandatario.**

NOTA BENE: L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro **responsabilità solidale** nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori (in linea con la novità del superamento delle ATI orizzontali e verticali), ciò comporta che non ricorrendo più gli istituti del raggruppamento orizzontale e verticale, è consentita la presentazione di un'offerta sula base del solo mandato collettivo, comportando la responsabilità solidale dei partecipanti (cfr. Relazione illustrativa al D.lgs. 36/2023, pag. 107).

6.2.3. – CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Nei **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), e c), D.lgs. 36/2023, (consorzi di cooperative e artigiani), si qualifica il consorzio.** Questi consorzi utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), D.lgs. 36/2023, **(consorzi stabili),** i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Per questa tipologia di consorzi si precisa che sono le SOA ad operare la verifica dell'effettiva sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

bando di gara.
I **consorzi stabili** devono indicare, in sede di offerta, se si qualificano:

- in proprio;

oppure

- tramite la qualificazione di una consorziata designata esecutrice.

Se il consorzi**o esegue i lavori con la propria struttura**, il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate.
Se il **consorzio invece indica delle consorziate esecutrici**, queste ultime non possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrare il possesso in proprio, anche mediante l'avvalimento.
Ogni consorziata:

- **sia esecutrice**
- **sia che presti i requisiti**

deve essere in possesso dei **requisiti generali.**
La consorziata esecutrice può partecipare alla stessa gara a cui partecipa il consorzio, purché quel **requisito di qualificazione non sia usato dal consorzio stesso per quella stessa gara** e purché, sulla base di rilevanti indizi, **non sia acclarata l'ipotesi di collegamento** e non sia dimostrato che le offerte promanano da un **unico centro decisionale.**
Si precisa che, teoricamente, non sarebbe necessaria l'indicazione delle consorziate non esecutrici, ma siccome tutti, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici, sia le consorziate non esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti generali, **il consorzio dovrà indicare, in sede di gara, sia le consorziate esecutrici sia le consorziate che pur non essendo esecutrici gli prestano i requisiti di qualificazione,** al fine di verificare il possesso dei requisiti generali in capo ad ognuno di loro. Si veda con riferimento all'art. **67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023** che *"Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti*".
Tale disposizione impone a questa stazione appaltante di far dichiarare il possesso dei requisiti generali anche alle consorziate non esecutrici.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, D.Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, D.Lgs. 36/2023, al fine di decidere sull'esclusione.

PARTE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE

Le prestazioni inerenti alla **progettazione esecutiva e ai servizi tecnici in generale** devono essere

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

espletate dai **soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) f) e g)**, D.Lgs. 36/2023, in possesso sia dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95, D.Lgs. 36/2023, sia dei seguenti requisiti speciali:

6.3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI
a) Requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12, D.lgs. 36/2023 [artt. da 34 a 39], ovvero:

A.1) Requisiti dei professionisti singoli o associati

Il soggetto, singolo o associato, **incaricato del servizio di progettazione,** dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'**art 34**, **Allegato II.12, parte V, D.Lgs. 36/2023**, ossia:

1) laurea in ingegneria o architettura, magistrale (quinquennale)
2) abitazione all'esercizio della professione
3) iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale

A.2.) Requisiti delle società' di professionisti, società' di ingegneria, di altri soggetti abilitati ai servizi di ingegneria e architettura, dei consorzi stabili di società' di professionisti e di società' di ingegneria e dei Geie (per tutte le tipologie di società e per i consorzi associati o indicati).
I soggetti ricompresi nelle categorie sottoindicate devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati rispettivamente agli **articoli 35, 36, 37, 38 e 39, Allegato II.12, parte V, D.lgs. 36/2023** (ex D.M. 2 dicembre 2016 n. 263), a seconda della propria tipologia, ossia: (**DA DICHIARARE NELLA "SCHEDA PROGETTISTA")**:

TIPOLOGIA DI CONCORRENTE	**POSSESSO REQUISITI**
- società di professionisti,	Articolo 35, Allegato II.12, parte V, D.lgs. 36/2023
- società di ingegneria	Articolo 36, Allegato II.12, parte V, D.lgs. 36/2023
- altri soggetti abilitati in forza del diritto internazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura	Articolo 37, Allegato II.12, parte V, D.lgs. 36/2023
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE	Articolo 38, Allegato II.12, parte V, D.lgs. 36/2023
- Raggruppamenti temporanei	Articolo 39, Allegato II.12, parte V, D.lgs. 36/2023

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

A.3) Persone giuridiche (società e per i consorzi associati o indicati):
Per tutte le persone giuridiche di seguito elencate è richiesta, **inoltre, ISCRIZIONE ALLA CCIAA** (**DA DICHIARARE NELLA "SCHEDA PROGETTISTA"),** come di seguito meglio specificato:

PERSONE GIURIDICHE	**POSSESSO DEI REQUISITI**
- società di professionisti	**ISCRIZIONE ALLA CCIAA** o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, **per attività inerenti all'oggetto dell'affidamento** (art. 100, co. 3, D.Lgs. 36/2023; per gli operatori di altri stati membri e Allegato II.11)
- società di ingegneria,	
- altri soggetti abilitati in forza del diritto internazionale a offrire sul mercato servizi si ingegneria e architettura	
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6	
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi» e assimilabili alle figure di società di professionisti e società di ingegneria	
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE	

B - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE

Il gruppo di lavoro (sia esso formato da professionisti singoli o associati o raggruppati, sia esso costituito in società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di GEIE) **incaricato dello svolgimento del presente servizio tecnico, dovrà essere composto dai seguenti professionisti:**
- LAUREATI
- ABILITATI
- ISCRITTI negli appositi ALBI PROFESSIONALI, ovvero:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FIGURE PROFESSIONALI	REQUISITI PROFESSIONALI
-Progetto architettonico	- possesso di laurea in ingegneria/architettura - abilitazione all'esercizio della professione -iscrizione al momento della partecipazione, al relativo albo professionale ingegneri o architetti;
-progetto delle strutture	- possesso di laurea in architettura/ingegneria - abilitazione all'esercizio della professione -iscrizione al momento della partecipazione, al relativo albo professionale;
-progetto impianti elettrici	possesso di laurea in ingegneria o diploma di perito industriale -abilitazione all'esercizio della professione -iscrizione al momento della partecipazione, al relativo albo professionale ingegneri/architetti
- progetto impianti meccanici	-possesso di laurea in ingegneria o diploma di perito industriale -abilitazione all'esercizio della professione -iscrizione al momento della partecipazione, al relativo albo professionale ingegneri/architetti
- progetto prevenzione incendi	-iscrizione apposito elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, D.lgs. 139/2006 e ss.mm.
Redazione della documentazione CAM	Esperienza in tematiche ambientali e climatiche

Si richiedono in particolare i seguenti requisiti di idoneità:

a) per il professionista che espleta l'incarico di progettazione esecutiva: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;

b) per il professionista antincendio iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come professionista antincendio.

N.B. È possibile che tutte le professionalità del gruppo di lavoro coincidano nel medesimo

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni, iscrizioni agli elenchi e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti dell'ente concedente.

I professionisti devono essere nominativamente indicati dal concorrente sia in caso di progettista interno o progettista raggruppato o progettista indicato, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa ovvero, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, i Raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

E' consentito, mediante attivazione del procedimento di **soccorso istruttorio,** per giurisprudenza e in osservanza dei principi euro unitari, nel caso in cui l'operatore economico concorrente abbia scelto di avvalersi di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) indicato per la progettazione, al cui interno uno dei soggetti raggruppati risulti privo della qualificazione, l'estromissione e la sostituzione, in corso di gara, del componente del raggruppamento che non abbia i requisiti di partecipazione, alla stessa stregua dell'operatore economico concorrente plurisoggettivo, con l'unico limite della immodificabilità sostanziale dell'offerta.

Analogamente, applicando i suddetti principi giurisprudenziali, si ammette la sostituzione del progettista indicato purché non si verifichi una modifica sostanziale dell'offerta.

Il concorrente **non stabilito in Italia ma in altro Stato membro** o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, D. Lgs. 36/2023, presenta:

- iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3. (**DA DICHIARARE NEL DGUE NELLA SEZIONE A**: **IDONEITÀ).**

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

SI PRECISA altresì che in caso di **consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lett. g),** i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95, D.Lgs. 36/2023, sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

SI PRECISA infine che, con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 3, ossia **iscrizione alla CCIAA (solo in caso di persona giuridica)**, **il possesso del suddetto requisito di idoneità professionale per i raggruppamenti e figure assimilate non è frazionabile**; quindi, deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

In caso di **consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lett. g*),*** l'**iscrizione iscrizione alla CCIAA** deve essere posseduto dal consorziato esecutore, oltre che dal consorzio stesso (cfr. art. 67, co. 3, D.lgs. 36/2023).

In caso di professionista persona fisica, non potendo essere iscritto alla CCIAA, dovrà al contrario, essere solamente ISCRITTO PRESSO I COMPETENTI ORDINI PROFESSIONALI, ex art.100, co. 3,
primo periodo, D.lgs. 36/2023.

6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi, categorie di lavori e ID opere, a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali DM 17.06.2016 Tavola Z-1, per un importo globale, per ogni classe e categoria e ID opere, **pari a 1 (una) volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e ID.

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi, da indicare nella "Scheda progettista"

Categoria Id delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi analoghi eseguiti
Edilizia: E .12	I/d	€ 2.498.558,63	€ 2.498.558,63
Strutture: S. 03	I/g	€ 929.207,62	€ 929.207,62
Impianti: IA. 01	III/a	€ 385.721,36	€ 385.721,36
Impianti: IA. 02	III/b	€ 169.624,43	€ 169.624,43
Impianti: IA. 03	III/c	€ 1.884.738,65	€ 1.884.738,65

In merito al possesso del requisito suddetto si precisa che **quando il bando richiede a titolo di**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

esperienza, come nel caso di specie, **l'effettuazione di un determinato importo di servizi analoghi, è necessario che la relativa attestazione (rilasciata da parte dell'Autorità munita del potere di verificare la regolare esecuzione e da presentare solo in caso di aggiudicazione) riguardi l'avvenuta regolare esecuzione nella loro interezza, coincidendo tale circostanza con l'esatto adempimento del contratto e, quindi, con la verifica di regolarità che presuppone il loro compimento** (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6135/2017; T.A.R. Lazio, n. 9793/2019; TAR Campania Napoli, I, n.1151/2020).

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 143/2013, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere. Tale criterio è confermato dall'art. 8, D.M. 143/2013, in forza del quale *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*"; al fine di meglio chiarire i contenuti dell'art. 8, D.M. 143/2013, si veda determinazione ANAC 4/2015, punto 4, "*Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione AVCP n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare" (già richiamata dalle linee guida n. 1" Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria").*

PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

a) nel caso di RTP associato, di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), D. Lgs. 36/2023, si distingue tra:

- **RTP di tipo ex orizzontale,** il requisito della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto

cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso.

In ogni caso, resta comunque fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di **apportare una quota-parte, ancorché minima, di tale requisito**, presentando uno o più servizi in una o più categorie/ID di progettazione oggetto della presente procedura;

- **RTP di tipo ex verticale, ciascun componente deve possedere il requisito che intenda assumere con riferimento ad uno o più servizi in una o più categorie/ID di progettazione.**

Quindi ricapitolando per il team dei progettisti, ne consegue che:

1. Dove sussiste un RTP che si suddivide una stessa tipologia prestazionale ("ID. Opere") omogenea, e quindi la suddivisione stessa assume carattere per così dire "orizzontale", mutuando tale espressione dagli ex raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, ogni singolo progettista è sufficiente che possegga una percentuale "libera" del requisito in questione, purché già in sede di gara risulti che tutti i progettisti (per la stessa "ID. Opere") posseggano cumulativamente il 100% del requisito, da dimostrare attraverso uno o più servizi espletati in una o più categorie/ID di progettazione oggetto di gara. Non sono ammesse percentuali di possesso del requisito pari allo

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

zero all'interno del team di progettisti. Va da sé che in caso di progettista singolo, egli stesso deve essere in possesso del requisito al 100%.
Tale specificazione va resa nel modello "SCHEDA PROGETTISTA".
2. Laddove sussista invece un RTP che si suddivide più tipologie prestazionali diverse tra loro, eterogenee, e quindi la suddivisione stessa assume carattere per così dire "verticale", mutuando tale espressione dagli ex raggruppamenti temporanei di tipo verticale, occorre che ogni progettista sia in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale che intenda assumere, e in relazione ad esso, indichi nel modello "SCHEDA PROGETTISTA", quale tipologia prestazionale ha svolto, al fine di potersi preventivamente verificare la relativa idoneità tecnico-progettuale.

All'interno di ogni singola tipologia prestazionale sarà poi possibile una ulteriore suddivisione della medesima prestazione omogenea in "orizzontale", all'interno quindi del primario gruppo "verticale". **Resta fermo il principio che ogni progettista debba essere qualificato per la prestazione che si impegna ad eseguire interamente se singolo, o in percentuale se associato, sempre dimostrando i requisiti progettuali.**

b) nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la progettazione devono essere posseduti dal consorzio stabile.

I requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II. 12, D. Lgs. 36/2023, devono essere posseduti dai singoli consorziati (art. 38, comma 1, Parte V, del citato allegato).

c) per le associazioni di professionisti, dai professionisti singoli o associati secondo quanto indicato all'art. 34, Parte V, dell'Allegato II. 12, D. Lgs. 36/2023.

L'ANAC ritiene "*ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un **libero professionista**, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, **mediante le attività dallo stesso svolte**, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, **quale socio di una società di ingegneria,** a condizione che **il professionista medesimo fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte***" (ANAC, delibera 15 maggio 2019, n. 416; Delibera ANAC n. 290/1 aprile 2020).
La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle attività svolte, rilasciata da committenti pubblici o privati affidatarie del servizio.
In ordine ai servizi svolti, si precisa che:

- il "mezzo di prova", per l'aggiudicatario, al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa, è dato da un *certificato pubblicistico* ovvero rilasciato da un *privato*; in relazione al secondo caso, qualora non si sia in grado di produrre il certificato sottoscritto dal privato stesso, occorrerà l'esibizione di copia del contratto con allegate fatture quietanziate (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2015, n. 692). Ne consegue che i servizi svolti e comprovati attraverso l'idonea documentazione predetta devono precisare, per ciascun servizio, le "ID. Opere", le classi e categorie delle opere cui si riferiscono i servizi, l'importo delle opere, l'importo e la tipologia dei servizi e l'avvenuta esecuzione degli

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

stessi. In caso di richiesta di comprova il concorrente deve essere in grado di fornire tempestivamente la documentazione richiesta completa di tutte le informazioni per verificare il possesso dei requisiti;

- il periodo temporale preso in considerazione si intende naturale e consecutivo, a ritroso, a decorrere dalla pubblicazione del bando; deve quindi trattarsi di servizi iniziati ed ultimati nel periodo considerato antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero della parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di esecuzione iniziata in epoca precedente, ovvero della sola parte eseguita nel caso di esecuzione ancora in corso; il *dies a quo* ed il *dies ad quem* di avvenuta esecuzione dovranno pertanto essere puntualmente indicati;
- qualora un servizio sia stato eseguito all'interno di un raggruppamento, sarà computata la quota eseguita, che dovrà pertanto espressamente risultare dal documento.

PARTE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DEL CONCESSIONARIO

6.5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Per le società:** Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura (gestione impianti sportivi).
- **Per le società ed associazioni sportive:** Affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) di riferimento o a una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) operanti a livello nazionale riconosciti dal CONI, nonché *(per le società / associazioni dilettantistiche)* al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- **Per le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) o gli Enti di Promozione Sportiva (EPS):** Riconoscimento dal CONI.
- **Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:** iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

6.6. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 33 dell'All. II.12 del D.lgs. 36/2023, il promotore e i soggetti che intendono partecipare, **se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa** devono, secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, D. Lgs 36/2023 e dall'articolo 18, comma 11, Allegato II.12, essere qualificati con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei **seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:**

a) **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento (ossia 10% di € 7.530.318,59 = **€ 753.031,86**);

b) **capitale sociale** non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (ossia

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

5% di € 7.530.318,59 = **€ 376.515,93**). Il presente requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto;

c) **svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini** a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento (ossia 5% di € 7.530.318,59 = **€ 376.515,93).**

d) **svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine** a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento (ossia 2% di € 7.530.318,59 = **€ 150.606,37**).

Si precisa che per "**servizi affini**" a quello previsto dall'intervento si intendono servizi aventi ad oggetto cumulativamente la gestione della disciplina sportiva calcistica e di servizi connessi quali, ad esempio:

- organizzazione e gestione eventi sportivi,
- gestione pubblicità, sponsorizzazioni e marketing,
- servizio di bigliettazione,
- servizio di guardiania,
- servizio di manutenzione,
- servizio di pulizia.

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), in misura pari a 1,5 volte il valore ivi previsto, ossia almeno pari a:

- per la lettera a): **€ 1.129.547,79;**
- per la lettera b): **€ 564.773,90**.

Se il concessionario **non esegue direttamente i lavori** oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle **lettere a), b), c) e d)**.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un **raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio**, i requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una **percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).**

7. AVVALIMENTO

7.1. AVVALIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (articolo 104, D. Lgs 36/2023 e art. 26, Allegato II.12)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario per la partecipazione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

alla presente procedura, il concorrente potrà dunque avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, per tutta la durata dell'affidamento, che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
Ai sensi dell'art. 104, comma 4, primo periodo e art. 26, comma 1, Allegato II.12, nel contratto di avvalimento, allegato in originale o copia autentica alla Domanda di partecipazione, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad:

a) acquisire un requisito di partecipazione **(avvalimento cd. operativo**): in questo caso allega al contratto di avvalimento attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria;
b) o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità **(avvalimento cd. premiale).** Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse strumentali e umane e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario (in caso di avvalimento cd. Operativo);
d) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale, dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 100, in relazione all'iscrizione alla CCIAA o nel registro provinciale delle commissioni provinciali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'affidamento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, **nonché le dichiarazioni dell'ausiliario**.
In caso di avvalimento premiale non è consentito che alla medesima gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi.
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
In caso di avvalimento con indicazione di **consorzio stabile** quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7, D. Lgs. 36/2023, potranno essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i requisiti maturati in proprio.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato **prima del termine di presentazione dell'offerta** e che tale circostanza **sia comprovabile con data certa.**

Non è sanabile la mancata indicazione delle **risorse** messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.
L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7.2. AVVALIMENTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Si ricorda che secondo il principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria del 9 luglio 2020 n. 13, **il progettista indicato** deve essere qualificato come "*professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo*" e non può essere assimilato né al concorrente né all'operatore economico, ancorché inteso nell'accezione più ampia (Corte di Giustizia CE, sezione X, 11 giugno 2020, C- 219/19 Parsec). Di conseguenza, **il progettista "indicato" non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento** in quanto riservato all'operatore economico in senso tecnico; il professionista indicato deve pertanto possedere in proprio i requisiti richiesti per l'esecuzione della prestazione professionale e, in caso di carenza, non può far leva sui requisiti di un altro professionista, peraltro "*non avendo molto senso indicare un professionista sprovvisto dei requisiti, dato il carattere normalmente fiduciario del rapporto tra il committente e il professionista stesso. Ciò è tanto più necessario per il procedimento dell'evidenza pubblica, nel quale occorre garantire*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

l'amministrazione circa l'affidabilità dell'appaltatore nella sua struttura complessiva anche in vista dell'esecuzione dell'opera progettata" (cfr. anche TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 20 marzo 2023, n. 703).

Il concorrente esecutore dei lavori che abbia dichiarato di **associare il progettista** (o il *team*), non può comprovare la capacità tecnico-organizzativa del servizio di progettazione attraverso l'istituto dell'avvalimento, inserendo il progettista o il team di progettazione come ausiliario, in quanto ciò presupporrebbe che egli stesso (esecutore dei lavori) esegua in proprio il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria utilizzando le risorse tecniche del progettista stesso. Questo non è proprio ammesso, in quanto (come da certificato camerale) l'esecutore di lavori non avrebbe l'idoneità minima *naturale* di essere operatore del settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Solo in caso di attestazione SOA estesa alla progettazione egli è operatore anche del settore diverso dai lavori. Il progettista, quale soggetto meramente indicato all'esecuzione del servizio, che non è né mandante dell'esecutore dei lavori, né suo ausiliario in senso tecnico-giuridico, deve avere una qualificazione economico-tecnica che può dimostrare in proprio. Quindi, è del tutto impossibile che abbia a verificarsi un avvalimento "a cascata" (da parte dell'esecutore lavori nei confronti del progettista, e da parte di quest'ultimo nei confronti di un altro progettista), peraltro non ammesso nel presene disciplinare per le motivazioni sopra riportate.

7.3. AVVALIMENTO DI GARANZIA

Si precisa che l'avvalimento di garanzia, benché non previsto dall'art. 104 del vigente codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), rinviene il proprio fondamento normativo nella Direttiva appalti n. 2014/24/UE (di cui anche il D.lgs. n. 36/2023 è attuativo), sotto la voce di "contratto di affidamento" (TAR Genova, n. 462/2024). Pertanto, la possibilità dell'operatore economico di porre in essere un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti, è tuttora ammessa in forza dell'applicazione diretta delle suddette disposizioni autoesecutive. Si precisa altresì che questo ente concedente ai fini del *favor partecipationis* aderisce all'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale l'impresa ausiliaria, in chiave di avvalimento di garanzia, **non debba essere gravata della dichiarazione** in ordine al possesso dei requisiti "di ordine speciale" di cui all'art. 100, comma 1, lett. a), D. Lgs. 36/2023, tra cui si colloca il requisito dell'"idoneità professionale", in quanto detta norma si intende espressamente riferita all'avvalimento tecnico-operativo, non potendo essere estesa, sulla base dell'argomento letterale, all'avvalimento di garanzia, non disciplinato dall'art. 104 D. Lgs. 36/2023. In secondo luogo, assolvendo l'impresa ausiliaria al solo scopo di garantire la stabilità economica dell'impresa ausiliata, alla prima non può essere richiesto, essendo essa estranea alla materiale esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, alcuna idoneità professionale di tal fatta (cfr. TAR Lazio, II-bis, n, 4997/2025).

8. SUBAPPALTO

Si precisa che ai sensi dell'art. 188, comma 1, D. Lgs. 36/2023 il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicato nel presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Ai sensi dell'art. 119, co. 17 del D.lgs. 36/2023, è ammesso il subappalto a cascata.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
N.B. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il promotore e gli operatori economici interessati, dichiarandolo in sede di gara, possono impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 193, comma 10, D. Lgs. 36/2023, ultimo capoverso, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **1%** dell'importo del valore complessivo della procedura, ossia pari ad **€ 304.363,09** (1% di € 30.436.309,00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.
Si precisa che l'importo della cauzione è stato ridotto del 50%, portandolo dal 2% all'1%, per non renderlo sproporzionato rispetto alla prestazione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 36/2023.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione, ovvero:

a) **La cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici (PagoPa) previsti dall'ordinamento vigente, effettuato presso la Tesoreria comunale presso il conto: **IT14 G 05034 33860 000000002092.**

La quietanza dovrà riportare, quale causale, il nominativo dell'operatore economico che l'ha effettuata e la dicitura "GARANZIA PROVVISORIA per la gara telematica indetta dal Comune di Settimo Milanese relativa a: "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 38/2021 E DELL'ART. 193 D.LGS. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BATTISTA RE", SITO NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) IN VIA STRADASCIA".

b) **La fideiussione** può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all' art. 106, D.lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'affidamento e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.lgs. 36/2023, al solo consorzio. A tal fine, si precisa che la spendita del nomen di ogni soggetto serve solo per il raggruppamento costituendo. Quanto al consorzio ordinario, esso sussiste già come figura civilisticamente costituita e quindi è sufficiente che si spenda il suo nomen (come se si trattasse di un raggruppamento già costituito).
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta. Si precisa che il decorso del termine di efficacia della cauzione provvisoria non determina la caducazione/decadenza delle offerte economiche delle imprese partecipanti (cfr.TAR, Campania, Napoli, V, n. 4355/2022);
e) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), D.lgs. 36/2023 solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) D.lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di **micro, piccole e medie imprese** e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti **esclusivamente** da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non è cumulabile** con quella indicata alla lett. a).

c) [*Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche*]:

Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

d) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato ii.13 del codice degli appalti. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, **il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute** qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

10. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO (cfr. art. 92, comma 1, D.lgs. 36/2023)

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio, ne consegue che l'Ente concedente non rilascerà alcun attestato di presa visione dei luoghi da inserire nella documentazione amministrativa.
Il sopralluogo potrà essere effettuato facoltativamente da parte dei soggetti interessati contattando l'Amministrazione, tramite richiesta sulla PAD, che si renderà disponibile a consentirlo su appuntamento.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00** (Euro cinquecentosessanta/00), calcolato sull'importo complessivo stimato della concessione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 16:00 del giorno 16 dicembre 2026,** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Sintel, accessibile all'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ ed inserire la documentazione richiesta dal presente disciplinare.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.
Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **150 MB** per singolo file.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.**

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate ai precedenti articoli, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

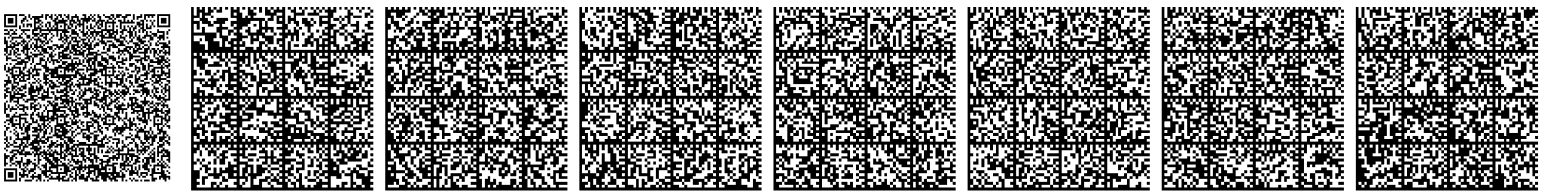
L'OFFERTA è composta da:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B) OFFERTA TECNICA
C) OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella piattaforma telematica Sintel.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, potrà essere richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/



o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.
A tal fine si precisa che quanto sopra disciplinato si riferisce alla declinazione del principio di cui al D.lgs. 36/2023, art. 101, comma 4, ovvero del soccorso c.d. correttivo.
L'operatore economico per partecipare alla presente gara, utilizza la piattaforma telematica Sintel per compilare gli atti ivi presenti richiesti dalla stazione appaltante (cfr. art. 91, D.lgs. 36/2023).

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO art. 101, D.lgs. 36/2023

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la Domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della Domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
A titolo esemplificativo**, si chiarisce che sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria. A tal fine si precisa che il soccorso istruttorio c.d. integrativo-completivo [ex art. 101, comma 1, lett. a), D.lgs. 36/2023] consente il recupero delle carenze della documentazione amministrativa, con conseguente possibilità di sanare "la mancata presentazione della garanzia provvisoria" seppur mediante la presentazione di documenti aventi data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte; il soccorso istruttorio c.d. sanante [ex comma 1, lett. b) permette invece di rimediare a inesattezze o

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

irregolarità della stessa documentazione amministrativa, con il solo limite dell'irrecuperabilità della documentazione di incerta imputazione soggettiva] (cfr. TAR, Veneto, I n. 769/2025; TAR Puglia, Lecce, II, n. 1013/2025; TAR Calabria, Catanzaro, I, n. 284/2025; TAR, Basilicata, I, n. 438/2023);

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa. A tal fine, questa stazione appaltante precisa che, in presenza del tuttora persistente contrasto giurisprudenziale in materia, in attesa di una eventuale pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato oppure di una prevalenza schiacciante di orientamento in ordine alla soccorribilità o meno in merito al difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, questa stazione appaltante, in virtù dei principi di risultato e di fiducia (artt. 1 e 2, D.lgs. 36/2023) ritiene, condividendo l'orientamento espresso da ANAC, soccorribile tale difetto;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del presente Disciplinare di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. A tal fine, questa stazione appaltante precisa che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di presentazione della domanda) non è sanabile e determina l'esclusione dalla procedura di gara. (…) In definitiva, "la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta" (Cons. Stato, VI, n. 1308/2022). Ulteriore corollario di quanto sopra affermato è che il c.d. soccorso sanante ex art. 101, comma 1, lett. b), come disciplinato nel nuovo codice dei contratti, consente in termini qualitativi di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, chiedendo agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette, purché si tratti di requisiti preesistenti alla data di scadenza delle offerte; ciò in virtù di una direttiva antiformalistica che deve guidare l'azione dei soggetti pubblici e di quelli ad essi equiparati, evitando, nei limiti del possibile, che le formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in un disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e del risultato dell'azione amministrativa (TAR Campania, Napoli, II, n. 855/2025). Da ciò ne discende la soccorribilità delle irregolarità della documentazione depositata o di vera e propria omissione documentale, in quanto "*non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, il concorrente produca*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

documentazione insufficiente o incompleta o errata, inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione" (TAR Campania, Napoli, II, n. 885/2025; il soccorso istruttorio, nel caso di specie disciplinato, non viola il principio della *par condicio* tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare correttamente l'esistenza di circostanze preesistenti senza perciò attribuire alcun vantaggio competitivo (TAR Umbria, I, n. 513/2023);

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Richiamando la sent. Cons. Stato, V, n. 7870/2023, sotto un profilo funzionale, si distingue tra:

a) soccorso integrativo o completivo [comma 1, lett. a) dell'art.101 D.lgs. 36/2023], che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di *carenze* della c.d. documentazione *amministrativa* necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente all'offerta, sia sotto il profilo *tecnico* che sotto il profilo *economico*);

b) soccorso sanante [comma 1, lett. b) dell'art.101 D.lgs. 36/2023], che consente, in termini *qualitativi*, di *rimediare* ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili).

Non sono pertanto sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;

c) soccorso istruttorio in senso stretto [comma 3, dell'art.101 D.lgs. 36/2023], che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di **soccorso c.d. *procedimentale*** – abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare ***chiarimenti* o *spiegazioni*** sui *contenuti* dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica;

d) soccorso correttivo [comma 4, dell'art.101 D.lgs. 36/2023], che prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante, abilitando **direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto**, fermo il duplice limite *formale d*el rispetto dell'anonimato e *sostanziale* della immodificabilità contenutistica.

Questa tipologia di soccorso abilita quindi direttamente l'operatore economico alla rettifica, fino al giorno di apertura delle offerte, di un proprio errore materiale in cui sia incorso nella elaborazione dell'offerta, quale ad esempio una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica. La richiesta di rettifica deve essere avanzata con le stesse modalità previste per la presentazione della Domanda di partecipazione e può avvenire anche oltre il termine di presentazione dell'offerta fino al giorno di apertura delle offerte, fermo però il limite dell'anonimato e della immodificabilità del contenuto dell'offerta, sia nel senso di presentazione di una nuova offerta sia nel senso di modifica sostanziale dell'offerta stessa.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Modello Domanda di partecipazione;
- eventuale procura;
- DGUE compilabile on line sulla piattaforma telematica a cura del promotore / concorrente / ausiliaria / consorziata / mandataria / mandante / progettista indicato / subappaltatore dei lavori;
- Modello tracciabilità;
- Modello titolare effettivo;
- Modello nomina progettista;
- Scheda progettista;
- Modello dichiarazione consenso subappaltatore e possesso requisiti;
- Modello dichiarazione società di scopo;
- Garanzia provvisoria;
- Documentazione per i soggetti associati;
- Documentazione in caso di avvalimento;
- Ricevuta avvenuto pagamento contributo ANAC.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto da questa stazione appaltante denominato **"Modello Domanda di partecipazione".** Il documento va quindi **sottoscritto digitalmente** e caricato nell'apposito spazio sulla Piattaforma Sintel.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), D.lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), D. Lgs. 36/2023, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6, D. Lgs. 36/2023, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, D. Lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, D. Lgs. 36/2023, e detti fatti o provvedimenti non risultino nel Casellario informatico ANAC (*se del caso: nel FVOE*), il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b), D. Lgs. 36/2023, rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, D. Lgs. 36/2023, **ivi incluso l'amministratore di fatto,** ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);

oppure

- **di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta) **e, in tal caso, allega la documentazione** che dimostra che la suddetta circostanza **non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL indicato da questa stazione appaltante;

oppure

- di applicare, in caso di aggiudicazione, altro CCNL equivalente;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla Stazione Appaltante con la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 29/3/2022 e successivamente modificato con delibera n. 5 del 16/1/2024 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; Il Codice di Comportamento è pubblicato sul sito comunale www.comune.settimomilanese.mi.it sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali.
- di accettare il **Patto di integrità** approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 25/3/2026 - PIAO 2026-2028 – sezione 2.3 anticorruzione;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di stipulazione contrattuale, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D. Lgs. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La Domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), D. Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. A tal fine, questa stazione appaltante precisa che non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. Nel caso in cui sia presentata una copia semplice della procura, detta irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio.

La Domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento **dell'imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24 (**cod. tributo 1552**), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa, il concorrente può acquistare la **marca da bollo da euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e **allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf.** Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni (cfr. per le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, allegato B e al D.lgs. 117/17, art. 82).

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2. DGUE

Il concorrente, le eventuali imprese ausiliarie, le eventuali cooptate e le eventuali imprese consorziate indicate come esecutrici, o in caso di consorzi stabili, anche le consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate come esecutrici), nonché i progettisti indicati e i subappaltatori dei lavori (cfr. art 193, comma 3, Codice) dovranno compilare il **DGUE on line** tramite la piattaforma seguendo le istruzioni rilasciate dalla stessa.
Il DGUE consiste in una dichiarazione formale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.
Il DGUE deve essere, pertanto, compilato on-line e presentato, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio (in caso di Consorzi stabili, anche dalle consorziate che hanno prestato i requisiti, se non indicate come esecutrici);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- dalle imprese cooptate;
- dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- dalle imprese ausiliarie;
- dal progettista esterno indicato;
- dal subappaltatore dei lavori (cfr. art. 193, comma 3, Codice).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. n. 14/2019

Il concorrente, nel **"Modello Domanda di partecipazione",** dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli **estremi del provvedimento di ammissione al concordato** e **del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,** nonché **dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale**, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.lgs. n. n. 14/2019.
Il concorrente **presenta, allegandola, una relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del succitato D.lgs. n. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purché corredata dal documento di identità del firmatario.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del modello DGUE in formato elettronico messo a disposizione dalla Piattaforma SINTEL.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento.
In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

I. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

II. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
Si rileva che il consorzio ordinario è retto dalle norme civilistiche sul mandato e quindi, anche se si tratta di consorzio costituendo (ipotesi, peraltro, statisticamente infrequente per non dire improbabile), è sufficiente l'impegno a costituirsi appunto in consorzio.

III. le parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati**.**

d) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

e) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

1- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

2- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete**.**

g) Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a.1) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. White List)**, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa)

a.2) di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) ***[Eventuale, in caso di adozione di misure di self-cleaning***]:

b.1) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

b.2) (o, in alternativa) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* indicando la motivazione e impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [***Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale***]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso, indicando data, e organo adottante;
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso indicando data, e organo adottante;

d) [***Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice***]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario), indicando data, e organo adottante;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

h) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
i) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

l) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

14.6. DICHIARAZIONE SOCIETÀ DI SCOPO

Eventuale dichiarazione con la quale il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna a costituire una società di scopo in forma di società per azioni, o a responsabilità limitata anche consortile, con capitale sociale di detta società non inferiore rispettivamente a € 50.000,00 in caso di società per azioni (art. 2327 cc) e a € 10.000,00 in caso di società a responsabilità limitata (art. 2463, comma 2, punto 4 cc).
Il capitale sociale e, più in generale, la patrimonializzazione della società, unitamente alle altre forme di finanziamento previste nell'ambito della proposta di partenariato pubblico-privato, dovranno essere adeguati a garantire la bancabilità e la sostenibilità finanziaria dell'operazione.
Nel caso in cui il concorrente sia costituito da più soggetti deve indicare la quota di partecipazione al capitale sociale della società di scopo di ciascun soggetto.
Tale dichiarazione deve essere resa mediante il modello denominato **"Dichiarazione società di scopo"** allegato al presente disciplinare e deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e, in caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'apposito spazio previsto nella PAD Sintel, a pena di inammissibilità dell'offerta.
L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.
L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto in base a quanto dichiarato nella propria offerta tecnica che sarà assunta a fondamento per le valutazioni e per l'attribuzione dei punteggi di seguito indicati. Ne consegue che l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituirà parte integrante e sostanziale del contratto e, in caso di totale o parziale inadempimento degli obblighi contrattuali, saranno applicate le penali previste nella bozza di convenzione.
L'offerta è **firmata** secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere i seguenti documenti:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

a) una **relazione tecnico-organizzativa** esplicativa dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1. A tal fine si precisa che detta **relazione tecnico-organizzativa** esplicativa dovrà essere articolata in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri e sub-criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi contenuti nel disciplinare e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato, nel rispetto delle modalità, contenuti e dimensioni ivi indicate.
b) La **relazione** sopra detta dovrà quindi riguardare:

A – MERITO TECNICO: PROGETTAZIONE E MIGLIORIE TECNICO PRESTAZIONALI

- A.1) Merito tecnico: individuazione progettista esperto - valore tecnico della eseguita progettazione;
- A.2) Merito tecnico: proposta di variazioni migliorative.

Le relazioni riguardanti i due sub-criteri saranno di massimo 6 pagine, in formato A4, carattere Arial, dimensione 10.
Si precisa che nel computo delle suddette 6 pagine **non** deve essere ricompreso:

- con riferimento al sub criterio A.1):
 - l'**elaborato grafico relativo agli interventi più significativi,**
 - gli **atti di approvazione del progetto, da allegarsi obbligatoriamente.**
- con riferimento al sub criterio A.2):
 - **l'elaborato tecnico relativo agli elementi migliorativi riguardante la progettazione posta a base di gara e le migliorie tecniche proposte.** Tutte le proposte migliorative indicate dall'offerente, in caso di aggiudicazione, dovranno essere concretamente eseguibili dal concorrente medesimo e coerenti con il relativo P.E.F., pena la decadenza dall'aggiudicazione medesima.

B - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI LAVORI E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE

- B.1) Modalità organizzative dei lavori e gestione della sicurezza del cantiere.

La relazione riguardante il sub-criterio sarà di massimo 4 pagine, in formato A4, carattere Arial, dimensione 10.

C - GESTIONE DELL'IMPIANTO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E SISTEMA DI VERIFICA DI EFFICACIA DEI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE E ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- C.1) Programma di manutenzione
- C.2) Sistema di verifica di efficacia dei servizi connessi alla manutenzione e alla sostenibilità ambientale. Le relazioni riguardanti i due sub-criteri saranno di massimo 6 pagine, in formato A4, carattere Arial, dimensione 10.

D - PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA

- D.1) Progetto gestionale del servizio: organizzazione dell'attività sportiva calcistica, anche con riferimento alle diverse fasce di età degli atleti.
- D.2) Attività di promozione sportiva: modalità con cui si vuole sviluppare iniziative di promozione sportiva a fini sociali.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Le relazioni riguardanti i due sub-criteri saranno di massimo 8 pagine, in formato A4, carattere Arial, dimensione 10

E - ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA

- E.1) Progetti e/o iniziative di promozione sportiva.
- E.2) Livello di attività' svolta.
- E.3) Qualificazione sportiva. Organigramma societario e qualifiche professionali.

Le relazioni riguardanti i tre sub-criteri saranno di massimo 6 pagine, in formato A4, carattere Arial, dimensione 10.

NOTA BENE: Si precisa che la documentazione posta a base di gara rappresenta un minimo inderogabile. L'offerta tecnica deve rappresentare un miglioramento di quanto previsto nei documenti progettuali a base di gara.

NOTA BENE: All'interno dell'offerta tecnica non devono essere presenti dati o elementi riconducibili all'offerta economica.

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.

c) (*in caso di **avvalimento premiale***) **Contratto di avvalimento**. Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda. In tal caso il RUP dovrà necessariamente intervenire a valutare l'ammissibilità della documentazione amministrativa presentata, non essendo la commissione giudicatrice a ciò competente.

d) *(eventuale)* **Dichiarazione segreti tecnici e commerciali**: l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

e) *(eventuale)* **Offerta tecnica oscurata:** l'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Resta fermo, l'obbligo della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali**.**

NOTA BENE: NORMATIVA SULL'ACCESSO DOCUMENTALE: Questa stazione appaltante, richiamando il comma 6, dell'art. 36, D.lgs. 36/2023, ricorda ai concorrenti che, in forza della nuova disciplina in materia di accesso documentale, ogni istanza, anche reiterata, di oscuramento di alcune parti dell'offerta tecnica che appaia pretestuosa, come ogni rigetto reiterato di istanze di oscuramento, potranno essere da questa stazione appaltante segnalate ad ANAC ai fini della valutazione dell'irrogazione di sanzione pecuniaria nella misura di cui all'art. 222, co. 9, d.lgs. 36/2023.

L'offerta è presentata secondo le seguenti modalità:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- predisporre il documento "offerta tecnico-qualitativa" in formato pdf,
- firmarlo digitalmente nei termini sopra indicati,
- inserire nell'apposito spazio previsto nel sistema Sintel il documento "offerta tecnico-qualitativa" predisposto e firmato digitalmente.

16. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD secondo le seguenti modalità di seguito indicate.

L'offerta economica, generata in automatico da Sintel, è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti dati e documenti, anch'essi, tutti firmati digitalmente, ossia:

I. la percentuale dei ricavi derivanti dalla concessione in uso a terzi del centro sportivo da destinare al Comune che dovrà essere superiore o uguale al 15 % già prevista nella Convenzione art. 4, comma 11

1) <u>PEF - Piano economico finanziario asseverato</u>, relativo all'operazione finanziaria che sottende la realizzazione dell'intervento e l'esecuzione del servizio di gestione dell'impianto sportivo nel perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, attualizzato alla data dell'offerta, avente quindi data successiva a quella di indizione della presente procedura. Il Piano Economico Finanziario asseverato dovrà essere composto dai seguenti documenti:

I. **PEF, in formato PDF e in formato aperto con formule visibili e senza protezioni;**

II. **Relazione illustrativa al PEF,** nella quale dovrà essere indicata la metodologia di calcolo della previsione dei ricavi e dei costi inclusi nel PEF, la giustificazione di tutte le voci economiche presenti nel suddetto PEF in coerenza con quanto offerto in sede di offerta tecnica.

In particolare, il Piano Economico Finanziario dovrà essere redatto sulla base delle seguenti linee guida:

a. Gli investimenti dovranno essere accuratamente dettagliati nel piano di ammortamento degli investimenti riportando indicazione delle relative tempistiche; l'ammortamento degli investimenti dovrà essere effettuato secondo il criterio finanziario;
b. Dovranno essere sufficientemente dettagliate le voci dei ricavi e dei costi;
c. Deve essere specificata la composizione delle fonti di finanziamento, con distinzione tra fonti di debito e di *equity*;
d. Deve essere indicato il costo del capitale di debito (K_d) e quello di *equity* (K_e), e il relativo costo medio del capitale (WACC);
e. Le imposte devono essere calcolate sulla base delle norme vigenti al momento della redazione del PEF;
f. Il calcolo dei flussi deve prevedere sia i flussi di cassa del progetto (FCFO – *Free Cash Flow from Operations*) sia i flussi di cassa dell'azionista (FCFE – *Free Cash Flow to Equity*);

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

g. Dovranno essere riportati gli indicatori sintetici di equilibrio economico finanziario: VAN (Valore Attuale Netto), TIR (Tasso Interno di Rendimento), DSCR (Debt Service Cover Ratio) e LLCR (Loan Life Cover Ratio);
h. Deve essere dimostrato il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e la sostenibilità economica dell'operazione.

2) Computo metrico estimativo delle migliorie eventualmente offerte;

3) Elenco prezzi unitari utilizzato per il computo metrico estimativo di cui sopra;

4) Quadro economico degli investimenti comprensivo dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta e delle migliorie offerte.

Il PEF non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

NOTA BENE: Si precisa che alla presente procedura non si applica l'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, il comma 9, ai sensi del quale "*nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale*". Tale ultima regola, espressamente operante in materia di appalti, non trova dunque necessaria applicazione anche in materia di concessioni, potendo l'ente concedente discrezionalmente decidere, entro i margini consentiti dagli artt. 182 e ss., se farvi ricorso o meno (cfr. TAR Toscana, I, n. 1488/2025; ANAC delibera n. 522 del 22 dicembre 2025; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2024, n. 3463; CdS, sez. V, n. 1011/2024). Ne consegue che questa Amministrazione comunale concedente, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto di non prevedere la necessità dell'indicazione da parte degli offerenti, a pena di esclusione, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

1. compilare il "form on line" indicando il ribasso percentuale offerto;
2. scaricare sul proprio pc il documento "Offerta economica" generato dal sistema;
3. firmare digitalmente il documento "Offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
4. inserire nel sistema il documento "Offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma.

Il documento "Offerta economica" creato dal sistema dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente; in caso di RTI/consorzio ordinario ancora da costituire dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese. L'offerta dovrà poi essere inserita nello spazio telematico predisposto su Sintel.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA:

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto, i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 193, comma 8, ultimo capoverso, D. Lgs 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto al successivo punto 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti così distribuiti:

Max punti 80 per l'offerta tecnica
Max punti 20 per l'offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà assegnato con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella allegata al presente disciplinare denominata "Criteri di valutazione offerta tecnica", con la relativa ponderazione, come di seguito riassunti nella tabella sinottica sotto riportata, dove sono indicati i seguenti punteggi, ossia:
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Il punteggio totale dei singoli criteri discrezionali sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi parziali attribuiti ai singoli sub-criteri. Non è prevista alcuna riparametrazione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio max	Punteggio discrezionale **D**
A) MERITO TECNICO PROGETTAZIONE E MIGLIORI TECNICHE PRESTAZIONALI	**20**	
A.1) Merito tecnico: Individuazione progettista esperto – Valore tecnico dell'eseguita progettazione (sub criterio discrezionale)		10
A.2) Proposta di variazioni migliorative (sub criterio discrezionale)		10
B) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI LAVORI E GESTIONE	**15**	

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

SICUREZZA DEL CANTIERE		
B.1) Modalità' organizzative dei lavori e gestione della sicurezza del cantiere (sub criterio discrezionale)		15
C) GESTIONE DELL'IMPIANTO-SERVIZIO DI MANUTENZIONE: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E SISTEMA DI VERIFICA DI EFFICACIA DEI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE E ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	**10**	
C.1) Programma di manutenzione (sub criterio discrezionale)		5
C.2) Sistema di verifica di efficacia dei servizi connessi alla manutenzione e alla sostenibilità ambientale (sub criterio discrezionale)		5
D) PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA	**15**	
D.1) Progetto gestionale del servizio: organizzazione dell'attività sportiva calcistica, anche con riferimento alle diverse fasce di età degli atleti (sub criterio discrezionale)		7
D.2) Attività di promozione sportiva: modalità con cui si vuole sviluppare iniziative di promozione sportiva a fini sociali (sub criterio discrezionale)		8
E) ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA	**20**	
E.1) Progetti e/o iniziative di promozione sportiva (sub criterio discrezionale)		5
E.2) Livello di attività svolta (sub criterio discrezionale)		5
E.3) Qualificazione sportiva. Organigramma societario e qualifiche professionali (sub criterio discrezionale)		10
TOTALE	**80**	

17.1.1. - SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **45/80** per il punteggio tecnico complessivo. In tal caso non potrà eccedere alla successiva fase di accertamento dell'offerta economica.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

a) In caso di <u>criteri qualitativi</u>: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale **nella colonna "D" della tabella,** è attribuito un coefficiente, sulla base del **metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, il cui valore relativo ai diversi livelli di valutazione è espresso nella tabella sottostante.**

Svolgimento della I fase relativa ai criteri di valutazione meramente discrezionali (c.d. qualitativi puri):

In relazione alle offerte tecniche presentate, per la parte relativa ai **sub-criteri di valutazione meramente discrezionali di cui ai punti A.1), A.2), B.1), C.1), C.2), D.1), D.2), E.1), E.2), E.3),** illustrati nella tabella sinottica sopra riportata, ciascun membro della Commissione giudicatrice procederà, all'esame della relazione costituente l'offerta tecnica **esprimendo un giudizio a cui corrisponderà uno dei seguenti coefficienti compresi tra 0 e 1**, determinati in relazione ai singoli sub-criteri. Nel caso di non unanimità, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Detto coefficiente verrà poi moltiplicato per la ponderazione prevista per ogni sub-criterio:

C(a) = Wi *V(a)

dove:
C(a) = valutazione dell'offerta in esame
(a) Wi = peso ponderale o sub peso
ponderale V(a) = valore attribuito
all'offerta in esame (a)

GIUDIZIO SINTETICO DELL'OFFERTA TECNICA	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE
OTTIMO	**1,00**
BUONO	**0,75**
SUFFICIENTE	**0,50**
POCO ADEGUATO	**0,25**
INADEGUATO	**0,00**

La Commissione giudicatrice potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i lavori in un'unica seduta, se il numero dei partecipanti lo renda possibile.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 20/100.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile tra zero ed uno, calcolato secondo la seguente formula lineare diretta da applicare al **ribasso offerto** dal concorrente sulle **tariffe poste a base di gara**, ossia**:**

Pi = Pmax (20) ∗ Ri/Rmax

dove:

Pmax = punteggio economico massimo 20 punti

Ri= ribasso in percentuale offerto dal concorrente iesimo;

Rmax = ribasso in percentuale massimo offerto;

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

a) il punteggio totale attribuito ad ogni singola offerta è dato dalla somma dei seguenti punteggi:

- punteggio offerta tecnica attribuito dalla commissione giudicatrice all'offerta tecnica secondo quanto previsto al precedente punto 17.2);
- punteggio offerta economica ottenuto dall'applicazione della formula secondo quanto previsto al precedente punto 17.3) (*nel caso in cui tale competenza sia conferita alla Commissione giudicatrice altrimenti provvederà il RUP*).

b) La piattaforma Sintel procederà alla sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica determinando così la classifica della gara.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, minimo n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5, D.lgs. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Resta facoltà del RUP avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica del

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

PEF e di ogni altro documento che reputi necessario.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 17/12/2026 alle ore 10.00 presso il Comune di Settimo Milanese, Stazione Unica Appaltante – Piazza degli Eroi, 5 – 20019 Settimo Milanese e si svolgerà interamente in modalità telematica.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
Si precisa che non sussiste più nessun obbligo di seduta pubblica neppure virtuale. Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'utilizzo integrale della procedura telematica comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni svolte, risultando garantita dal sistema la correttezza e l'intangibilità delle stesse, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a tre.
Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 20.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato dal seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio ex art. 101, D.lgs. 36/2023, di cui al precedente punto 13.
d) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
L'ente concedente, al fine di tutelare il principio di riservatezza delle offerte, adotta le modalità di conservazione garantite dalla PAD.
Al termine del controllo effettuato sulla documentazione amministrativa, il RUP procederà a rendere **accessibili alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata le offerte ammesse sul sistema telematico.**

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
A tal fine si precisa che la suddetta comunicazione è finalizzata esclusivamente al rispetto dell'art. 101, comma 4, D.lgs. 36/2023, in quanto in caso contrario contrasterebbe con l'assenza della necessità di seduta pubblica nelle gare telematiche (cfr. Cons. Stato, V, n. 7112/2023).
La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. Procede quindi in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati al precedente punto 17.
Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

A tal fine, si precisa che nel caso in cui il RUP non faccia parte della commissione giudicatrice, quest'ultima non può autonomamente pubblicizzare in piattaforma gli esiti della valutazione tecnico-qualitativa, senza il controllo finale del RUP, in quanto il RUP ha un puntuale obbligo in tal senso dovendo "*assicurare il corretto svolgimento delle procedure*" (art. 7, comma 1, lett. a), Allegato I.2, D.lgs. 36/2023).
In relazione alla precedente lettera b), questo ente concedente precisa che "le esclusioni dalla gara" non sono in alcun modo comminabili da parte della commissione giudicatrice, ma solo proponibili da quest'ultima alla stazione appaltante, nelle mani del RUP.
Si precisa altresì che resta salva la facoltà del RUP di verificare le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice, potendo egli stesso chiedere chiarimenti alla commissione medesima, senza tuttavia sostituirsi all'attività specialistica rimessa ai commissari (TAR Calabria, Catanzaro, I, n. 1157/2023).
Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare di gara e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
A tal fine, si precisa che questa competenza è attribuita al RUP e non alla Commissione giudicatrice, per legge. La Commissione giudicatrice, solo se investita di tale facoltà da parte del

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

RUP, può procedere all'apertura e alla valutazione (n.d. accertamento) delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria (provvisoria).

Nella presente procedura il RUP investe la Commissione giudicatrice dell'apertura delle offerte economiche e del correlato accertamento del PEF.

Ai sensi dell'art. 185, comma 5, D. Lgs. 36/2023, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, **la Commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF.**

La giurisprudenza ha infatti evidenziato che "Il controllo operato sul PEF *serve a verificare l'equilibrio intrinseco della concessione (cioè che costi, ricavi e durata garantiscano sostenibilità nel tempo);* esso **non riguarda, propriamente, la "congruità dell'offerta" in senso stretto, ma serve ad accertare la fattibilità strutturale dell'operazione**. *"Siffatto controllo, tipico delle concessioni, ha, pertanto, una natura autonoma e preventiva, ed è indispensabile per la validazione del PEF e, in prospettiva, per l'efficacia del contratto. Inoltre,* ***esso non mira a sanzionare un'offerta anomala, ma tende a garantire che il rischio operativo sia effettivamente assunto dall'operatore e che la concessione sia sostenibile".*** Il PEF, nel caso di specie, non dovrebbe essere considerato un mero allegato contabile, in quanto esso rappresenta il documento centrale dell'offerta economica, attraverso cui l'operatore economico dimostra la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati a garantire il rimborso del capitale investito, la copertura dei costi operativi e un'adeguata remunerazione per tutta la durata del rapporto.

All'esito delle suddette operazioni, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria provvisoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica.*

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti non potranno presentare un'offerta migliorativa perché causerebbe una modifica del PEF asseverato. Ne consegue che il RUP, in quanto unico soggetto competente, procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- insostenibilità e inadeguatezza del PEF.

22. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE OFFERTE

La valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa, si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l'analisi delle risultanze del piano economico finanziario e della relativa "Relazione illustrativa" presentato dal concorrente in sede di offerta economica con riferimento all'analisi dei relativi costi.

Si procede a verificare la sostenibilità economico/finanziaria della prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti non sostenibile, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta sostenibile. In definitiva, nelle concessioni, l'equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere sostituito da giustificazioni tipiche della verifica di anomalia di cui all'art. 110, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile. In altri termini, il giudizio di anomalia nelle concessioni si traduce in una valutazione dell'attendibilità *ex ante* del piano economico-finanziario, alla luce del rischio imprenditoriale assunto dal concessionario, e della sostenibilità globale dell'offerta.

È facoltà dell'ente concedente procedere contemporaneamente alla verifica di sostenibilità delle offerte posizionate utilmente in graduatoria.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice per la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa del concorrente di cui la commissione giudicatrice medesima propone l'aggiudicazione, ivi compreso il PEF.

Il RUP, se del caso, richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta che necessitino di chiarimenti. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, eventualmente, ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'insostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con il PEF e con la relativa "Relazione illustrativa" e con le eventuali spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione giudicatrice invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti sostenibile, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il RUP può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è eventualmente confermata dal RUP al termine del relativo procedimento relativo alla verifica della sostenibilità economico finanziaria.

Se il promotore non risulta aggiudicatario della concessione ha diritto al pagamento, a carico

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

dell'aggiudicatario iniziale, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 12, D.lgs. 36/2023, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara (cfr. sent. Corte di Giustizia Europea, 5 febbraio 2026, Causa C-810/24).
Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117, D.lgs. 36/2023.
L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si procederà a ricalcolare i punteggi riformulando la graduatoria e procedendo alle verifiche di legge.
Il RUP:

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa;
- ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Dopo l'aggiudicazione efficace, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto in forma di atto pubblico amministrativo entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; a seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

A tal fine, si precisa che la bozza di convenzione posta a base di gara, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione, assumerà la forma di un contratto di concessione, il cui articolato sarà oggetto di integrazione e revisione ai sensi di legge e in conformità all'offerta presentata, globalmente intesa.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, se del caso, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, ai sensi dell'art.16-bis, R.D. 2440/1923, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo**.**
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per la predisposizione della proposta nel limite di cui all'art. 193, comma 8, del Dlgs. 36/2023 (2,5% del valore dell'investimento stimato) nel caso in cui

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

il promotore non risulti aggiudicatario.
Il concessionario, dopo l'aggiudicazione, ha la facoltà di costituire una Società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della società dovrà essere non inferiore ad € 50.000,00 in caso di società per azioni ed € 10.000,00 in caso di società a responsabilità limitata.
Il concessionario dovrà costituire una serie di **garanzie fideiussorie e coperture assicurative**, ossia:
a) garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice;
b) garanzia pari al 10% (dieci per cento) del Costo Operativo Annuo come indicato nel PEF;
c) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, D. Lgs. 36/2023:
- polizza CAR a copertura dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a:
[•] partita 1: importo esecuzione lavori
[•] partita 2: valore opere preesistenti € 500.000,00
[•] partita 3: sgombero cantiere € 100.000,00
- RCT responsabilità civile verso terzi (esecuzione lavori), il cui massimale è pari ad almeno a € 500.000,00;
d) polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività di Progettazione e delle attività connesse per tutta la durata dei Lavori.
Si rinvia agli artt. 26 e 27 della bozza di convenzione a base di gara.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Il contratto non può essere stipulato prima di **32 (trentadue)** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e in forma pubblica-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune, con atto pubblico notarile informatico.
Ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del D. Lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 17, D. Lgs. 36/2023.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2, D. Lgs. 36/2023.
Ai fini delle verifiche antimafia per l'affidamento e l'esecuzione del contratto in oggetto si applica, fino al 31.12.2026, l'art. 3, co. 2, L.108/2021; ne consegue che il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, se immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito su un soggetto che risulti non censito e a condizione che non emergano le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, D.lgs. 159/2011, consente di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.

24. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nello svolgimento dei lavori oggetto della concessione, il concessionario dovrà osservare i “*Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*”, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 (CAM Edilizia 2025), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025.
Come indicato nella Domanda di partecipazione, l’operatore economico accetta, senza condizione o riserva, tutte le norme e disposizioni attinenti i criteri ambientali minimi, laddove applicabili, anche se non espressamente indicati negli atti di gara e quelli che saranno adottati nel corso della durata della concessione, fornendo tutte le informazioni utili a comprova del rispetto degli adempimenti.

25. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltane:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla procedura comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR n. 62/2013, nel codice di comportamento di questa stazione appaltane e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante Amministrazione Trasparente.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI)

Tel: +39 02760531 - https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano

Termine per presentare ricorso:

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla gara;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di ammissione e/o esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, i dati forniti dalle Imprese a questa Amministrazione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Settimo Milanese PEC: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it.
L'informativa completa è consultabile sul sito dell'ente al seguente indirizzo: https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

29. NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MOTIVI DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile, si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.lgs. 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd. "*pantouflage - revolving doors*": "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

30. ART. 54-BIS, D.lgs. 165/2001 (WHISTLEBLOWING)

Il concessionario ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Settimo Milanese, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (*Whistleblowing*).

Settimo Milanese, 11/11/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
dott. Domenico Parisi

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 174 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA STRADASCIA DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE

CIG BDB3101C0F

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

INDICE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – **PREMESSE E ALLEGATI**

ARTICOLO 2 – **DEFINIZIONI**

ARTICOLO 3 – **CONDIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 4 – OGGETTO

ARTICOLO 5 – DURATA ED EFFICACIA

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ARTICOLO 11 – FORZA MAGGIORE

SEZIONE III - PROGETTAZIONE E LAVORI

ARTICOLO 12 – ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROGETTO, DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ARTICOLO 14 – COLLAUDO

ARTICOLO 15 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ARTICOLO 16 – SOSPENSIONE

ARTICOLO 17 – CONTRIBUTO

ARTICOLO 18 – PENALI DELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

SEZIONE IV – GESTIONE

ARTICOLO 19 – FASE DI GESTIONE

ARTICOLO 20 – SERVIZI DI DISPONIBILITÀ DELL'OPERA

ARTICOLO 21 – ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

ARTICOLO 22 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

ARTICOLO 23 – CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ARTICOLO 24 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

ARTICOLO 25 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

ARTICOLO 26 – CAUZIONI

ARTICOLO 27 – POLIZZE ASSICURATIVE

ARTICOLO 28 – GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

SEZIONE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 31 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

ARTICOLO 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

ARTICOLO 33 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 34 – REVOCA

ARTICOLO 35 – RECESSO

ARTICOLO 36 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 37 – RIFINANZIAMENTO

ARTICOLO 38 – MONITORAGGIO

ARTICOLO 39 – RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

ARTICOLO 40 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 41 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

ARTICOLO 42 – SOCIETÀ DI SCOPO

ARTICOLO 43 – MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO

ARTICOLO 44 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

ARTICOLO 45 – COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

BOZZA DI CONTRATTO

TRA

Il **Comune di Settimo Milanese**, C.F. 01315140150, con sede legale in Piazza Eroi, n. 5, CAP 20019, P.E.C. protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it, in persona del dott. Domenico Parisi - Coordinatore del Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Settimo Milanese, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale e del decreto del Sindaco n.3 del 23 settembre 2026 e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Settimo Milanese (di seguito, il "**Concedente**"),

E

_____, C.F. _____, con sede legale in _____, n. , *CAP* _____, P.E.C. _____, in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____, e munito degli occorrenti poteri (di seguito, il "**Concessionario**"),

(Il **Concedente** e il **Concessionario** sono nel prosieguo denominati congiuntamente anche le "**Parti**" o, singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSO CHE

A. Il Comune di Settimo Milanese è proprietario del Centro Sportivo Comunale di via Stradascia, identificato catastalmente al Foglio 1, Mappali 37, 38 e 39 del Catasto Terreni del Comune di Settimo Milanese, il tutto come meglio individuato con bordo rosso nella planimetria allegata sub I (di seguito, per brevità, anche l'"**Centro sportivo**");

B. il Centro sportivo è incluso dal Piano dei Servizi dell'attuale Piano del Governo del Territorio del Comune di Settimo Milanese, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27 febbraio 2024 (di seguito, per brevità, anche il "**P.G.T.**"), nelle "*Attrezzattura sportive e verde pubblico*", come tale soggetto alla disciplina di cui all'articolo 75 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T.;

C. il Centro sportivo è, altresì, ricompreso nel perimetro del Piano di Coordinamento Territoriale del Parco Agricolo sud Milano, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/818 del 3 agosto 2000 (di seguito, per brevità, anche il "**P.C.T.P.**") e, in particolare, in una sub zona "*Impianti sportivi e ricreativi*", disciplinata dall'articolo 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.T.P, dei "*Territori agricoli e verde di cintura urbana – ambito dei Piani di cintura urbana*";

D. in data 12 dicembre 2019 è stata stipulata tra il Comune di Settimo Milanese e U.S. Settimo Milanese la convenzione numero di Repertorio 451/2019 avente ad oggetto *"la concessione della gestione del centro sportivo comunale di via Stradascia",* identificata con il CIG 791279984C (di seguito, per brevità, anche la "**Convenzione**");

E. Ai sensi dell'articolo 6 della convenzione numero di Repertorio 451/2019, "*la durata della concessione decorre dall'1° agosto 2019 al 31 luglio 2025 e non è tacitamente rinnovabile*";

F. In data 19.12.2025, Alcione Milano S.S. a R.L. ha presentato la proposta di Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli articoli 174 e ss. del Codice mediante P*roject Financing* ai sensi dell'articolo 193 del Codice per l'affidamento della concessione avente ad oggetto i lavori di riqualificazione e di valorizzazione e la gestione del Centro Sportivo, corredata dalla bozza di contratto, dal piano economico finanziario (di

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

seguito, per brevità, anche il "**P.E.F.**"), dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (di seguito, per brevità, anche il "**PFTE**") dal Piano Gestionale e dall'indicazione di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in capo al promotore;

G. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 12 agosto 2025, il Comune di Settimo Milanese ha riconosciuto l'interesse pubblico del progetto (proposta n. 1) presentato in data 23/07/2025 (prot. n. 24413) ai sensi del D. Lgs 38/2021 da parte della società Alcione Milano a r.l.;

H. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 luglio 2026, il Comune di Settimo Milanese ha preso, degli esiti della conferenza di servizi decisoria, nella quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del PFTE presentato dalla società Alcione Milano, ed ha inserito la suddetta proposta negli strumenti di programmazione approvati dal Comune di Settimo Milanese sulla base della normativa vigente, approvandola con le modalità previste per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto lavori pubblici;

I. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 28luglio 2026 il Comune di Settimo Milanese ha approvato il PFTE;

J. Previa definizione degli elementi necessari per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, il Comune di Settimo Milanese con determina a contrarre n. […] del […] ha indetto la procedura di gara per l'affidamento della Concessione mediante l'istituto di cui all'articolo 193 del Codice (di seguito, per brevità, anche la "**Procedura**");

K. Il Comune di Settimo Milanese ha proceduto ad esaminare le offerte pervenute e a redigere la graduatoria finale, nella quale è risultato primo classificato l'operatore […];

L. A seguito della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'operatore primo classificato […], con determina n. […] del […] è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti di […], comunicata con nota prot. […] del […] agli operatori partecipanti alla procedura di gara*: nondimeno, il promotore con PEC prot. […] del […] ha esercitato il diritto di prelazione entro il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione e ha altresì dichiarato di impegnarsi ad adempiere a tutte obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario come previsto dall'articolo 193, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023*];

M. L'aggiudicatario [*eventuale: il promotore prelazionario*] ha presentato con il contratto stipulato tra […] e […] del […] avente ad oggetto la garanzia definitiva prevista dall'articolo 117 del Codice, come previsto dall'articolo 193, comma 6, del Codice;

N. Le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione (di seguito, per brevità, anche il "**Contratto**") la proposta di Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli articoli 174 e ss. del Codice mediante P*roject Financing* ai sensi dell'articolo 193 del Codice per l'affidamento della concessione avente ad oggetto i lavori di riqualificazione e di valorizzazione e la gestione del centro sportivo comunale di via Stradascia del Comune di Settimo Milanese;

O. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario:

a) l'importo dell'investimento che è pari a […] euro IVA compresa (in lettere […] / […]);

b) i costi operativi pari a […] Euro (in lettere […]/ […]) all'anno;

c) gli oneri finanziari pari a […] Euro (in lettere […]/ […]);

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

d) i costi di progettazione pari a […] Euro (in lettere […] / […]);

e) i costi di costruzione pari a […]Euro (in lettere […]/ […]);

f) il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente ai sensi dell'articolo 23 del Contratto;

g) la durata della Concessione disciplinata dall'articolo 5 del Contratto;

h) tutti gli altri elementi indicati nel PEF.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del Contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o di contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Concessionario in sede di gara, fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Concessionario.
2. Sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente uniti, i seguenti documenti:

 A) Definizioni;

 B) PFTE;

 C) PEF;

 D) Matrice dei rischi;

 E) Garanzia definitiva;

 F) Piano Gestionale;

 G) *Handback*;

 H) Planimetria su base catastale con individuazione del Centro sportivo in concessione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato A, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che:

 a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di fallimento, crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) D62H26000600007 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) BDB3101C0F su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento;

3. Il Contratto non è cedibile, pena la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'articolo 29 del Contratto.

4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 120, comma 12, del Codice.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, dei lavori di riqualificazione e valorizzazione (di seguito, per brevità, anche i "**Lavori**") e della gestione (di seguito, per brevità, anche la "**Gestione**") del Centro sportivo comunale di via Stradascia del comune di Settimo Milanese. Il valore della Concessione è pari a € 30.436.309,00 [Euro trentamilioniquattrocentotrentaseimilatrecentonove/00].

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

a) la predisposizione del Progetto Esecutivo dei Lavori (di seguito, per brevità, anche la "**Progettazione**");

b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione del Centro Sportivo;

c) l'esecuzione dei Lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;

d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria del Centro sportivo previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità del Centro sportivo e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione, fatto salvo il normale deperimento d'uso come dettagliato nell'Allegato F "*Piano Gestionale*";

e) la gestione del Centro sportivo e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione IV del Contratto (di seguito, per brevità, anche la "**Gestione**").

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

4. L'importo dei Lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 15 del Contratto.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, fatto salvo lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto, previa autorizzazione espressa del Concedente.

6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

7. Il Comune di Settimo Milanese conserva il diritto di usufruire del Centro sportivo, a titolo gratuito, per proprie manifestazioni di carattere sportivo, sociale e culturale, purché non in concomitanza con il normale svolgimento del calendario ufficiale predisposto dal concessionario.

8. Le associazioni del territorio, a un costo ridotto definito in sede di affidamento, potranno utilizzare il centro per proprie manifestazioni di carattere sportivo o culturale o sociale, facendone richiesta con adeguato anticipo, che sarà definito di comune accordo con il Concessionario.

9. Resta inteso tra le Parti che il Concessionario, nello svolgimento dell'attività di gestione del Centro Sportivo e ai fini della valorizzazione dell'impianto, del miglioramento della sostenibilità economico-finanziaria della gestione e del perseguimento delle finalità di interesse pubblico, avrà il diritto di concedere in uso, temporaneo e occasionale, il Centro Sportivo o parte di esso, dietro corrispettivo, coerentemente con la destinazione dello stesso e senza che ciò comporti modifiche strutturali o funzionali del Centro Sportivo, a favore di associazioni, federazioni e società sportive, enti, scuole o altri soggetti terzi. Nei casi previsti dal presente comma, il Concessionario è tenuto a informare tempestivamente e per iscritto il Concedente in merito ai contratti e agli accordi, comunque denominati, stipulati per concedere a terzi l'uso temporaneo del Centro Sportivo. Le Parti convengono che il Concessionario non potrà concedere a terzi l'uso temporaneo del Centro Sportivo per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di natura politica o religiosa, di qualsiasi tipo.

10. È fatta altresì salva la possibilità per il Concessionario di concedere, dietro corrispettivo, il Centro Sportivo in uso a terzi individuati dal Comune, previa richiesta che il Comune dovrà inviare al Concessionario almeno 15 giorni prima della data di inizio della concessione in uso temporaneo prevista. Il Concessionario potrà in ogni caso decidere riguardo alla concessione in uso a terzi individuati dal Comune, e potrà proporre al Comune delle differenti date rispetto a quelle previste dal Comune in ragione di esigenze organizzative o qualora la concessione a terzi individuati dal Comune possa determinare delle difficoltà nella gestione del Centro Sportivo o la sovrapposizione rispetto all'utilizzo del Centro Sportivo da parte di terzi individuati dal Concessionario.

11. I ricavi derivanti dalla concessione in uso a terzi del Centro Sportivo saranno ripartiti nella misura dell'85% a favore del Concessionario e del 15% a favore del Comune.

ARTICOLO 5 – DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha una durata complessiva di 35 (trentacinque) anni.

2. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa:

 I. 180 giorni per l'attività di progettazione;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

II. 265 giorni per i Lavori;

III. 12.595 per la Gestione del Centro Sportivo.

3. La durata del Contratto decorre dalla sua sottoscrizione.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio del Centro sportivo, come indicate di seguito e dettagliate nel Contratto. Resta ferma la possibilità per il Concessionario di ottenere tutte le Autorizzazioni che si renda necessario ottenere per la corretta esecuzione della Concessione. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 25. In particolare, è previsto l'ottenimento delle seguenti Autorizzazioni:

 I. pareri degli enti competenti in materia di efficientamento energetico;

 II. attestazione di prestazione energetica;

 III. titoli abitativi edilizi e urbanistici comunque denominati, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il permesso a costruire, la SCIA o altri titoli equivalenti, nonché eventuali varianti urbanistiche;

 IV. attivazione, coordinamento e conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, incluse le eventuali Conferenze di Servizi, finalizzate all'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari;

 V. rilascio delle autorizzazioni comunali connesse all'uso dell'immobile e alla messa in esercizio del Centro sportivo, nei limiti delle competenze del Concedente;

 VI. ogni ulteriore atto autorizzativo, parere o provvedimento amministrativo rientrante nella competenza diretta del Concedente, necessario ai fini della progettazione, realizzazione e messa in esercizio del Centro sportivo.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio del Centro Sportivo, come indicate di seguito e dettagliate nel Contratto. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

I. SCIA per la realizzazione dei Lavori;

II. Volturazione delle utenze a proprio carico;

III. certificato di collaudo e conformità degli impianti e delle dotazioni;

IV. certificato di collaudo statico;

V. attestazione di prestazione energetica.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi del presente Contratto.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si obbliga a:

a) mettere a disposizione del Concessionario le aree interessate dai Lavori, a partire dalla Data di Consegna, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario delle predette aree;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei Lavori;

c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario, come previsto dall'articolo 8 del Contratto, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 6 del Contratto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali varianti di cui all'articolo 15;

e) nominare il Responsabile del Progetto, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 15 del Codice, e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 98 del D.lgs. n. 81/2008;

f) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

g) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nell'Allegato F, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

h) segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi che interessano il Centro Sportivo, la sussistenza di ipotesi di violazione del Codice e della Legge n. 287/1990, nonché gli eventuali provvedimenti adottati al riguardo.

2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni o influisca sull'esecuzione della Concessione. In

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 17 e 23 del Contratto;

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;

d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca ai sensi dell'articolo 34 del Contratto.

ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla Progettazione, alla realizzazione e alla gestione del Centro sportivo.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

 a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione; il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei Lavori e la gestione del Centro Sportivo, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

 b) aver valutato e condiviso il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto; il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione del Centro Sportivo, i vizi della progettazione qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

 c) di accettare tutte le prescrizioni della Procedura di Gara e dei relativi documenti e allegati.

3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, a:

 a) redigere il Progetto Esecutivo, secondo le previsioni del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e ai sensi dell'articolo 41 del Codice;

 b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del Contratto, relativo alla fase di Progettazione; il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 60 giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 29 del Contratto;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

c) acquisire e mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Contratto, nonché tutte le dichiarazioni e asseverazioni presentate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Contratto;

d) realizzare i Lavori a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i Lavori nei tempi ivi previsti;

e) manutenere il Centro sportivo secondo quanto specificato all'articolo 20 del Contratto, ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella documentazione progettuale e, in generale, nei documenti contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di *performance*;

f) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

g) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

h) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

i) consegnare il PEF in formato editabile;

j) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente, entro il 30 del mese di giugno di ogni anno, a partire dal primo anno di durata del Contratto;

k) sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto e nei documenti contrattuali, tra i quali il Quadro Economico, nei documenti della Progettazione e nell'Allegato F;

l) sono a carico del Concessionario tutte le spese di utenza, nonché le imposte, qualora dovute; in particolare, a decorrere dalla Data di Consegna, il Concessionario si impegna a chiedere la voltura a proprio carico delle seguenti utenze:

 a. le spese relative ai consumi di energia elettrica e gas;

 b. le spese relative ai consumi d'acqua;

 c. le spese relative al riscaldamento/raffrescamento;

 d. le spese relative all'utilizzo di impianti telefonici fissi, sia per la fonia che per i dati;

 e. la tassa per la raccolta dei rifiuti.

 Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli accordi, contratti e/o convenzioni, già stipulati dal Concedente con soggetti terzi, aventi ad oggetto la fornitura, la gestione e/o l'esercizio delle utenze connessi al Centro Sportivo. Il Concessionario si impegna sin da ora a rispettare tali accordi, a subentrarvi ove richiesto o necessario, nei limiti consentiti dalla

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

legge, e a non sollevare eccezioni né opporre contestazioni o pretese nei confronti del Concedente e/o dei soggetti terzi in relazione ai medesimi accordi.

4. Il Concessionario si impegna, altresì, a:

 a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

 b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

 c) fornire al Responsabile del Progetto e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;

 d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

 e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

 (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei Lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, del Centro Sportivo e/o dei Servizi;

 (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, il recesso o la decadenza del Contratto;

 (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario;

 (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

 (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni;

 f) Inviare periodicamente annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente.

5. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 4, lett. e), del presente articolo.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, il Concessionario è responsabile:

 a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto;

 b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi;

 c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

 d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione, dell'esecuzione dei Lavori, della gestione del Centro sportivo e delle attività connesse.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

 a) ad utilizzare i conti correnti [*bancari postali*], dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [*bancario o postale*] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 136/2010;

 b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione dei conti o dalla prima utilizzazione degli stessi per le attività del Contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;

 c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla precedente lettera b) trasmessi al Concedente;

 d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) BDB3101C0F e il Codice Unico di Progetto (CUP) D62H26000600007.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della Legge n. 136/2010 n. 136, e dell'articolo 32 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

 a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al precedente comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP della Procedura al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ARTICOLO 11 – FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

 a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;

 b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

 c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

 d) incidenti aerei;

 e) epidemie e contagi;

 f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Lavori e/o dei Servizi, gli eventi di cui al precedente comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 16 e 22 del Contratto. Nel caso in cui l'evento comporti

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 25 del Contratto;

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al precedente comma 3.

5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di eseguire il Contratto, ovvero di fruire del Centro sportivo, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'Evento si verifichi nella fase di realizzazione dei Lavori, determinando l'impossibilità definitiva di realizzarli, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 27 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi nella fase di gestione del Centro sportivo, determinando l'impossibilità definitiva di fruire del Centro sportivo, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 27 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE III - PROGETTAZIONE E LAVORI

ARTICOLO 12 – ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 188 e 194, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. L'esecuzione dei Lavori deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
 b) i Lavori possono essere affidati a terzi nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
 c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% di cui all'articolo 119 del Codice, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
3. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 188 del Codice.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
5. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROGETTO, DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto, nominato ai sensi dell'articolo 15 del Codice, e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, assicurando il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal Contratto e dal Codice e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo altresì tutte le attività indicate nell'Allegato I.2 al Codice.

3. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

ARTICOLO 14 – COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un Collaudatore nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi del Collaudatore sono indicati nel Quadro Economico. Qualora l'importo di detti compensi eccedesse la somma stanziata e specificata nel Quadro Economico, la somma eccedente risulterà a carico esclusivamente del Concedente.

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto delle previsioni contenute all'interno dell'Allegato II.14 al Codice.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo Finale è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del Codice; decorso tal termine il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 189, commi 1 e 2, del Codice:

 a) modifiche previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti della Procedura di gara;

 b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, quando:

 c) 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;

 d) 2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

e) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

f) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza

g) modifiche che non alterino la natura generale della Concessione;

h) modifiche che importino un incremento di valore non eccedente il 50 per cento del valore della concessione di cui al precedente art. 4;

i) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 189, comma 1, lett. d), del Codice;

j) modifiche, a prescindere dal loro valore, non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del Codice;

k) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 14, comma 1, lett. a), del Codice e, al contempo, inferiore del 10 per cento del valore della Concessione iniziale.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al precedente comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali quelli del Comune o della Camera di Commercio. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

3. I lavori di cui al precedente comma 1, lett. c), concernenti varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

a) derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del Contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti, ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;

c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;

d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;

e) manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dei Lavori ovvero l'utilizzazione dell'opera;

f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;

g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al precedente comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo progetto. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nell'Allegato F al Contratto. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato della Procedura di gara è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al precedente comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del relativo Progetto. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al precedente comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6. Ove le modifiche di cui al presente articolo determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 o 4 del presente articolo, ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 25.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 189, comma 4, lett. b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

ARTICOLO 16 – SOSPENSIONE

1. La sospensione totale o parziale dei Lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei Lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

2. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

 a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei Lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

 I. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;
 II. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;
 III. ritrovamenti archeologici;
 IV. sorprese geologiche;

 b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico quali, tra gli altri, il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

 c) per le cause di forza maggiore di cui al precedente articolo 11 del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Fatta eccezione per i casi di cui alla precedente lett. c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei Lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla precedente lett. c) del comma 2, del presente articolo, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

4. In caso di sospensione parziale dei Lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i Lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del Contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei Lavori, disposte ai sensi del comma 2, lett. a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori stessi o, comunque quando superino i 6 mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 25 del Contratto.

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei Lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

 a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15%, e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

 b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

 c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

 d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

8. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei Lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 3 (tre) giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei Lavori, dello stato di avanzamento dei Lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del Progetto entro e non oltre 2 (due) giorni dalla data di redazione.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

ARTICOLO 17 – CONTRIBUTO

1. Non è previsto alcun contributo a carico del Concedente nei confronti del Concessionario.

ARTICOLO 18 – PENALI DELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.
2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di Consegna del Centro sportivo stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al 0,1 per mille dell'importo totale dei Lavori, al netto dell'IVA.
3. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10 (dieci) %, da computare sull'importo totale dei Lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 30 del Contratto. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

SEZIONE IV – GESTIONE

ARTICOLO 19 – FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui all'articolo 20 ha inizio a seguito del Collaudo del Centro sportivo con esito positivo.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 188 e 194, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali;
3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara, nel Disciplinare e, in generale, nei documenti della Procedura di gara;
 b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni dell'Allegato F al Contratto;
 c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio delle attività oggetto di subappalto, copia del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice e previsti dai documenti della Procedura di gara.

ARTICOLO 20 – SERVIZI DI DISPONIBILITÀ DELL'OPERA

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera e tutti i Servizi Accessori alla disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità del Centro Sportivo secondo gli *standard* quantitativi e qualitativi disciplinati nell'Allegato F al Contratto.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

2. Sono Servizi di Disponibilità del Centro sportivo:

 I. la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro sportivo;

 II. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

 III. la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo n.1 e n.2, con periodiche revisioni e autorizzazioni;

 IV. la gestione dei rifiuti;

 V. il servizio di bar e ristorazione complementare all'attività sportiva svolta presso il centro sportivo oggetto della concessione;

3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:

 I. le politiche economiche che la Proponente si promette di adottare per l'accesso allo stadio/centro sportivo durante le giornate di gara di Lega Pro e/o Campionato Primavera;

 II. la gestione dell'area parcheggio secondo le modalità descritte nell'allegato F;

 III. la manutenzione del verde secondo le modalità descritte nell'allegato F.

4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate del Centro sportivo con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare il Centro sportivo al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nell'Allegato F al Contratto. Il Concessionario dovrà ottenere espresso consenso del Concedente prima di svolgere le attività di Manutenzione Straordinaria;

5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità del Centro Sportivo dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e dalla Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità del Centro Sportivo secondo gli *standard* previsti nell'Allegato F al Contratto, per tutta la durata del Contratto.

6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai precedenti commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.

ARTICOLO 21 – ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:

 I. la pulizia ordinaria e straordinaria del centro sportivo;

 II. la gestione dell'attività di sicurezza e controllo durante gli eventi di Lega Pro e/o Campionato Primavera.

ARTICOLO 22 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione del Centro Sportivo, per il tempo

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dello svolgimento dei Servizi fino alla loro ripresa. I Servizi possono essere sospesi:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile svolgimento dei servizi, come di seguito individuate:

 I. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

 II. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

 III. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto.

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11 del Contratto.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione del Centro Sportivo, salvo i casi di sospensione di cui alla precedente lett. c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare i Servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento che impedisce la corretta esecuzione e il Servizio che non può essere prestato, nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle modifiche, anche parziali, di qualsiasi tipo in conseguenza del predetto evento.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'erogazione dei Servizi, ove possibile dando preavviso per scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa dell'erogazione del Servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile del Progetto, il verbale è trasmesso a mezzo P.E.C. a quest'ultimo, entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la sospensione ecceda i 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del Servizio di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 90 (novanta) giorni, comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 25 del Contratto.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa dell'erogazione dei Servizi interessati dall'evento che ne ha impedito la corretta esecuzione indicando, per ciascuno dei Servizi coinvolti, i nuovi termini contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

7. Nei casi di sospensione totale o parziale dell'erogazione dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al precedente comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 7, del Contratto.

ARTICOLO 23 – CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Non è previsto alcun corrispettivo a fronte della realizzazione dei Lavori e della gestione del Centro Sportivo da parte del Concessionario.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ARTICOLO 24 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati alla lettera N delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del PEF che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico e Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti del Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

 a) Tasso interno di rendimento (di seguito, per brevità, anche "**TIR**") del progetto __%;
 b) Tasso interno di rendimento dell'Azionista […] Euro _____;
 c) Valore Attuale Netto (di seguito, per brevità, anche "VAN") di progetto € __;
 d) Debt Service Coverage Ratio (di seguito, per brevità, anche "DSCR") medio pari a __x;
 e) VAN dell'azionista € _____;
 f) Loan Life Cover Ratio (di seguito, per brevità, anche "LLCR") il cui valore minimo è pari a ___x.

ARTICOLO 25 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del PEF ai sensi degli articoli 177 e 192 del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di alterazione dell'equilibrio economico finanziario di cui all'Allegato A, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

 a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione del Campo sportivo;
 b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 6 del Contratto non riconducibili al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
 c) i casi di sospensione di cui agli articoli 16 e 22 del Contratto qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente i 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
 d) le cause di Forza Maggiori ai sensi dell'articolo 11 del Contratto;
 e) le modifiche del Contratto di cui all'articolo 15 del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

2. Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al successivo comma.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

 a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

 b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

 c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

 d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico e Finanziario Revisionato.

4. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico e Finanziario Revisionato.

5. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico e Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio Economico Finanziario trova applicazione l'articolo 192, comma 4, del Codice, ed entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico e Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al 50% i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una risposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 35 del Contratto. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 35, comma 2, del Contratto.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

ARTICOLO 26 – CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei Lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 17 del Contratto eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da […], è pari al 10% (dieci per cento)

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice.

2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla gestione, il Concessionario presta, contestualmente all'avvio della gestione, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) del Costo Operativo Annuo come indicato nel PEF. La garanzia della gestione avrà una durata annuale, decorsi i quali la stessa sarà priva di efficacia e dovrà essere rinnovata annualmente almeno 10 (dieci) giorni prima della naturale scadenza. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga ovvero la mancata presentazione della stessa da parte di altro garante non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma rappresenterà grave inadempienza contrattuale.

3. L'Ente potrà irrogare al Concessionario le seguenti penali nelle seguenti ipotesi:

 a) una penale pari a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) Euro, in caso di mancata trasmissione del resoconto economico gestionale;

 b) una penale pari a 1.000,00 (mille/00) Euro, ogni 3 segnalazioni comprovate di mancata pulizia degli ambienti ;

 Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10 (dieci)%, da computare sul valore della Concessione, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 30 del Contratto. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

4. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

ARTICOLO 27 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

 a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, a copertura:

 A. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale del Centro Sportivo e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, per un importo complessivo pari a Euro [...] ;

 B. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a Euro [...] .

2. Le coperture assicurative di cui al precedente comma 1 decorrono dalla data di Consegna dei Lavori e cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 mesi dalla Data di Ultimazione dei Lavori, risultante dal relativo Certificato.

3. Il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività di Progettazione e delle attività connesse per tutta la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo del Centro sportivo con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a Euro [...].

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

4. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 193, comma 15, del Codice, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestare nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice.

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario; le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

6. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

ARTICOLO 28 – GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore del Finanziatore del Campo sportivo, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei crediti del Concessionario, ovvero al pegno sui crediti del Concessionario; lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei crediti derivanti dal Contratto o del pegno sui crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 8, comma 3, del Contratto, da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Qualora ricorrano le circostanze specificate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

presente atto, in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso o di indennizzo, inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

 I. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;

 II. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 29 e 33, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al successivo comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, e decorso inutilmente il termine in essa fissato, comunque non superiore a 60 giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 33, comma 2, del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a _____, all'indirizzo P.E.C. _____ del Concessionario e, per conoscenza, all'indirizzo P.E.C. dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al precedente comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

 a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori ai sensi dell'articolo 18 del Contratto;

 b) gravi vizi o difformità del Centro sportivo tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza del Centro sportivo o dell'erogazione dei Servizi;

 c) perimento totale o parziale del Centro sportivo ovvero grave danneggiamento dello stesso a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi dell'Allegato G;

 d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per l'indisponibilità del Centro Sportivo ovvero per la mancata erogazione dei servizi ai sensi dell'articolo 26 del Contratto;

 e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 26, 27 e 28 del Contratto;

 f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità del Comune di Settimo Milanese;

 g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 6, del Codice, e delle norme fiscali applicabili;

 h) violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 4, del Contratto;

 i) perdita dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui agli articoli 94 e ss. del Codice e dei requisiti previsti dalla Procedura di gara;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

j) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;

k) mutamento della compagine sociale della società di scopo ai sensi dell'articolo 43, comma 5, in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

l) cessione del solo titolo sportivo della società, intesa quale autonomo trasferimento del titolo medesimo a favore di terzi; resta ferma la possibilità per il Concessionario di cedere l'azienda, o di porre in essere operazioni societarie straordinarie assimilabili, che includano il titolo sportivo;

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei Lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli Lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 17 del Contratto:

a) qualora il Centro sportivo non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

I. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali; ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

II. tutti i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla documentazione progettuale approvata;

III. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

IV. le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora il Centro sportivo abbia superato la fase di Collaudo:

I. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento della conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'opera conformemente alla documentazione progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del contratto al momento della risoluzione;

II. tutti i costi necessari affinché l'opera sia ripristinata conformemente alla documentazione progettuale approvata;

III. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;

IV. le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

ARTICOLO 31 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Settimo Milanese, all'indirizzo P.E.C. (protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it) del Concedente e per conoscenza a all'indirizzo P.E.C. dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora il Centro sportivo abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria del Centro sportivo, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 190, comma 6, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 190, comma 6, del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria del Centro Sportivo, fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al successivo comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

 a) valore del Centro sportivo riqualificato e valorizzato conformemente alla documentazione progettuale approvata dal Concedente, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo, ove non già dedotto; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dei Lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 17, ove non già dedotto;

b) gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 % del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, degli utili previsti dal PEF.

La somma degli importi di cui alle precedenti lett. a), b) e c), si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice.

ARTICOLO 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) qualora intervenga un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia), nei confronti dei soggetti del Concessionario di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;

c) qualora intervenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94,

d) comma 1, del Codice, dei soggetti del Concessionario di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;

e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della Legge n. 136/2010, e dell'articolo 10 del Contratto.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, si applica l'articolo 30, comma 3, del Contratto.

ARTICOLO 33 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 30 e 32 del Contratto, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice, possono impedire la risoluzione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 120 (centoventi) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice, Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

 a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla documentazione della Procedura di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

 b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del precedente comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al precedente comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tuti i beni immobili al Concedente, liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi, con le conseguenze economiche stabilite dall'articolo 30 del Contratto.

5. Il Concedente invia a mezzo P.E.C. la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 1, del Contratto, agli indirizzi P.E.C. dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

ARTICOLO 34 – REVOCA

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al_____, tramite invio di apposita comunicazione alla P.E.C._____ del Concessionario e, per conoscenza, a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del precedente comma, si applica l'articolo 31, commi 3, 4 e 5, del Contratto.
3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 31, commi 3, 4 e 5, del Contratto, ai sensi dell'articolo 190, comma 7, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 190, comma 6, del Codice.

ARTICOLO 35 – RECESSO

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 25 del Contratto, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

 a) il valore del Centro sportivo realizzato conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo; ovvero, nel caso in cui il Centro sportivo non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dei Lavori eseguiti conformemente alla documentazione approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 17 del Contratto;

 b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

3. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e *subendi* dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e i Servizi possano essere realizzati ed erogati conformemente alla documentazione progettuale approvata.

4. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 3 (tre) mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora il Centro sportivo abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del Centro Sportivo alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190, comma 6, del Codice.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione del Centro Sportivo in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190, comma 6, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 36 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, del Centro sportivo relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario del Centro Sportivo, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero 2 (anni) anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo del Centro sportivo e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. L'Allegato H definisce:

 I. le specifiche tecniche di redazione del verbale di cui al precedente comma 1 del presente articolo;

 II. le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al precedente comma 2 del presente articolo;

 III. i livelli di manutenzione e funzionamento del Centro sportivo e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ARTICOLO 37 – RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

ARTICOLO 38 – MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'Allegato D, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lett. i) e k), del Contratto, e di cui all'articolo 8, comma 4, del Contratto.

ARTICOLO 39 – RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

1. le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti, ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono validi ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi P.E.C.:

 a) per il Concedente: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it;

 b) per il Concessionario: _____

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli indirizzi delle P.E.C. e le eventuali problematiche temporanee relative a tale forma di comunicazione.

ARTICOLO 40 – FORO COMPETENTE

1. La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione del presente Contratto è esclusivamente quella del Foro di Milano.

ARTICOLO 41 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto e dagli Allegati, si intendono espressamente richiamate le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, senza pretesa di esaustività le disposizioni del Codice, il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tutte le disposizioni vigenti in tema di tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni sul lavoro, di trattamento economico e normativo della manodopera, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

ARTICOLO 42 – SOCIETÀ DI SCOPO

1. La società di scopo [...], ai sensi degli articoli 194 e 195 del D.Lgs. n. 36/2023, subentra nel rapporto di concessione in qualità di concessionaria originaria in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

 a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Scopo ai sensi dell'articolo 194 del Codice e ha un capitale sociale di euro [...] interamente sottoscritto e versato nella misura del [...];

 b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Scopo è così suddivisa tra i soci:

 - [...];
 - [...].

3. Il Concessionario si impegna a:

 a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Scopo risultante dal libro dei soci;

 b) trasmettere semestralmente al Concedente la visura camerale aggiornata;

 c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

 d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, pari a [...] e trasmettere annualmente al Concedente, nell'ambito delle informazioni trasmesse ai sensi del

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

precedente articolo 8, comma 4, lett. b), i dati economico-finanziari che ne attestino la perdurante solidità patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi del successivo articolo 43, comma 3, lett. b) del Contratto, fatta eccezione per i casi di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 43 - MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO

1. Il Concessionario è tenuto in vigenza del Contratto, a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

2. In particolare, il Concessionario ha l'obbligo, in vigenza di contratto, di comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91.

3. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del Codice, è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

 a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Scopo e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

 b) nei casi di sostituzione di cui al precedente articolo 42, comma 3, lett. f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace.

4. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al precedente comma 3, lett. a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 3, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

5. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

6. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Scopo, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal Codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

ARTICOLO 44 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194, comma 3, del Codice, i soci della Società di Scopo restano solidalmente responsabili con la Società di Scopo nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Scopo o i soci direttamente per conto della Società di Scopo forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione delle somme eventualmente versate dal Concedente a titolo di prezzo in corso d'opera. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

ARTICOLO 45 – COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Il Concedente costituisce con il presente atto in favore del Concessionario, che accetta, il diritto di superficie sugli immobili che costituiscono il Centro sportivo ubicato nel Comune di Settimo Milanese meglio identificati nella planimetria di cui all'Allegato I. La concessione del diritto di superficie avviene con il solo fine di realizzare, in tutte le sue componenti e con gli obblighi contenuti nel Contratto e negli Allegati, la progettazione esecutiva ed i lavori di riqualificazione e valorizzazione del Centro sportivo, nonché della successiva gestione dello stesso per la durata di anni 35 (trentacinque).

2. Gli immobili vengono concessi liberi da ipoteche, diritti reali od obbligatori, ivi compresi diritti di prelazione di terzi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi, anche fiscali, vincoli, anche ambientali, obblighi ed altre limitazioni di qualunque natura ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto, pesi, oneri e servitù attive e passive, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo, nei limiti previsti dai progetti degli interventi disciplinati del presente Contratto, approvati dal Comune di Settimo Milanese.

3. Il corrispettivo inerente il diritto di superficie è a titolo gratuito trovando fondamento nel coacervo dei rapporti e diritti reciproci derivanti dal Contratto.

4. Il Concedente si impegna a immettere il Concessionario nel possesso degli immobili interessati dalla costituzione del diritto di superficie entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Contratto.

5. Il diritto di superficie così costituito non potrà essere trasferito per l'intera durata del Contratto, neppure in forma parziale, dal Concessionario ad altri soggetti.

6. Alla naturale scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili al Comune di Settimo Milanese, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna ai sensi dell'articolo 1140 c.c.- In particolare, alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

(trenta) giorni successivi alla notifica della revoca o della risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo e causa, il Concessionario è obbligato a riconsegnare al Comune, gli immobili, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo e causa, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati.

7. Nell'ipotesi di grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, assunti dal Concessionario o suoi aventi causa a qualunque titolo, è prevista la decadenza dalla Concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie di cui al presente articolo. In particolare, per i casi di grave inadempimento che determinano la decadenza della Concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, si richiama qui integralmente quanto previsto agli articoli 29, 30 e 36 del Contratto.

8. Le Parti danno atto che l'estinzione del diritto di superficie di cui al presente articolo avrà luogo quale conseguenza dell'accertamento da parte del Concedente dell'inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto. In particolare, rilevata la causa di decadenza, il Concedente, successivamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/90 e alla valutazione delle controdeduzioni che il concessionario stesso dovrà far pervenire nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio del procedimento, provvederà a trasmettere a quest'ultimo a mezzo raccomandata A/R le determinazioni definitive in ordine alla decadenza ed alla conseguente estinzione del diritto di superficie, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato al concessionario per la presentazione delle controdeduzioni. Il diritto di superficie si estingue nel caso di fallimento del Concessionario.

9. La dichiarazione di estinzione del diritto di superficie dovrà essere notificata nelle forme di rito al concessionario e/o suoi aventi causa inadempiente/i da parte del Concedente e dovrà essere trascritta a cura e spese della parte inadempiente presso la competente Agenzia del Territorio. Resta salva la facoltà per il Concessionario e/o aventi causa di adire le previste tutele giurisdizionali avverso tali provvedimenti.

10. Le Parti danno altresì atto che non potrà essere dichiarata l'estinzione del diritto di superficie qualora l'inadempimento sia determinato da comprovate cause non dipendenti dal Concessionario.

11. In forza della previsione degli articoli 952 e ss. c.c., in conseguenza dell'estinzione del diritto di superficie di cui al presente articolo, il Concedente diverrà proprietario degli interventi fino a quel momento realizzati da parte del Concessionario resosi inadempiente, senza indennizzo alcuno per la parte inadempiente.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

IL COMUNE DI SETTIMO MILANESE	**IL CONCESSIONARIO**
[*Il Coordinatore del Dipartimento*]	[*IL LEGALE RAPPRESENTANTE*]
DOTT. DOMENICO PARISI	_____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2, lett. c), del presente Contratto e degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Concessionario riconosce e dichiara che il Contratto è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: 2 (Definizioni); 3 (Condizioni Generali); 4 (Oggetto); 5 (Durata ed efficacia); 6 (Autorizzazioni); 7 (Obblighi e attività del Concedente); 8 (Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario); 9 (Responsabilità del Concessionario); 12 (Esecuzione dei Lavori); 14 (Collaudo); 15 (Modifiche del Contratto in corso di esecuzione); 16 (Sospensione); 17 (Contributo); 18 (Penali della fase di Progettazione ed esecuzione dei Lavori); 23 (Corrispettivo e termini di pagamento); 24 (Equilibrio Economico Finanziario); 25 (Riequilibrio Economico Finanziario); 26 (Cauzioni); 27 (Polizze assicurative); 28 (Garanzie del concessionario per i Finanziatori); 29 (Clausola risolutiva espressa); 30 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario); 31 (Risoluzione per inadempimento del Concedente); 32 (Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza dell'attestazione di qualificazione); 33 (Sostituzione del Concessionario); 34 (Revoca); 35 (Recesso); 36 (Effetti della cessazione del Contratto); 37 (Rifinanziamento); 40 (Foro competente).

Il Concessionario

Il Legale Rappresentante

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

RELAZIONE DI SINTESI AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

(ai sensi dell'art. 193, comma 8, D.Lgs. 36/2023 e del Parere MIT n. 3568/2025)

Documento predisposto ai fini della pubblicazione del bando di gara

1. Premessa e finalità del documento

La presente relazione di sintesi è redatta ai sensi dell'art. 193, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e in conformità a quanto indicato dal Parere MIT n. 3568/2025, a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 4, comma 7, D.Lgs. 38/2021 relativa all'intervento di ristrutturazione e ammodernamento del Centro Sportivo Battista Re, sito in Via Stradascia 10, Settimo Milanese (MI).

Il documento ha lo scopo di rendere disponibili, in vista della pubblicazione del bando di gara, gli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria nonché le voci di costo e ricavo del Piano Economico Finanziario predisposto dal Proponente, con un grado di dettaglio tale da consentire agli operatori economici partecipanti di formulare un'offerta consapevole e, ove necessario, di elaborare un proprio Piano Economico Finanziario alternativo.

La presente relazione costituisce una sintesi del PEF integrale asseverato, e non lo sostituisce quale strumento di gestione e negoziazione del Proponente.

2. Oggetto e perimetro dell'intervento

L'intervento riguarda l'adeguamento agli standard Lega Pro del Centro Sportivo Battista Re, principale impianto sportivo del Comune di Settimo Milanese, mediante ristrutturazione della tribuna esistente, realizzazione di un campo in erba artificiale, tribuna "pitch view", settore ospiti, torri faro, impianti audio/video, opere di segnaletica, edificio bar/hospitality ed edificio uffici/palestra. La capacità complessiva risultante sarà pari a 1.516 posti a sedere.

Il rifacimento del campo secondario di allenamento (ex campo 1) è realizzato e finanziato direttamente dal Comune di Settimo Milanese e non rientra nel perimetro del presente PEF.

Durata della concessione: 35 anni, con decorrenza dalla stagione 2025/26.

3. Piano degli investimenti e copertura finanziaria

3.1 Investimenti

Voce	Importo (€, IVA escl. salvo indicato)
Lavori (inclusi oneri sicurezza)	5.975.978,60
Spese per professionisti (progettazione, DL, CSE)	1.144.643,46
Spese di predisposizione della proposta	85.100,00
Collaudi tecnico-amministrativi, omologazioni, autorizzazioni	188.451,80
Sorveglianza e assistenza archeologica	50.000,00
IVA e Casse di Previdenza Sociale	973.131,73
Totale investimento (IVA compresa)	**8.453.185,58**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

3.2 Fonti di copertura

Fonte	Importo (€)	% su totale
Finanziamento bancario a medio-lungo termine	6.880.219,00	80%
Mezzi propri / autofinanziamento soci	1.720.055,00	20%
Totale copertura (incl. oneri finanziari capitalizzati)	8.593.441,00	100%

Caratteristiche del finanziamento bancario: durata 30 anni (5 anni in meno rispetto alla durata della concessione), preammortamento 2 anni, ammortamento alla francese, tasso d'interesse 3,172% annuo costante (Euribor 6m Fixed365 + spread 1,00%).

4. Assunzioni generali del Piano Economico Finanziario

- Orizzonte temporale: 35 anni, a partire dalla stagione 2025/26
- Tasso di crescita di ricavi e costi: 1,00% annuo costante
- Dilazione media sugli incassi: 30 giorni; dilazione media sui costi: 90 giorni
- Aliquota IVA sui ricavi: 22,0%, salvo biglietteria (12,0% flat)
- Aliquota IVA sui costi operativi: 22,0%, salvo utenze e manutenzione impianti (10,0%) e assicurazioni (fuori campo IVA)
- Imposte sui redditi: 27,90% sull'EBT (IRAP 3,90% + IRES 24,00%)
- Non sono stati considerati, prudenzialmente, gli effetti economici di un'eventuale promozione in Serie B, né i costi del personale tesserato (dirigenti, calciatori, staff tecnici), in quanto non correlati alla gestione e manutenzione del centro sportivo oggetto del partenariato

5. Voci di ricavo (valori a regime, primo esercizio pieno, oltre IVA salvo indicato)

Voce di ricavo		Importo annuo (€)
Biglietteria Lega Pro Serie C	19 partite × 4.500 €/partita	85.500
Biglietteria Primavera 3	12 partite × 550 €/partita	6.600
Sponsorizzazioni	visibilità impianto (LED, pannelli, hospitality)	400.000
Naming Rights Stadio	canone annuo	130.000
Affittanze campo n. 2	150 gg × 100 €/giorno	15.000
Affitti ad altre squadre	7 gg × 1.500 €/giorno	10.500
Eventi corporate/esterni	12 eventi × 1.500 €	18.000
Ricavi da bar	100 gg × 600 €/giorno	60.000
Altri ricavi e proventi	—	15.000
Totale ricavi (primo esercizio a regime)		**740.600**

Tutte le voci di ricavo crescono all'1,00% annuo per l'intera durata della concessione. Sono previste tariffe agevolate per residenti di Settimo Milanese e per fasce Under-14/Over-65.

6. Voci di costo operativo (valori a regime, primo esercizio pieno, oltre IVA salvo indicato)

Voce di costo	Importo annuo (€)
Manutenzione ordinaria campo principale	10.000
Manutenzione ordinaria campo n. 2	5.000
Utenze (acqua, luce, gas)	65.000
Efficientamento strutturale	15.000
Assicurazione (fuori campo IVA)	4.000

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

Manutenzione ordinaria impianti	5.000
Certificazioni annuali	4.000
LED bordocampo	42.000
Tasse varie	3.000
Personale (gestione centro sportivo)	25.000
Personale (steward/delegati, ~18 persone/partita casalinga)	34.447
Totale costi operativi (primo esercizio a regime)	**212.447**

7. Indicatori di sostenibilità finanziaria del debito

Indicatore	Valore medio	Valore minimo
DSCR (Debt Service Cover Ratio)	1,53x	1,24x
LLCR (Loan Life Cover Ratio)	1,86x	1,53x

Entrambi gli indicatori risultano costantemente superiori all'unità per l'intera durata del finanziamento, a conferma della bancabilità del progetto.

8. Indicatori di convenienza economica

Indicatore	Valore
WACC (costo medio ponderato del capitale)	3,87%
Ke (costo del capitale proprio, CAPM)	9,98%
TIR di Progetto (pre-tax)	6,72% (+2,85% vs WACC)
TIR di Progetto (post-tax)	5,78% (+1,91% vs WACC)
VAN di Progetto	€ 2.141.873
VAN dell'Azionista	€ 2.008.135

Il Valore Attuale Netto positivo sia a livello di Progetto sia a livello di Azionista, unitamente a un TIR di Progetto superiore al costo del capitale (WACC), conferma la convenienza economica dell'iniziativa nell'arco della concessione.

9. Conclusioni

Gli elementi sopra esposti evidenziano un equilibrio economico-finanziario positivo sin dalle prime fasi di gestione, con indicatori di sostenibilità del debito (DSCR, LLCR) costantemente superiori all'unità e indicatori di redditività (VAN, TIR) che attestano la convenienza economica del progetto. Tali risultati sono coerenti con quanto richiesto dalla disciplina in materia di partenariato pubblico-privato per impianti sportivi (art. 4, D.Lgs. 38/2021) e con le indicazioni del Parere MIT n. 3568/2025 ai fini della pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-11-2029. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/